

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 febbraio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/2339 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VII d per le navi battenti bandiera belga (18CE0441)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/2340 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola (18CE0442)</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2017/2341 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera spagnola (18CE0443)</u>	Pag. 5
<u>Regolamento (UE) 2017/2342 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese (18CE0444)</u>	Pag. 7
<u>Regolamento (UE) 2017/2343 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca degli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X per le navi battenti bandiera portoghese (18CE0445)</u>	Pag. 9
<u>Regolamento (UE) 2017/2344 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese (18CE0446)</u>	Pag. 11
<u>Regolamento (UE) 2017/2345 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese (18CE0447)</u>	Pag. 13
<u>Regolamento (UE) 2017/2346 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'acciuga nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese (18CE0448)</u>	Pag. 15
<u>Regolamento (UE) 2017/2347 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola (18CE0449)</u>	Pag. 17



<u>Regolamento (UE) 2017/2348 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga (18CE0450).....</u>	Pag. 19
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2349 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara (18CE0451).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2350 del Consiglio, del 9 agosto 2016, relativa all'imposizione di un'ammenda al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo (18CE0452)....</u>	Pag. 23
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2351 del Consiglio, del 9 agosto 2016, relativa all'imposizione di un'ammenda alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo (18CE0453).....</u>	Pag. 26
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2017) 8356] (18CE0454).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2353 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8426] (18CE0455).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8470] (18CE0456).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8474] (18CE0457).....</u>	Pag. 51
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione dell'Australia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0458).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione n. 1/2017 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, dell'8 dicembre 2017, riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357] (18CE0459).....</u>	Pag. 57
<i>Publicati nel n. L 336 del 16 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (18CE0460).....</u>	Pag. 59
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (18CE0461).....</u>	Pag. 66
<i>Publicati nel n. L 341 del 20 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (18CE0462).....</u>	Pag. 77
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (18CE0463).....</u>	Pag. 82




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)] (18CE0464).....</u>	<i>Pag.</i> 91
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2363 della Commissione, del 6 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκοῦνι» (Melekouni) (IGP)] (18CE0465).....</u>	<i>Pag.</i> 92
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (18CE0466).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (18CE0467).....</u>	<i>Pag.</i> 95
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (18CE0468).....</u>	<i>Pag.</i> 97
<u>Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (18CE0469).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione, del 18 dicembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0470).....</u>	<i>Pag.</i> 100
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione (18CE0471).....</u>	<i>Pag.</i> 102
<u>Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (18CE0472).....</u>	<i>Pag.</i> 104
<u>Decisione (PESC) 2017/2371 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (18CE0473).....</u>	<i>Pag.</i> 110
<u>Decisione (UE) 2017/2372 della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.31250 — 2011/C (ex2011/N) al quale la Bulgaria intende dare esecuzione in favore di BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD e ad altre misure [notificata con il numero C(2017) 4051] (18CE0474).....</u>	<i>Pag.</i> 111
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosole quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8423] (18CE0475).....</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2374 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi [notificata con il numero C(2017) 8395] (18CE0476).....</u>	<i>Pag.</i> 136
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuraminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8431] (18CE0477).....</u>	<i>Pag.</i> 139



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia [notificata con il numero C(2017) 8433] (18CE0478).....</u>	Pag. 144
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2377 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2015 [notificata con il numero C(2017) 8476] (18CE0479).....</u>	Pag. 156
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2017) 8501] (18CE0480).....</u>	Pag. 159
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8801] (18CE0481).....</u>	Pag. 162
<i>Publicati nel n. L 337 del 19 dicembre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (18CE0482).....</u>	Pag. 164
<u>Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (18CE0483).....</u>	Pag. 167
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0484).....</u>	Pag. 169
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (18CE0485).....</u>	Pag. 195
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (18CE0486).....</u>	Pag. 198
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2385 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame (18CE0487).....</u>	Pag. 204
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2386 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame (18CE0488).....</u>	Pag. 206
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2387 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America (18CE0489).....</u>	Pag. 208
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2388 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele (18CE0490).....</u>	Pag. 210




<u>Decisione (UE) 2017/2389 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 (18CE0491).....</u>	Pag. 212
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2390 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alla conformità del tasso unitario del 2017 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2017) 8498] (18CE0492).....</u>	Pag. 214
<i>Publicati nel n. L 340 del 20 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (18CE0493).....</u>	Pag. 216
<u>Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (18CE0494).....</u>	Pag. 222
<u>Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (18CE0495).....</u>	Pag. 230
<i>Publicati nel n. L 350 del 29 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (18CE0496).....</u>	Pag. 265
<u>Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (18CE0497).....</u>	Pag. 291
<u>Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (18CE0498).....</u>	Pag. 298
<u>Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (18CE0499).....</u>	Pag. 317
<u>Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (18CE0500).....</u>	Pag. 351
<u>Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (18CE0501).....</u>	Pag. 360
<i>Publicati nel n. L 345 del 27 dicembre 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/2339 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIIId per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	36/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/07D. (inclusa la condizione speciale RJC/07D., RJE/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJN/07D., RJU/07D., RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJN/*67AKD, RJU/*67AKD)
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona VIIId
Data di chiusura	1.11.2017

18CE0441



REGOLAMENTO (UE) 2017/2340 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	37/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	YFT/IOTC
Specie	Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
Zona	Zona di competenza della IOTC
Data di chiusura	6.11.2017

18CE0442



REGOLAMENTO (UE) 2017/2341 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****recante divieto di pesca dell'adalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	33/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	ALB/AN05N
Specie	Alalunga del nord (<i>Thunnus alalunga</i>)
Zona	Oceano Atlantico, a nord di 5° N
Data di chiusura	24.10.2017

18CE0443



REGOLAMENTO (UE) 2017/2342 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	31/TQ2285
Stato membro	Portogallo
Stock	GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-)
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Data di chiusura	23.10.2017

18CE0444



REGOLAMENTO (UE) 2017/2343 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****recante divieto di pesca degli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	35/TQ2285
stato membro	Portogallo
Stock	DWS/10-
Specie	Squali di acque profonde (<i>Deania hystricosa</i> e <i>Deania profundorum</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X
Data di chiusura	28.10.2017

18CE0445



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2344 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017**

**recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle
zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	39/TQ2285
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx spp.</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data di chiusura	7.11.2017

18CE0446



REGOLAMENTO (UE) 2017/2345 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	40/TQ127
Stato membro	Francia
Stock	LIN/1/2.
Specie	Molva (<i>Molva molva</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II
Data di chiusura	6.11.2017

18CE0447



REGOLAMENTO (UE) 2017/2346 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

**recante divieto di pesca dell'acciuga nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona
Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	38/TQ127
Stato membro	Portogallo
Stock	ANE/9/3411
Specie	Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)
Zona	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	8.11.2017

18CE0448



REGOLAMENTO (UE) 2017/2347 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	43/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	SRX/67AKXD (inclusa la condizione speciale RJC/67AKXD, RJE/7FG., RJF/67AKXD, RJH/67AKXD, RJI/67AKXD, RJM/67AKXD, RJN/67AKXD, RJU/67AKXD, RJC/*07D., RJE/*07D., RJF/*07D., RJH/*07D., RJI/*07D., RJM/*07D., RJN/*07D., RJU/*07D.)
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
Data di chiusura	13.11.2017

18CE0449



REGOLAMENTO (UE) 2017/2348 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	45/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	HAD/7X7A34
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	25.11.2017

18CE0450



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2349 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾, l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.
- (2) Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (4) Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data «1° novembre 2015» è sostituita dalla data «1° aprile 2016».


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE0451



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2350 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 2016

relativa all'imposizione di un'ammenda al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che il Portogallo non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.
- (2) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale il Portogallo non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.
- (3) L'ammenda da imporre al Portogallo dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.
- (4) Nel 2015 il PIL del Portogallo è ammontato a 179,37 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 358 738 200 EUR.
- (5) A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾. Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.
- (6) Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni al Portogallo si conclude quanto segue:
 - Anche se nel 2011 e nel 2012 la crescita annuale del PIL del Portogallo ha subito una contrazione più rapida del previsto, l'economia del paese è in leggera ripresa dalla primavera 2013. Anche la disoccupazione ha registrato un forte aumento fino al 2013, ma è poi tornata su un percorso discendente nel 2014, quando è iniziata la ripresa dell'economia portoghese. Il PIL registra dal 2014 una crescita nettamente superiore a quella del prodotto potenziale e questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2016. Stando alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il PIL dovrebbe continuare a crescere al ritmo dell'1,5 % nel 2016, salendo poi all'1,7 % nel 2017. Questo significa che nel periodo oggetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire, 2013-2015) non vi è stata una grave recessione economica.
 - Nel triennio 2013-2015 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.
- (7) Non sussistono pertanto circostanze economiche eccezionali tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

⁽¹⁾ GUL 306 del 23.11.2011, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6).



- (8) Il 18 luglio 2016 il Portogallo ha presentato una richiesta motivata alla Commissione perché raccomandasse al Consiglio di fissare l'importo dell'ammenda a zero. Per giustificare la richiesta il Portogallo adduce i motivi esposti qui di seguito.

Il Portogallo ricorda il notevole sforzo di risanamento del bilancio e le riforme strutturali che ha attuato durante il recente programma di aggiustamento economico. Ribadisce inoltre il suo deciso impegno a correggere il disavanzo eccessivo nel 2016, in cui rientra l'adozione delle misure eventualmente necessarie per correggere gli scostamenti di bilancio, e ad attuare un risanamento di bilancio nel 2017 in linea con la raccomandazione specifica per paese sul bilancio adottata dal Consiglio il 12 luglio 2016. Il Portogallo ritiene che l'applicazione di sanzioni nuocerebbe alla realizzazione degli obiettivi di bilancio per la correzione del disavanzo eccessivo nel corso di quest'anno. Evidenzia inoltre gli impegni assunti in termini di politica economica, specie per quanto riguarda la stabilizzazione del sistema finanziario e le misure presentate nel programma nazionale di riforma del 2016. Il Portogallo giudica infine qualsiasi sanzione inappropriata nell'attuale contesto europeo e internazionale, considerata in particolare la notevole incertezza dovuta all'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione.

- (9) Da un'analisi delle suddette argomentazioni scaturiscono le considerazioni esposte qui di seguito.
- (10) Anche se il Portogallo non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, l'aggiustamento di bilancio globale operato dal 2010 al 2014 è effettivamente molto consistente. La riduzione di oltre il 5 % del PIL del disavanzo nominale al netto delle misure una tantum è ascrivibile al miglioramento di oltre il 6 % del saldo strutturale. Questo slancio ha tuttavia segnato una battuta d'arresto dopo la conclusione del programma economico, come evidenziato nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2016. L'aggiustamento di bilancio è stato accompagnato da una serie di riforme strutturali di ampia portata nell'ambito del programma di aggiustamento, che si è concluso con successo nel giugno 2014, creando i presupposti per una ripresa economica più solida. Permangono sfide notevoli, perché i livelli elevati del debito privato e pubblico gravano sull'economia e la persistenza di una forte disoccupazione ostacola l'aggiustamento economico.
- (11) L'impegno delle autorità portoghesi a correggere il disavanzo eccessivo nel 2016 e a rispettare la raccomandazione specifica per paese sul bilancio nel 2017 è un'indicazione importante dell'intenzione del governo di conformarsi al patto di stabilità e crescita. Per il 2016 il governo ribadisce l'impegno, assunto all'Eurogruppo dell'11 febbraio 2016, ad adottare, all'occorrenza, misure di bilancio per correggere eventuali deviazioni nell'esecuzione del bilancio. Il governo si impegna altresì a mantenere il congelamento di determinati stanziamenti pari allo 0,2 % del PIL, come evidenziato nel programma di stabilità. L'allegato della richiesta motivata del 18 luglio 2016 contiene informazioni supplementari sul modo in cui possono essere utilizzati questi stanziamenti, rendendo più credibile l'impegno a non spenderli fintanto che sarà necessario il congelamento. In primo luogo, è indicato che gli stanziamenti sono stati destinati alle istituzioni pubbliche i cui finanziamenti sono già aumentati rispetto al 2015 e che quindi potrebbero, in ultima analisi, non chiederne altri. In secondo luogo, per poter disporre di questi stanziamenti un'amministrazione pubblica deve presentare autorizzazioni di spesa che richiedono l'approvazione esplicita del ministro delle Finanze. Questi stanziamenti si aggiungono infine a quelli già iscritti in bilancio e alle riserve, ugualmente soggette ad approvazione.
- (12) Per quanto riguarda la correzione duratura del disavanzo eccessivo e, in particolare, il bilancio per il 2017, la richiesta motivata del 18 luglio 2016 si riferisce prevalentemente al documento programmatico di bilancio che sarà presentato nell'ottobre 2016 e si impegna a rispettare la raccomandazione specifica per paese sul bilancio, che richiede un aggiustamento strutturale di almeno lo 0,6 % del PIL. Si tratta di un miglioramento rispetto all'aggiustamento strutturale pari solo allo 0,35 % del PIL indicato nel programma di stabilità per il 2017, sebbene le misure di aggiustamento specifiche debbano ancora essere definite.
- (13) Per quanto riguarda il presunto effetto negativo delle sanzioni sulla correzione del disavanzo eccessivo nel 2016, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 limita l'ammenda allo 0,2 % del PIL, un importo abbastanza modesto da essere compatibile con la correzione del disavanzo eccessivo. Inoltre, qualsiasi eventuale ammenda non inciderebbe sulla variazione del saldo strutturale.
- (14) L'impegno di portare avanti riforme strutturali in settori fondamentali della politica economica e di adottare misure volte a stabilizzare il sistema bancario è positivo, visto che tali riforme e misure fanno parte anche delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Portogallo. Per quanto riguarda le altre riforme strutturali in programma per il 2016 e per gli anni successivi, come quelle volte a migliorare il contesto imprenditoriale o a ovviare alla sottocapitalizzazione delle imprese, le misure indicate non si discostano sostanzialmente da quanto era già stato indicato nel programma nazionale di riforma 2016. Pur essendo, in linea di massima, solide, queste riforme sono esposte a rischi di attuazione. Infine, l'allegato della richiesta motivata del 18 luglio 2016 menziona esplicitamente la necessità di definire un programma per ridurre i crediti deteriorati.



- (15) Quanto all'opportunità di adottare una siffatta decisione nell'attuale contesto europeo e internazionale, il Consiglio è perfettamente consapevole del fatto che le incertezze si sono accentuate, soprattutto a causa dell'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione.
- (16) In considerazione della richiesta motivata del Portogallo del 18 luglio 2016 e dei punti sopra esposti, in particolare l'aggiustamento di bilancio operato durante il programma di aggiustamento economico, che è stato accompagnato da una serie di riforme strutturali di ampia portata, e gli impegni relativi i) all'adozione, se necessario, di misure di bilancio per correggere eventuali deviazioni nell'esecuzione del bilancio nel 2016, ii) all'attuazione di un aggiustamento strutturale supplementare dello 0,25 % del PIL nel 2017 rispetto all'aggiustamento dello 0,35 % indicato nel programma di stabilità dell'aprile 2016 e iii) all'attuazione di riforme strutturali in settori fondamentali per far fronte alle sfide attuali, comprese misure volte a stabilizzare il sistema bancario, si ritiene che le motivazioni addotte dal Portogallo giustifichino l'annullamento dell'ammenda pari allo 0,2 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ammenda pari allo 0,2 % del PIL da imporre al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 è annullata.


Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

18CE0452



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2351 DEL CONSIGLIO**del 9 agosto 2016****relativa all'imposizione di un'ammenda alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che la Spagna non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.
- (2) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale la Spagna non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.
- (3) L'ammenda da imporre alla Spagna dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.
- (4) Nel 2015 il PIL della Spagna è ammontato a 1 081,19 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 2 162,38 milioni di EUR.
- (5) A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattato, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾. Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.
- (6) Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni alla Spagna si conclude quanto segue:
 - Dopo dieci trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL reale, l'economia spagnola è tornata a crescere nel terzo trimestre del 2013. La crescita del PIL reale si è attestata all'1,4 % nel 2014 e ha registrato un'accelerazione nel 2015 attestandosi al 3,2 %. Secondo le previsioni aggiornate di primavera 2016 della Commissione, nel 2016 la crescita del PIL reale dovrebbe essere pari al 2,9 %. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, dovuta a una crescita superiore al previsto dei consumi pubblici e privati nel primo trimestre dell'anno. Ne consegue che nel periodo interessato dalla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire 2013-2016) non si è registrata nel paese una grave recessione economica.
 - Inoltre, nel quadriennio 2013-2016 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Benché l'inflazione in Spagna sia risultata sorprendentemente bassa e persino negativa nel 2014, il suo impatto sulle finanze pubbliche non è stato significativo in quanto largamente compensato dalla crescita superiore alle attese del PIL reale, accompagnata da una rapida creazione di posti di lavoro e una composizione della crescita a forte intensità fiscale a beneficio della riduzione del disavanzo.

⁽¹⁾ GUL 306 del 23.11.2011, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6).



- (7) Non sussistono pertanto le circostanze economiche eccezionali tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (8) Il 13 luglio 2016 la Spagna ha presentato una richiesta motivata alla Commissione perché raccomandasse al Consiglio di fissare l'importo dell'ammenda a zero. Per giustificare la richiesta la Spagna adduce i motivi esposti qui di seguito.

La Spagna ricorda i notevoli risultati conseguiti nell'applicazione di riforme di ampia portata, a dispetto di un contesto economico estremamente difficile, che si sono rivelate decisive per sostenere il forte rilancio dell'attività economica e la creazione di posti di lavoro, come pure per correggere gli squilibri accumulati. La Spagna sottolinea altresì il considerevole sforzo di bilancio messo in atto a seguito della crisi e l'impatto negativo dell'inflazione bassa, e a tratti negativa, sul processo di aggiustamento di bilancio e sull'economia nel suo complesso. La Spagna ha sollevato inoltre questioni metodologiche in relazione alla presunta inadeguatezza dell'attuale metodologia per valutare la conformità al patto di stabilità e crescita che non permetterebbe, nel caso della Spagna, di tenere conto di un'inflazione negativa non prevista o di misurare accuratamente la crescita del PIL potenziale. Infine, lo Stato membro elenca le misure adottate e gli impegni assunti per ridurre il disavanzo pubblico nel 2016, ribadendo l'impegno di correggere il disavanzo eccessivo entro il 2017.

- (9) Da un'analisi delle suddette argomentazioni scaturiscono le considerazioni esposte qui di seguito.
- (10) Negli ultimi anni l'economia spagnola ha evidenziato un significativo rilancio anche grazie alle riforme attuate in un contesto economico difficile che hanno contribuito ad attenuare le rigidità dei mercati del lavoro e dei prodotti. Il positivo completamento del programma di assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari spagnoli all'inizio del 2014 e le significative riforme strutturali intraprese in parallelo hanno creato una solida base per la ripresa economica. Anche dopo il completamento del programma la Spagna ha continuato a realizzare riforme strutturali, compresa la riforma del regime di insolvenza, il completamento della ristrutturazione del sistema bancario, la riforma della pubblica amministrazione e la creazione di un consiglio di bilancio indipendente. Grazie al contributo della politica monetaria e al rafforzamento della governance della zona euro, sono state create le condizioni per un ritorno dell'afflusso di capitali e un miglioramento delle condizioni di finanziamento. Con il ritorno della crescita nella seconda metà del 2013 si è assistito a un progresso in materia di riequilibrio interno ed esterno, cui ha contribuito anche un miglioramento della competitività favorito dalle riforme. La ripresa economica va di pari passo con una consistente creazione di posti di lavoro, in un contesto di costante moderazione salariale che beneficia delle riforme del mercato del lavoro. Nonostante i progressi compiuti nel riequilibrio dell'economia, rimangono significativi problemi da risolvere: il debito pubblico e privato, che permane elevato e che si riflette nell'elevato livello delle passività nette verso l'estero, espone infatti la Spagna ai rischi derivanti da un mutamento del clima di mercato e la disoccupazione, tuttora elevata, frena l'aggiustamento economico.
- (11) Se, da un lato, la Spagna non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in ottemperanza alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, dall'altro, va riconosciuto che il paese ha già profuso notevoli sforzi per correggere il disavanzo eccessivo nel bilancio del 2012 e, in misura minore, del 2013. L'indebolimento dell'azione di riequilibrio dei conti, segnalata dalla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, si è verificato a seguito di questo sforzo sostenuto di risanamento strutturale, in un contesto caratterizzato da condizioni economiche difficili che hanno inciso negativamente sulla coesione sociale. Infatti, nonostante il forte rilancio dell'attività economica intervenuto a partire dal terzo trimestre del 2013, la Spagna ha continuato a fare i conti con condizioni economiche sfavorevoli nel periodo contemplato dall'ultima raccomandazione del Consiglio. Il divario tra prodotto effettivo e potenziale, - 8,5 % del PIL potenziale nel 2013, pur registrando in seguito un rapido miglioramento è risultato ancora ampiamente negativo, - 4,0 %, nel 2015. Il tasso di disoccupazione è arrivato al 26,1 % nel 2013 e l'esclusione sociale e le disuguaglianze sono aumentate a seguito della crisi, portando al 29,2 % nel 2014 il tasso globale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, uno dei livelli più elevati nell'Unione.
- (12) In tale contesto, se è vero che alcune delle misure adottate negli ultimi anni hanno avuto un effetto negativo diretto sulle finanze pubbliche, è altrettanto vero che a medio e lungo termine esse potrebbero contribuire alla crescita e all'occupazione e, di conseguenza, alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli sgravi e le esenzioni concessi in materia di oneri previdenziali hanno contribuito al persistente disavanzo pubblico, ma in una certa misura hanno favorito la coesione sociale, essendo indirizzati alle persone con i redditi più bassi, ai lavoratori meno qualificati e alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le riforme fiscali adottate verso la fine del 2014, per quanto finanziate in misura insufficiente, sono finalizzate a rendere la struttura fiscale più favorevole alla crescita e a migliorare l'equità e la governance fiscali.
- (13) Per il 2016 il governo spagnolo in carica per gli affari correnti ha adottato misure positive di riduzione del disavanzo a seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016 relativa alle misure che la Spagna deve adottare per assicurare una tempestiva correzione del suo disavanzo eccessivo. In particolare, al fine di attuare disposizioni nella legislazione nazionale finalizzate a imporre la disciplina di bilancio ai governi regionali, il 6 aprile il governo ha chiesto a 12 governi regionali di approvare tagli agli stanziamenti di bilancio



per rispettare i loro obiettivi in materia di disavanzo per il 2016. Benché i tagli alla spesa relativi al 2016 finora approvati dai governi regionali siano molto al di sotto degli importi attesi e indicati nel programma di stabilità per il 2016, il governo centrale spagnolo ha approvato tagli agli stanziamenti di bilancio pari a circa lo 0,2 % del PIL. Il 13 luglio il governo spagnolo in carica per gli affari correnti ha comunicato il proprio impegno ad adottare ulteriori e positive misure di riduzione del disavanzo. Sul versante delle entrate, le modifiche apportate alla legislazione sull'imposta sul reddito delle società, che dovrebbero essere adottate non appena sarà formato il nuovo governo, mirano a compensare una diminuzione attesa delle entrate nel 2016 pari allo 0,5 % del PIL a seguito delle modifiche apportate al regolamento sulla rateizzazione del pagamento (*pagos fraccionados*) dell'imposta sul reddito delle società, al fine di garantire che le entrate generate da tale imposta raggiungano il livello previsto dal programma di stabilità per il 2016. Sul versante della spesa, l'anticipazione della data di chiusura dell'esercizio di bilancio del governo centrale, adottata il 14 luglio, può contribuire a contenere l'aumento della spesa nella seconda metà del 2016. Tuttavia, l'attuazione di tali misure non è affatto scevra da rischi, soprattutto per quanto riguarda la tempestiva adozione in Parlamento delle modifiche necessarie alla legislazione sull'imposta sul reddito delle società e il dubbio che tali modifiche non siano sufficienti a bilanciare la diminuzione attesa delle entrate generate da tale imposta. Il governo si è inoltre impegnato ad adottare ulteriori misure contro le frodi fiscali.

- (14) La richiesta motivata presentata dalla Spagna alla Commissione sottolinea altresì l'impatto negativo dell'inflazione bassa, e a tratti negativa, sul processo di aggiustamento di bilancio e sull'economia nel suo complesso. Come illustrato anche nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, nel periodo 2013-2015 l'inflazione spagnola (quale misurata dal deflatore del PIL) è risultata in effetti ben al di sotto di quella indicata nello scenario macroeconomico di riferimento su cui si fondava la raccomandazione (e nel 2014 si è registrato addirittura un tasso di inflazione negativo pari a - 0,4 %). L'impatto negativo dell'inflazione bassa o negativa sui risultati di bilancio della Spagna è stato tuttavia ampiamente compensato da una crescita del PIL reale superiore al previsto.
- (15) La Spagna ha sollevato inoltre questioni metodologiche in relazione alla presunta inadeguatezza dell'attuale metodologia delle misure efficaci per tenere conto di un'inflazione negativa non prevista o misurare accuratamente la crescita del PIL potenziale nel caso della Spagna. Per quanto riguarda la possibilità che gli sforzi strutturali messi in atto in Spagna siano stati sottostimati, va sottolineato che, per stimare la crescita potenziale, la Commissione applica la metodologia della funzione di produzione, concordata in comune e approvata dal Consiglio. Per quanto riguarda l'impatto dell'inflazione negativa, la Commissione riconosce che la metodologia concordata per la sorveglianza di bilancio che essa utilizza nel suo lavoro di analisi - e che si basa sulla correzione dei dati del saldo nominale mediante stime della produzione potenziale - può, in presenza di shock dovuti a un'inflazione negativa, indurre a sottostimare lo sforzo strutturale. Tuttavia, tale metodologia è integrata da una metodologia detta «bottom-up» per misurare lo sforzo di risanamento e stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi di spesa e se sono state attuate le misure discrezionali previste sul versante delle entrate. Diversamente dalla variazione del saldo strutturale, tale metodologia «bottom-up» tenderà probabilmente a sovrastimare lo sforzo di risanamento successivo a uno shock disinflattivo. Nel caso della Spagna, anche applicando tale metodologia «bottom-up», si arriva alla conclusione che nel periodo 2013-2015 non è stato conseguito uno sforzo cumulato a fronte della raccomandazione di realizzare di uno sforzo strutturale cumulato pari al 3,0 % del PIL.
- (16) In considerazione della richiesta motivata della Spagna e dei punti sopra esposti, in particolare le profonde riforme strutturali attuate dal governo spagnolo a partire dal 2012, e tuttora in vigore, il contesto economico difficile nel periodo contemplato dalla raccomandazione del Consiglio del giugno 2013, gli impegni in materia di riduzione del disavanzo annunciati nella richiesta motivata dal governo spagnolo in carica per gli affari correnti, unitamente alle misure di risanamento attuate a seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016 relativa alle misure che la Spagna deve adottare per assicurare una tempestiva correzione del suo disavanzo eccessivo, si ritiene giustificato l'annullamento dell'ammenda pari allo 0,2 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ammenda pari allo 0,2 % del PIL da imporre alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 è annullata.



Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

18CE0453



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2017) 8356]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ⁽²⁾, in particolare successivamente alla sua ultima modifica apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 ⁽³⁾, ha dimostrato che è necessario adottare varie altre misure e che è opportuno adattare determinate disposizioni di tale decisione al fine di garantire un approccio più efficace per impedire l'ulteriore introduzione e diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato»).
- (2) Ferma restando la necessità di condurre ispezioni basate sul livello di rischio valutato negli Stati membri, l'esperienza ha dimostrato che le ispezioni dovrebbero essere condotte in maniera più approfondita e armonizzata per garantire che tutti gli Stati membri raggiungano lo stesso grado di precauzione contro l'organismo specificato. Per questo motivo, quando conducono le ispezioni gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione.
- (3) Come indicato nelle norme internazionali, l'individuazione dell'organismo specificato si è dimostrata più affidabile se è basata su almeno due analisi distinte, basate a loro volta su principi biologici differenti o dirette a diverse parti del genoma. L'elenco di tali analisi dovrebbe essere disponibile in una banca dati della Commissione che dovrebbe essere pubblica per garantire la trasparenza. Poiché l'individuazione dell'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate richiede un diverso livello di sensibilità delle analisi, si dovrebbero effettuare analisi specifiche per le zone delimitate e per le zone diverse da quelle delimitate.
- (4) Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero pubblicare su Internet i loro piani di emergenza nazionali.
- (5) Le prove scientifiche cui fa riferimento l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gennaio 2015 ⁽⁴⁾ indicano che esiste la possibilità di una ricombinazione genetica tra diverse sottospecie dell'organismo specificato rilevato in altre parti del mondo, con effetti su nuove specie vegetali che non erano mai risultate infette dalle sottospecie interessate. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio più precauzionale e dato che recentemente sono state rilevate diverse sottospecie nell'Unione, è importante chiarire che, qualora in una zona siano state rilevate più di una sottospecie dell'organismo specificato, tale zona dovrebbe essere delimitata in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Inoltre, se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato dovrebbe delimitare in via precauzionale anche tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.
- (6) L'esperienza ha dimostrato che quando si conducono ispezioni nelle zone cuscinetto la priorità nell'assegnazione delle risorse deve essere accordata in base al livello di rischio fitosanitario. Di conseguenza sarebbe opportuno prevedere che nelle zone cuscinetto la rispettiva ispezione si basi su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 77).⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* 2015;13(1):3989, 262 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.

- (7) In base all'esperienza attuale e in linea con le prove scientifiche riferite dall'EFSA, l'immediata rimozione di tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, situate in un raggio di 100 m dalle piante infette, aumenta le prospettive di successo dell'eradicazione dell'organismo specificato. Rispetto alle misure di contenimento, che prevedono la rimozione delle piante solo se infette o situate in alcune parti della zona delimitata, la rimozione di tutte le piante ospiti offre un maggiore livello di garanzia per quanto riguarda le infezioni asintomatiche e quindi la situazione dell'organismo specificato nella zona. È pertanto opportuno ridurre la larghezza della zona cuscinetto intorno alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza dovrebbe tuttavia rimanere di 10 km nel caso di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa dell'organismo specificato in tali zone delimitate.
- (8) In presenza di determinate condizioni che garantirebbero la non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, è altresì opportuno ridurre tale zona cuscinetto a 1 km. È altresì opportuno consentire la revoca della delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza dell'organismo specificato in tale zona.
- (9) Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione del pubblico sulle misure adottate per lottare contro l'organismo specificato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco delle zone delimitate esistenti sul loro territorio e in seguito la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare l'elenco di tali zone trasmesso dagli Stati membri.
- (10) L'esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire che non sia definita una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito con comprovata protezione fisica contro i vettori di tale organismo. Tale approccio è opportuno dato il basso rischio di diffusione dell'organismo specificato e la maggiore probabilità che tale organismo sia eliminato immediatamente per via dell'ambiente controllato in cui è comparso.
- (11) Per garantire una maggiore flessibilità, in condizioni idonee gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. In tal caso essi dovrebbero privilegiare le piante appartenenti a varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone.
- (12) Al fine di rispettare la storia e le tradizioni di una particolare località, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che non è necessario rimuovere le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico se non sono infette dall'organismo specificato, anche se sono situate in un raggio di 100 m dalle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato. Al fine di evitare la loro potenziale infezione e la diffusione dell'organismo specificato, tali piante dovrebbero tuttavia essere soggette a particolari condizioni.
- (13) Allo scopo di garantire che il monitoraggio della presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate abbia luogo nei momenti opportuni e di assicurare la certezza del diritto, si dovrebbe precisare che tale monitoraggio e le rispettive ispezioni devono tenere conto dei pertinenti orientamenti tecnici della Commissione.
- (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno limitare le zone infette in cui possono essere applicate misure di contenimento alle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (15) Prendendo in considerazione gli sviluppi dell'organismo specificato nell'Unione e il riconoscimento delle zone di contenimento anche in altre parti dell'Unione, la rimozione delle piante dovrebbe essere applicata in tutta la zona di contenimento in cui le ispezioni ufficiali hanno rilevato la presenza dell'organismo specificato. Al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione, tali ispezioni ufficiali dovrebbero tuttavia essere condotte almeno in prossimità di siti di produzione autorizzati a spostare le piante specificate al di fuori delle zone delimitate, in prossimità di siti con piante di particolare valore sociale, culturale o scientifico e in aree all'interno della zona infetta a una distanza di 20 km dal confine di tale zona. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia essere applicata nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione, dato che tali isole sono comunque isolate fisicamente.



- (16) A causa del basso rischio fitosanitario riscontrato dall'EFSA nel marzo 2016 ⁽¹⁾ è opportuno consentire che le piante specificate appartenenti a varietà che si sono rivelate non sensibili a una o più sottospecie dell'organismo specificato possano essere spostate al di fuori delle zone delimitate senza un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽²⁾.
- (17) Vista la capacità di dispersione in volo degli insetti vettori è opportuno e più ragionevole autorizzare lo spostamento delle piante specificate dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta a ispezioni due volte l'anno e in cui sono state rimosse immediatamente tutte le piante che sono risultate avere sintomi o essere infette dall'organismo specificato. Per motivi di coerenza è opportuno applicare una regola simile ai siti di produzione dei paesi terzi nei quali è stata accertata la presenza dell'organismo specificato.
- (18) L'esperienza ha dimostrato che i siti di produzione in cui le piante ospiti vengono coltivate al di fuori delle zone delimitate sono soggetti a ispezioni annuali e, in caso di sintomi, sono soggetti a campionamento e analisi al fine di garantire un più elevato livello di confidenza riguardo all'assenza dell'organismo specificato. Per questo motivo e al fine di garantire un livello armonizzato di protezione nell'Unione si dovrebbero adottare le rispettive prescrizioni per tali siti.
- (19) Le specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono risultate periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare la diffusione della malattia nell'Unione. Nonostante siano ancora in corso, in via precauzionale, attività di ricerca per risalire alla fonte delle piante infette individuate nell'Unione, tali piante specificate dovrebbero essere coltivate solo in siti soggetti a ispezioni, campionamento e analisi ufficiali annuali volti a confermare l'assenza dell'organismo specificato. A causa della maggiore sensibilità di tali piante all'organismo specificato, la presenza di tale organismo dovrebbe essere individuata sulla base di almeno due analisi positive, di cui almeno una dovrebbe essere un'analisi molecolare, indicate nella rispettiva banca dati della Commissione.
- (20) Una prescrizione simile dovrebbe essere applicata nei paesi terzi in cui non è ancora stata accertata la presenza dell'organismo specificato. Al momento di spostare tali piante nell'Unione gli operatori professionali dovrebbero inoltre tenere un registro per almeno tre anni, al fine di garantire la tracciabilità e ispezioni ufficiali di follow-up, se del caso.
- (21) La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce disposizioni rigorose per lo spostamento nell'Unione di determinate specie di piante («piante ospiti») che sono risultate infette dagli isolati europei dell'organismo specificato. Tali piante ospiti sono soggette a condizioni rigorose anche se non sono mai coltivate all'interno di una zona delimitata.
- (22) Al tempo stesso, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto. Alcune di esse, in particolare le specie *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch, e *P. salicina* Lindley, sono notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato e figurano come «piante specificate» nell'elenco dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (23) Considerata la minaccia emergente che l'organismo specificato rappresenta per il territorio dell'Unione, l'autorizzazione alla certificazione di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, che deroga al requisito di coltivazione in condizioni a prova di insetto, dovrebbe essere integrata da garanzie fitosanitarie alternative anche se le piante non si trovano in una zona delimitata a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (24) Tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base soggetti alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbero pertanto essere spostati all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. In tal modo si intende garantire l'indennità dall'organismo specificato di tali piante madri di pre-base

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(10):4601, 19 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.

⁽²⁾ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).



e materiali di pre-base, nonché di tutte le piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione prodotti. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati dovrebbero inoltre essere sottoposti a ispezioni visive, campionamento e analisi molecolari, al fine di accertare l'assenza dell'organismo specificato e preservare nel contempo lo stato di salute di tali piante e materiali durante il processo di riproduzione.

- (25) Tutte le specie vegetali identificate dalla Commissione quali piante specificate successivamente all'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbero essere incluse nell'allegato I di tale decisione.
- (26) La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (27) Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti alle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb, la rispettiva disposizione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2018.
- (28) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione


1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato mediante ispezioni visive, campionamento e analisi. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. Esse tengono anche conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione (*).

2. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma.

L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa è individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.

3. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui al paragrafo 2 e ne rende pubblico l'accesso.



Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate.

(*) "Guidelines for the survey of *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in the Union territory" [(Orientamenti per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio dell'Unione)] http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_bioseca_legis_guidelines_xylella-survey.pdf;

2) all'articolo 3 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri, su richiesta, comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e ne informano tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su Internet.»;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità del paragrafo 2 (di seguito "zona delimitata").

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie.

Se viene individuata la presenza di più di una sottospecie dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

Se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»;

b) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:


«La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto può essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta;

b) nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che è in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 % e che è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

c) è stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformità delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato è esclusa.



Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale riduzione.

Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km.»;

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli Stati membri tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori e pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento. Essi notificano tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (*).

Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate.

5. Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro interessato abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del paragrafo 2, quarto comma, tale Stato membro può revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) a seguito delle misure adottate a norma del paragrafo 2, quarto comma, si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata;
- b) il più vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari all'1 %, in conformità delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Se una zona delimitata è revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 %, in conformità delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Quando revoca la zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale revoca.


(*) Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).»;

d) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo.»;

4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'articolo 7, fuorché nella zona di 20 km di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c). Quando concede le autorizzazioni, lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato.»;



5) l'articolo 6 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;
- b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;
- c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Prima di concedere una deroga lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali è concessa tale deroga.

Ciascuna di tali piante è oggetto di un'ispezione ufficiale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta è soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»;

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7 (di seguito: "zona di contenimento").

2. Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al paragrafo 7.


Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato.

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, almeno nelle seguenti ubicazioni:

a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;



- b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;
- c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione.

Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle ubicazioni di cui alla lettera c).

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione.»;

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento delle piante specificate diverse da:

- a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro; o
- b) piante che appartengono a varietà di piante specificate elencate nell'allegato III.»;

b) al paragrafo 2, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

- d) è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
- e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
- f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione;»;

c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (*).

8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, in conformità delle norme internazionali, per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato;
- b) sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante



infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il campionamento è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

(*) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9. Fatto salvo il paragrafo 8, le piante madri di pre-base quali definite all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (*) o i materiali di pre-base quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (**) appartenenti alle specie *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* × *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* × *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch, e *P. salicina* Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (***);
- b) il più rapidamente possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

(*) Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

(**) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

(***) Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).»;

8) l'articolo 10 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:


«2 bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante destinate all'impianto di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.»;

9) all'articolo 16 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono



state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 % e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»;

10) all'articolo 17, paragrafo 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

- «c) essere circondato da una zona larga 100 metri che è stata sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che hanno presentato sintomi sono state immediatamente rimosse, e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
- d) in periodi dell'anno opportuni, essere soggetto ad adeguati trattamenti fitosanitari effettuati per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
- e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate durante la stagione di volo del vettore;»;

11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

12) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;

13) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Applicazione differita

L'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 8, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica a decorrere dal 1° marzo 2018.


Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I


L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:

1) Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

«*Acacia dealbata* Link
Anthyllis hermanniae L.
Calicotome villosa (Poiret) Link
Cercis siliquastrum L.
Chenopodium album L.
Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura
Cytisus villosus Pourr.
Eremophila maculata F. Muell.
Erigeron bonariensis L.
Erigeron sumatrensis Retz.
Erysimum
Fraxinus
Genista corsica (Loisel.) DC.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Heliotropium europaeum L.
Lavandula × *allardi* (sin. *Lavandula* × *heterophylla*)
Lavandula × *intermedia*
Pelargonium
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea latifolia L.
Rosa canina L.
Streptocarpus»

2) Sono soppresse le seguenti voci:

«*Chitalpa tashkinensis* T. S. Elias & Wisura
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn
Pelargonium graveolens L'Hér.».



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sono zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

PARTE A

Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. La provincia di Lecce

2. Comuni situati nella provincia di Brindisi:

Brindisi

Carovigno

Ceglie Messapica

Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

Cellino San Marco

Erchie

Francavilla Fontana

Latiano

Mesagne

Oria

Ostuni

Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154 e da 175 a 222

San Donaci

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Villa Castelli

3. Comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

Carosino

Faggiano


Fragagnano

Grottaglie

Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47 e da 49 a 89

Leporano

Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6 e da 9 a 16



Lizzano	
Manduria	
Martina Franca	Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260
Maruggio	
Monteiasi	
Monteparano	
Pulsano	
Roccaforzata	
San Giorgio Ionico	
San Marzano di San Giuseppe	
Sava	
Taranto	Solo: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293 e da 312 a 318] [Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27] [Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]
Torricella	

PARTE B

Zona infetta in Francia

La zona infetta in Francia comprende la seguente area:


La regione Corsica

PARTE C

Zona infetta in Spagna

La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:

La Comunità autonoma delle Isole Baleari»



ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Varietà di piante specificate non sensibili al rispettivo ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Varietà	Specie di varietà	Sottospecie dell'organismo specificato
Cabernet Sauvignon	<i>Vitis vinifera</i> L.	<i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST 53
Negroamaro	<i>Vitis vinifera</i> L.	<i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST 53
Primitivo	<i>Vitis vinifera</i> L.	<i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST 53»

18CE0454



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2353 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di *Calanus finmarchicus* quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8426]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:


- (1) Il 31 gennaio 2011 la società norvegese Calanus AS ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'olio ottenuto dal crostaceo (zooplancton marino) *Calanus finmarchicus*, raccolto nella zona economica norvegese e nella zona di Jano Mayen, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 21 ottobre 2016 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui conclude che l'olio di *Calanus finmarchicus* soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) L'8 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti sul processo di produzione, sulla stabilità al magazzinaggio e sui dati tossicologici. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus* dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le disposizioni di tale direttiva.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, l'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus* quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare negli integratori alimentari ai livelli massimi di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

L'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus*, autorizzato dalla presente decisione, è denominato «olio di *Calanus finmarchicus* (crostaceo)» sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Calanus AS, Stakkevollv. 65, P.O. Box 2489, 9272 Tromsø, Norvegia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL'OLIO DI CALANUS FINMARCHICUS

Descrizione Il nuovo prodotto alimentare è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) *Calanus finmarchicus*. L'ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri.

Specifiche

Parametro	Valori delle specifiche
Acqua	< 1 %
Esteri di cera	> 85 %
Acidi grassi totali	> 46 %
Acido eicosapentaenoico (EPA)	> 3 %
Acido docosaesaenoico (DHA)	> 4 %
Alcoli grassi totali	> 28 %
Alcole grasso C20: 1 n-9	> 9 %
Alcole grasso C22: 1 n-11	> 12 %
Acidi grassi trans	< 1 %
Esteri di astaxantina	< 0,1 %
Numero di perossidi	< 3 meq. O ₂ /kg




ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELL'OLIO DI CALANUS FINMARCHICUS

Categoria alimentare	Livello massimo
Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE	2,3 g/giorno

18CE0455



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2354 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8470]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/827/CE della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: prodotti da forno; cereali per prima colazione; frutta, noci e miscele di semi, e semi di chia preconfezionati.
- (3) Con lettera del 18 settembre 2015 la Food Safety Authority of Ireland (autorità irlandese per la sicurezza alimentare) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di prodotti alimentari, ossia nei succhi di frutta e nelle miscele di succhi di frutta.
- (4) Il 5 settembre 2016 la società MEGGLE Hrvatska d.o.o. ha trasmesso alle autorità competenti della Croazia una richiesta di ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di alimenti, ossia negli yogurt.
- (5) L'11 gennaio 2017 l'autorità competente della Croazia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui ha concluso che l'ampliamento dell'uso e i livelli massimi di uso proposti dei semi di chia (*Salvia hispanica*) soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 16 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (7) Gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

I semi di chia (*Salvia hispanica*) di cui all'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli yogurt con un tenore massimo di 1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di yogurt (porzione).

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/827/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 dell'11.11.2009, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 21 del 24.1.2013, pag. 34).



Articolo 2

I semi di chia (*Salvia hispanica*) autorizzati dalla presente decisione sono denominati «semi di chia (*Salvia hispanica*)» sull'etichetta dei prodotti alimentari.

Articolo 3

La società MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno polje 34, 31 000 Osijek, Croazia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI SEMI DI CHIA (*SALVIA HISPANICA*)**Descrizione**

La chia (*Salvia hispanica*) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta sono rimossi.


Composizione dei semi di chia (*Salvia hispanica*)

Sostanza secca	91-96 %
Proteine	19-25,6 %
Grassi	28-34 %
Carboidrati ⁽¹⁾	24,6-41,5 %
Fibra grezza ⁽²⁾	20-32 %
Ceneri	4-6 %

⁽¹⁾ I carboidrati comprendono il valore della fibra (UE: CH sono i carboidrati disponibili = zucchero + amido)

⁽²⁾ Per fibra grezza si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.

18CE0456



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2016 la società Ekoidé AB ha presentato all'autorità competente della Svezia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, in qualità di nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 27 febbraio 2017 l'autorità competente della Svezia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunta alla conclusione che i funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, soddisfano i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 2 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) L'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che la denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che il prodotto ha subito nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione del prodotto alimentare deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


I funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D₂ come specificato nell'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo prodotto alimentare.

Articolo 2

La denominazione dei funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D₂ autorizzati dalla presente decisione è «funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV».

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).



Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI FUNGHI (*AGARICUS BISPORUS*) TRATTATI CON RAGGI UV, CON UN TENORE PIÙ ELEVATO DI VITAMINA D₂**Descrizione/definizione**

Funghi (*Agaricus bisporus*) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto ad un trattamento ai raggi UV che consente di ottenere un tenore di vitamina D₂ ≤ 10 µg/100g di peso fresco.

Irraggiamento UVB: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 290 e 320 nm.


Vitamina D₂

Denominazione chimica	(3β,5Z,7E-22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo
Sinonimo	Ergocalciferolo
N. CAS	50-14-6
Peso molecolare	396,65 g/mol

Tenore

Vitamina D₂ nel prodotto finale: 5-10 µg/100g di peso fresco al termine della durata di conservazione.

18CE0457



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2356 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa al riconoscimento della relazione dell'Australia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 agosto 2016 l'Australia ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola in Australia. In Australia le regioni statistiche più vicine alla descrizione delle regioni NUTS2 sono costituite dagli stati. Le emissioni di gas a effetto serra sono state pertanto stimate a livello degli stati australiani.
- (2) Dopo aver esaminato la relazione presentata dall'Australia, la Commissione ritiene che essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/28/CE per permettere a un paese terzo di usare valori tipici per una zona geografica più ridotta (stati australiani) di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della suddetta relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (semi di canola); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola siano inferiori o pari alle emissioni che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e tali emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata dall'Australia a fini di riconoscimento il 22 agosto 2016 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti negli stati australiani equivalenti alle regioni NUTS2 ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione è riportata nell'allegato.


Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche relative al contenuto o alle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 22 agosto 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti in Australia.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola negli stati dell'Australia (t CO₂-eq/t di semi di canola sulla sostanza secca)

Stato	N ₂ O suolo		Residui di coltiva- zione	Fabbricazione		Consumo di combu- stibile	Calcita- zione	Semina	Totale
	Dirette	Indirette		Concime	Pesticida				
<i>Nuovo Galles del Sud</i> (terreno arido)	0,046	0,005	0,115	0,195	0,023	0,079	0,035	0,001	0,500
<i>Nuovo Galles del Sud</i> (terreno irriguo)	0,276	0,123	0,115	0,275	0,006	0,096	0,053	0,001	0,944
Nuovo Galles del Sud	0,051	0,008	0,115	0,197	0,023	0,079	0,036	0,001	0,509
<i>Victoria (terreno arido)</i>	0,026	0,005	0,113	0,192	0,020	0,078	0,035	0,001	0,470
<i>Victoria (terreno irriguo)</i>	0,271	0,121	0,113	0,268	0,005	0,091	0,052	0,001	0,922
Victoria	0,030	0,007	0,113	0,193	0,019	0,078	0,035	0,001	0,476
Queensland	0,076	0,008	0,118	0,188	0,006	0,351	0,034	0,003	0,784
Australia Meridionale	0,013	0,002	0,113	0,184	0,013	0,080	0,034	0,001	0,439
Australia Occidentale	0,013	0,002	0,112	0,237	0,032	0,079	0,034	0,002	0,511
Tasmania	0,270	0,121	0,107	0,265	0,012	0,138	0,052	0,002	0,967

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola negli stati dell'Australia (g CO₂-eq/MJ FAME)

Stato	N ₂ O suolo		Residui di coltiva- zione	Fabbricazione		Consumo di combu- stibile	Calcita- zione	Semina	Totale
	Dirette	Indirette		Concime	Pesticida				
<i>Nuovo Galles del Sud</i> (terreno arido)	1,766	0,192	4,414	7,485	0,883	3,032	1,343	0,038	19
<i>Nuovo Galles del Sud</i> (terreno irriguo)	10,594	4,721	4,414	10,555	0,23	3,685	2,034	0,038	36
Nuovo Galles del Sud	1,958	0,307	4,414	7,561	0,883	3,032	1,382	0,038	20
<i>Victoria (terreno arido)</i>	0,998	0,192	4,337	7,37	0,768	2,994	1,343	0,038	18
<i>Victoria (terreno irriguo)</i>	10,402	4,644	4,337	10,287	0,192	3,493	1,996	0,038	35
Victoria	1,151	0,269	4,337	7,408	0,729	2,994	1,343	0,038	18
Queensland	2,917	0,307	4,529	7,216	0,230	13,472	1,305	0,115	30
Australia Meridionale	0,499	0,077	4,337	7,062	0,499	3,071	1,305	0,038	17
Australia Occidentale	0,499	0,077	4,299	9,097	1,228	3,032	1,305	0,077	20
Tasmania	10,363	4,644	4,107	10,171	0,461	5,297	1,996	0,077	37

18CE0458



**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
dell'8 dicembre 2017,
riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357]**

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 100, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 4, e con l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 68 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE») prevede che sia istituito un sistema di sostegno supplementare per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni che incidono sull'economia degli Stati ACP. Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che le modalità del meccanismo di sostegno figurano nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (2) Il meccanismo attualmente definito nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE deve essere adattato per tener conto delle esigenze delle parti e garantire che l'aiuto sia fornito in modo rapido e flessibile.
- (3) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.
- (6) Nel corso della riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardante gli shock esogeni, che modifica l'allegato II, capitolo 3.
- (7) È opportuno adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il sostegno finanziario fornito ai paesi ACP in caso di instabilità macroeconomica derivante da shock esogeni, previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, è disciplinato dalle disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1. Un sostegno finanziario supplementare può essere mobilitato dalla riserva per imprevisti dell'11° Fondo europeo di sviluppo onde attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione, e salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche minacciate dalla riduzione delle entrate

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



2. A tal fine, i paesi ACP colpiti da shock esogeni trasmettono alla Commissione europea una richiesta di sostegno finanziario che viene esaminata caso per caso in funzione delle necessità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE.

3. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione europea riferisce periodicamente al Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

Le parti contraenti dell'accordo, la Commissione europea e il segretariato ACP vengono informati delle modalità pratiche di applicazione dell'articolo 68.

Articolo 4

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è applicato in conformità della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

K. TAEL

18CE0459



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2017****che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto previsti nell'articolo 25 di tale direttiva. Nell'interesse di un'efficace tutela del cliente, le norme in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere applicate in modo coerente a tutti i nuovi prodotti assicurativi e ai prodotti assicurativi esistenti sottoposti a significativi adeguamenti, a prescindere dal tipo di prodotto e dai requisiti applicabili al punto di vendita. La forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di trattamento, condizioni uniformi sul piano della concorrenza e un livello appropriato di tutela dei consumatori.
- (2) In base ai requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, le misure in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere scelte e applicate in misura proporzionata e adeguata, a seconda della complessità del prodotto e del livello di informazioni pubblicamente disponibili che possono essere ottenute, tenendo conto della natura del prodotto assicurativo e del rischio di pregiudizio per il consumatore ad esso connesso, nonché delle caratteristiche del mercato di riferimento e della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza prodotti assicurativi o del distributore. Per proporzionalità si intende che tali misure dovrebbero essere relativamente semplici per i prodotti diretti e non complessi che sono compatibili con le esigenze e le caratteristiche del mercato al dettaglio di massa, compresi gli attuali prodotti assicurativi non-vita con portata limitata e di facile comprensione. Allo stesso tempo sarebbero opportune misure più rigorose nel caso di prodotti più complessi con elevato rischio di pregiudizio per il consumatore, compresi i prodotti di investimento assicurativi non disciplinati dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97.
- (3) Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo dovrebbe essere considerato come il soggetto che realizza un prodotto assicurativo ove risulti, da un'analisi globale dell'attività dell'intermediario, caso per caso, che esso decide autonomamente sulle caratteristiche essenziali e sugli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresi la copertura, i costi, i rischi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento o di garanzia. Le attività legate al semplice adeguamento degli esistenti prodotti assicurativi, compresi i casi in cui l'intermediario può scegliere tra diverse varianti di un prodotto, diverse clausole contrattuali o opzioni o può concordare con il cliente premi o tariffe scontati, non dovrebbero tuttavia essere considerate come inerenti alla realizzazione poiché in tali casi le decisioni principali sulla progettazione e sullo sviluppo del prodotto vengono prese dall'impresa di assicurazione e non dall'intermediario assicurativo.

¹⁾ GUL 26 del 2.2.2016, pag. 19.



- (4) Quando un prodotto assicurativo viene progettato e sviluppato da un intermediario assicurativo e da un'impresa di assicurazione che agiscono in collaborazione e che possiedono entrambi un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di quel prodotto, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione dovrebbero specificare in un accordo scritto la loro collaborazione e i rispettivi ruoli in modo che le autorità competenti possano vigilare sull'osservanza dei requisiti giuridici vigenti.
- (5) L'individuazione del mercato di riferimento da parte del soggetto che realizza il prodotto assicurativo dovrebbe essere intesa come descrizione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato e dovrebbe servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti. Dovrebbe essere comunque distinta dalla valutazione individuale al punto di vendita per determinare se un prodotto assicurativo soddisfa le esigenze e i bisogni e, se del caso, se un prodotto di investimento assicurativo sia idoneo o adeguato per il cliente individuale o il cliente potenziale.
- (6) Il livello di granularità del mercato di riferimento e i criteri utilizzati per definirlo e determinare l'adeguata strategia di distribuzione dovrebbero essere rilevanti per il prodotto e rendere possibile valutare quali clienti rientrano in detto mercato di riferimento. Per i prodotti più semplici e comuni, il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato in modo meno dettagliato, mentre per i prodotti più complessi o meno comuni il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato in maniera più precisa tenendo conto del maggiore rischio di pregiudizio per il consumatore associato a tali prodotti.
- (7) Per migliorare la tutela del consumatore, in particolare riguardo ai prodotti di investimento assicurativi, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero avere la possibilità di individuare gruppi specifici di clienti per i quali il prodotto assicurativo non è generalmente adeguato.
- (8) Nell'ambito dei meccanismi di governo e controllo del prodotto, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero altresì esaminare adeguatamente i prodotti assicurativi e, laddove rilevante e in particolare per i prodotti di investimento assicurativi, effettuare l'analisi dei possibili scenari, in modo da garantire che il prodotto rispetti, per tutta la durata di vita, le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche individuate per il mercato di riferimento. Ciò dovrebbe includere, in particolare, le valutazioni della performance del prodotto e del profilo di rischio/rendimento. L'obbligo di valutare la performance del prodotto non dovrebbe essere tuttavia inteso come un'interferenza con la libertà del soggetto che realizza il prodotto assicurativo di fissare gli importi dei premi o come un controllo sulle tariffe sotto qualsiasi forma.
- (9) Per garantire informazioni e una consulenza adeguate ai clienti, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero selezionare distributori di prodotti assicurativi in possesso della conoscenza, dell'esperienza e della competenza necessarie per comprendere le caratteristiche di un prodotto assicurativo e il mercato di riferimento individuato. Per la stessa ragione dovrebbero, nel quadro della legislazione nazionale applicabile alla relazione con i distributori di prodotti assicurativi in questione, monitorare ed esaminare su base regolare se il prodotto assicurativo viene distribuito in conformità degli obiettivi dei meccanismi di governo e controllo del prodotto e prendere adeguate misure correttive laddove si accerti il mancato rispetto. Questo non dovrebbe comunque impedire ai distributori di prodotti assicurativi di distribuire prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono a quel mercato di riferimento, purché la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi la conclusione che tali prodotti corrispondono alle esigenze e alle necessità di quei clienti e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati per il cliente.
- (10) Per consentire ai distributori di prodotti assicurativi di comprendere pienamente i prodotti che intendono distribuire affinché possano svolgere le proprie attività di distribuzione nel migliore interesse dei propri clienti, fornendo in particolare una consulenza professionale, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero fornire ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni appropriate su tali prodotti, incluso il processo di approvazione del prodotto, il mercato di riferimento individuato e la strategia di distribuzione suggerita. Per contro, i distributori dovrebbero disporre di meccanismi che consentano loro di ottenere, in maniera efficiente, le informazioni necessarie dai soggetti che realizzano i prodotti assicurativi.
- (11) Il funzionamento efficiente dei requisiti in materia di governo del prodotto richiede che i distributori di prodotti assicurativi informino regolarmente i soggetti che realizzano prodotti assicurativi riguardo alla loro esperienza con il prodotto assicurativo. I distributori di prodotti assicurativi dovrebbero pertanto fornire a detti soggetti i dati necessari alla revisione del prodotto assicurativo e verificare che tali prodotti siano in linea con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti assicurativi.
- (12) Per scongiurare il rischio di pregiudizio per il cliente, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi e i distributori dovrebbero adottare misure adeguate laddove considerino che il prodotto non sia in linea, o eventualmente non lo sia più, con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato.



- (13) Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore assicurativo di adeguarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere in linea con l'entrata in applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/97.
- (14) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è stata sentita ai fini di una consulenza tecnica ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l'adozione, la gestione e il controllo dei meccanismi di governo e di controllo del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli adeguamenti significativi agli esistenti prodotti assicurativi prima che tali prodotti siano immessi sul mercato o distribuiti ai clienti («processo di approvazione del prodotto»), nonché le norme riguardanti i meccanismi di distribuzione del prodotto per detti prodotti assicurativi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti («soggetti che realizzano prodotti assicurativi»), nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti assicurativi che non realizzano in proprio.

Articolo 3

Realizzazione di prodotti assicurativi

1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi laddove un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato.
2. Un ruolo decisionale viene assunto in particolare laddove gli intermediari assicurativi determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di garanzia, che non sono sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo.
3. La personalizzazione e l'adeguamento dei prodotti assicurativi esistenti nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa per i clienti individuali, nonché la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientrano nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi.
4. Un intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione che siano entrambi soggetti che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento delegato firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti per detti soggetti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽²⁾ La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, EIOPA -17/048, 1 febbraio 2017, è disponibile qui: <https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf>



CAPO II

REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I SOGGETTI CHE REALIZZANO I PRODOTTI ASSICURATIVI*Articolo 4***Processo di approvazione del prodotto**

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano, gestiscono e controllano il processo di approvazione di un prodotto per i nuovi prodotti assicurativi e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente. Tale processo contiene le misure e le procedure per la progettazione, il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché per azioni correttive relative ai prodotti assicurativi che generano un pregiudizio ai clienti. Le misure e le procedure sono proporzionate al livello di complessità e ai rischi correlati ai prodotti nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza prodotti assicurativi.
2. Il processo di approvazione del prodotto viene definito in un documento scritto («politica in materia di governo e di controllo del prodotto») che è reso disponibile al personale addetto.
3. Il processo di approvazione del prodotto:
 - a) garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri seguenti:
 - i) tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti;
 - ii) non arrechi danno ai clienti;
 - iii) impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente;
 - b) supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse.
4. L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la realizzazione di detti prodotti svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione del processo di approvazione del prodotto;
 - b) verifica di continuo la conformità interna rispetto a tale processo.
5. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che incaricano un terzo di progettare i prodotti per conto loro restano pienamente responsabili della conformità rispetto al processo di approvazione del prodotto.
6. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi rivedono regolarmente il loro processo di approvazione del prodotto per garantire che tale processo sia ancora valido e aggiornato. Detti soggetti modificano il processo di approvazione del prodotto laddove risulti necessario.

*Articolo 5***Mercato di riferimento**

1. Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo.
2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili generalmente con il prodotto assicurativo.
3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria.
4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento.



*Articolo 6***Test del prodotto**

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche individuati per il mercato di riferimento nell'arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo, della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi.
2. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento.

*Articolo 7***Monitoraggio e revisione del prodotto**

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Gli stessi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivano a clienti che si trovano all'esterno di tale mercato.
2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato.
3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi che individuano, nel corso della durata di vita di un prodotto assicurativo, eventuali circostanze correlate a tale prodotto suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente detentore di tale prodotto adottano misure appropriate per attenuare la situazione ed evitare l'ulteriore ripetersi di eventi negativi. Detti soggetti informano immediatamente i distributori di prodotti assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa.

*Articolo 8***Canali di distribuzione**

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi selezionano attentamente canali di distribuzione adeguati per il mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti assicurativi pertinenti.
2. Detti soggetti forniscono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni adeguate sui prodotti assicurativi, sul mercato di riferimento individuato e sulla strategia di distribuzione suggerita, compresi i dati sugli elementi e sulle caratteristiche principali dei prodotti assicurativi, sui rischi e i costi, inclusi i costi impliciti, nonché qualunque circostanza che possa causare un conflitto di interesse a discapito del cliente. Le informazioni sono chiare, complete e aggiornate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:
 - a) comprendere i prodotti assicurativi;
 - b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi;
 - c) individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non siano compatibili con il prodotto assicurativo;
 - d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto nell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.
4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano le misure appropriate per monitorare che i distributori di prodotti assicurativi agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto di detti soggetti. Tali soggetti verificano su base regolare se i prodotti assicurativi siano distribuiti nei mercati di riferimento individuati. Tale obbligo di monitoraggio non si estende ai requisiti normativi generali a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per clienti individuali. Le attività di monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione.



5. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che ritengono che la distribuzione dei loro prodotti non sia conforme agli obiettivi del loro processo di approvazione del prodotto adottano appropriate azioni correttive.

Articolo 9

Documentazione

Le azioni pertinenti adottate dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi in relazione al loro processo di approvazione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

CAPO III

REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Articolo 10

Meccanismi di distribuzione del prodotto

1. I distributori di prodotti assicurativi dispongono di meccanismi di distribuzione del prodotto comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e per comprendere pienamente tali prodotti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti, nonché della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente del distributore.

I distributori di prodotti assicurativi definiscono i meccanismi di distribuzione del prodotto in un documento scritto e lo rendono disponibile al personale addetto.

2. I meccanismi di distribuzione del prodotto:

- a) mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;
- b) supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;
- c) garantiscono che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenuti in considerazione.

3. I meccanismi di distribuzione del prodotto garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi ottengano dal soggetto che realizza tali prodotti le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Qualunque strategia di distribuzione specifica definita o applicata dai distributori di prodotti assicurativi è conforme alla strategia di distribuzione definita e al mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti assicurativi.

5. L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la distribuzione assicurativa approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione dei meccanismi di distribuzione del prodotto e verifica la conformità interna agli stessi.

6. I distributori di prodotti assicurativi rivedono regolarmente i loro meccanismi di distribuzione del prodotto per garantire che gli stessi siano ancora validi e aggiornati. Detti distributori modificano, se del caso, i meccanismi di distribuzione del prodotto. I distributori di prodotti assicurativi che hanno definito o applicano una specifica strategia di distribuzione modificano, se del caso, tale strategia, in considerazione del risultato della revisione dei meccanismi di distribuzione del prodotto. Al momento di rivedere i loro meccanismi di distribuzione del prodotto, i distributori di prodotti assicurativi verificano che i prodotti assicurativi siano distribuiti sul mercato di riferimento individuato.


I distributori di prodotti assicurativi determinano intervalli appropriati per la revisione regolare dei loro meccanismi di distribuzione del prodotto, tenendo conto della dimensione, della portata e della complessità dei diversi prodotti assicurativi interessati.

Per supportare i controlli del prodotto eseguiti dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, i distributori di prodotti assicurativi forniscono ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, su richiesta, le informazioni sulle vendite pertinenti, incluse, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del prodotto.

Articolo 11

Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi

I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.



*Articolo 12***Documentazione**

Le azioni pertinenti adottate dai distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro meccanismi di distribuzione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0460



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2017

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 prevede un insieme di norme specifiche riguardanti i prodotti di investimento assicurativi, oltre alle norme di comportamento valide per tutti i prodotti assicurativi.
- (2) La direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente i criteri e i dettagli pratici ai fini dell'applicazione di tale specifico insieme di norme. Le deleghe pertinenti riguardano le norme sui conflitti di interesse, sugli incentivi e sulla valutazione dell'idoneità e adeguatezza. Per assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni adottate sulla base di tali deleghe e per garantire che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, nonché gli investitori, abbiano una comprensione complessiva e possano accedere facilmente a tali disposizioni, è auspicabile includere tali disposizioni in un unico atto giuridico. La forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di trattamento, condizioni uniformi di concorrenza e un livello adeguato di tutela dei consumatori.
- (3) Le circostanze e le situazioni da considerare per stabilire i tipi di conflitti di interesse che possono arrecare danno agli interessi dei consumatori o dei potenziali consumatori dovrebbero comprendere i casi in cui è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a discapito del cliente. Tuttavia, in tali situazioni, non sarebbe sufficiente che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possa conseguire un vantaggio se questo non causa specificamente una ripercussione negativa per il cliente, o che un cliente nei confronti del quale l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia degli obblighi possa realizzare un guadagno o evitare una perdita senza che si verifichi contestualmente una ripercussione negativa su un altro cliente analogo.
- (4) Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di tutela dei consumatori, le misure organizzative e le procedure per gestire i conflitti di interesse dovrebbero essere adattate con attenzione alla dimensione e alle attività dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e del gruppo a cui questi appartengono, nonché al rischio di nuocere agli interessi del cliente. Dovrebbe essere redatta una lista non esaustiva delle possibili misure e procedure, al fine di fornire un orientamento agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per quanto riguarda le misure e le procedure che dovrebbero essere normalmente prese in considerazione per gestire i conflitti di interesse. A causa della varietà di modelli di business, le misure e le procedure proposte potrebbero non essere pertinenti per tutti gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione. In particolare, potrebbero non essere adeguate per gli intermediari assicurativi di piccole dimensioni e il loro ridotto ambito operativo. In tali casi, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione dovrebbero essere in grado di adottare misure e procedure alternative più adatte ad assicurare, nella loro situazione specifica, che le attività di distribuzione vengano eseguite nel migliore interesse del cliente.
- (5) Se è vero che la comunicazione di eventuali conflitti di interesse specifici è obbligatoria ai sensi della direttiva (UE) 2016/97, tale misura dovrebbe essere utilizzata come ultima risorsa solo nei casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, di poter evitare i rischi di ledere gli interessi del cliente, poiché l'eccessivo affidamento alla comunicazione di informazioni può determinare la mancanza di un'efficace tutela degli interessi del cliente. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un intermediario assicurativo o di un'impresa di assicurazione non può esentarli dall'obbligo di mantenere e attuare le disposizioni organizzative e amministrative, che sono il mezzo più efficace per evitare di nuocere ai clienti.

⁽¹⁾ GUL 26 del 2.2.2016, pag. 19.



- (6) Per agevolare l'attuazione pratica delle norme stabilite dalla direttiva, i criteri per la valutazione degli incentivi corrisposti o percepiti dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione dovrebbero essere definiti più nel dettaglio. A tale fine, dovrebbe essere fornita come orientamento una lista di criteri considerati rilevanti per la valutazione di una possibile ripercussione negativa sulla qualità del servizio al cliente, al fine di assicurare un adeguato livello di tutela del cliente.
- (7) La valutazione dell'idoneità definita all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 e la valutazione dell'adeguatezza definita all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva non solo hanno un oggetto diverso per quanto riguarda le attività di distribuzione a cui si riferiscono, ma hanno anche funzioni e caratteristiche diverse. Per tale motivo è necessario precisare chiaramente gli standard e i requisiti da rispettare per ottenere le informazioni richieste per ciascuna di tali valutazioni e per svolgere le valutazioni. Inoltre, dovrebbe essere fatta chiarezza sul fatto che le valutazioni di idoneità e adeguatezza non pregiudicano l'obbligo, per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione, di precisare le richieste e le esigenze di un determinato cliente prima della conclusione di qualsiasi contratto e sulla base delle informazioni ottenute da tale cliente.
- (8) La valutazione dell'idoneità dovrebbe essere svolta non solo in relazione alle raccomandazioni di acquistare un prodotto di investimento assicurativo, ma per quanto riguarda tutte le raccomandazioni personali fornite durante la vita del prodotto, perché tali situazioni potrebbero presupporre una consulenza sulle transazioni finanziarie che dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita della conoscenza, dell'esperienza e della situazione finanziaria del singolo cliente. La necessità di una valutazione dell'idoneità è particolarmente sentita per quanto riguarda le decisioni di cambiare attività di investimento sottostanti o di conservare o vendere un prodotto di investimento assicurativo.
- (9) Poiché l'esposizione dei prodotti di investimento assicurativi al mercato dipende in gran misura dalla scelta delle attività di investimento sottostanti, un tale prodotto può non essere adatto al cliente o al potenziale cliente a causa dei rischi che tali attività comportano, del tipo di caratteristiche del prodotto o della frequenza nel cambiamento delle attività di investimento sottostanti. Potrebbe anche non essere adatto laddove il risultato sia un portafoglio non adeguato di investimenti sottostanti.
- (10) Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero continuare a essere responsabili della conduzione di valutazioni dell'idoneità laddove la consulenza su prodotti di investimento assicurativi viene fornita in toto o in parte attraverso un sistema automatico o semiautomatico, visto che tali sistemi forniscono raccomandazioni personali di investimento che dovrebbero basarsi su detta valutazione.
- (11) Per assicurare un adeguato livello di consulenza riguardo allo sviluppo a lungo termine del prodotto, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione dovrebbero includere nella dichiarazione di idoneità, e portare all'attenzione del cliente, le informazioni sulla probabilità che i prodotti di investimento assicurativi raccomandati necessitino che il cliente chieda una revisione periodica relativa alla loro situazione.
- (12) Poiché di principio la valutazione dell'adeguatezza deve essere eseguita in ogni caso quando i prodotti di investimento assicurativi vengono venduti senza consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero effettuare tale valutazione in tutte le situazioni in cui, in conformità alle norme applicabili del diritto nazionale, il cliente richiede una vendita senza consulenza e laddove non vengono soddisfatte le condizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97. Nei casi in cui una valutazione dell'idoneità non possa essere effettuata perché mancano le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente e sui suoi obiettivi di investimento, il cliente ha la possibilità di accettare, in conformità alle norme applicabili del diritto nazionale, che si proceda alla conclusione del contratto nella forma di vendita senza consulenza. Tuttavia, al fine di essere certi che il cliente possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che la situazione comporta, in tali situazioni è opportuna una valutazione dell'adeguatezza, salvo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97.
- (13) Per le finalità di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97, è necessario stabilire i criteri per poter valutare se un prodotto di investimento assicurativo che non soddisfa le condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2016/97 possa comunque essere considerato un prodotto non complesso. In tale contesto, la fornitura di garanzie può rivestire una grande importanza. Se un prodotto di investimento assicurativo fornisce una garanzia alla scadenza, che copre almeno l'importo totale corrisposto dal cliente, esclusi i costi legittimi, tale garanzia limita in modo significativo la misura in cui il cliente viene esposto alle fluttuazioni di mercato. Per tale motivo è giustificabile considerare tale prodotto, salvo ulteriori condizioni, un prodotto non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97.



- (14) La direttiva (UE) 2016/97 mira tuttavia a un'armonizzazione minima e pertanto non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione. Qualsiasi disposizione adottata dalla Commissione, con la finalità di precisare ulteriormente i requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, dovrebbe quindi essere concepita in modo da consentire agli Stati membri di mantenere disposizioni più severe nel proprio diritto nazionale.
- (15) Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore assicurativo di adeguarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere in linea con l'entrata in applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/97.
- (16) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è stata sentita ai fini di una consulenza tecnica ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi svolta da intermediari assicurativi o da imprese di assicurazione.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «soggetto rilevante» in relazione a un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione:
- a) un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o dell'impresa, laddove applicabile;
 - b) un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;
 - c) una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi;
- (2) «incentivo»: qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;
- (3) «schema di incentivazione»: un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽²⁾ La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, EIOPA-17/048, 1 febbraio 2017, è disponibile qui: <https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf>



CAPO II

CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI

Articolo 3

Identificazione dei conflitti di interesse

1. Al fine di identificare, in conformità dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

- a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;
- b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro.

2. Al fine della valutazione a norma del paragrafo 1, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti:

- a) è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Articolo 4

Politica sui conflitti di interesse

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività.

Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sia membro di un gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è o dovrebbe essere informato/a, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del gruppo.


2. La politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:

- a) in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.

Articolo 5

Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse

1. Le procedure e le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono adeguate alla dimensione e alle attività svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, a quelle del gruppo a cui possano eventualmente appartenere e al rischio di ledere gli interessi del cliente.



Le procedure da seguire e le misure da adottare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), includono, se appropriato, quanto segue:

- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione;
- c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa vengono svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente;
- e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività di distribuzione assicurativa distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- f) una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono.

2. Quando gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione possono dimostrare che le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 non sono adeguate per assicurare che le attività di distribuzione assicurativa siano svolte nel migliore interesse del cliente e che non siano influenzate dai conflitti di interesse dell'intermediario assicurativo, dell'impresa di assicurazione o di un altro cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure e procedure alternative adeguate a tal fine.

Articolo 6

Comunicazione

1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione evitano di fare eccessivo affidamento sulla comunicazione al fine di assicurare che la comunicazione ai clienti, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, sia l'ultima risorsa, da utilizzare solo laddove le disposizioni organizzative e amministrative efficaci stabilite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire i conflitti di interesse, in conformità all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente.


2. Ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono quanto segue:

- a) forniscono una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;
- b) spiegano il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;
- c) spiegano al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;
- d) indicano chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Articolo 7

Riesame e conservazione dei dati

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano e riesaminano periodicamente, almeno con cadenza annuale, la politica sui conflitti di interesse definita in conformità all'articolo 4 e adottano tutte le misure adeguate per colmare le eventuali lacune.



2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione tengono e aggiornano regolarmente il registro delle situazioni in cui è insorto o, in caso di servizi o attività in corso, possa insorgere un conflitto di interesse che implica il rischio di ledere gli interessi di un cliente.

L'alta dirigenza dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione riceve frequentemente e, almeno con cadenza annuale, relazioni scritte sulle situazioni di cui al primo comma.

Articolo 8

Valutazione di incentivi e schemi di incentivazione

1. Si considera che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. Al fine di valutare se un incentivo o uno schema di incentivazione possa avere una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono un'analisi complessiva che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti che possono aumentare o diminuire il rischio di tale ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, e qualsiasi misura organizzativa adottata dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione per evitare il rischio di una ripercussione negativa.

In particolare, essi considerano i criteri che seguono:

- a) se un incentivo o uno schema di incentivazione possa indurre l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ad offrire o raccomandare un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che l'intermediario o l'impresa sia in grado di offrire un prodotto o servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
- b) se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi adeguati, che riflettono quanto previsto dai regolamenti applicabili, la qualità dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente;
- c) il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti;
- d) se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
- e) l'esistenza di un meccanismo adeguato per richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
- f) l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.

CAPO III

VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E DELL'ADEGUATEZZA

SEZIONE 1

Valutazione dell'idoneità


Articolo 9

Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità

1. Al fine di fornire una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono l'entità delle informazioni da raccogliere presso il cliente o potenziale cliente in considerazione di tutte le caratteristiche della consulenza da fornire al cliente o potenziale cliente.

2. Fatto salvo che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze del cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione ricevono dai clienti o potenziali clienti le informazioni che consentono loro di capire i fatti essenziali relativi al cliente o potenziale cliente, e di avere una base ragionevole per stabilire che la propria raccomandazione personale al cliente o potenziale cliente soddisfa tutti i criteri che seguono:

- a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la tolleranza di rischio di tale soggetto;



- b) corrisponde alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, compresa la sua capacità di sostenere perdite;
- c) è di natura tale per cui il cliente o potenziale cliente possiede la conoscenza e l'esperienza necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio.
3. Le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, includono, laddove rilevante, dati riguardanti la fonte e la consistenza del reddito regolare, le attività, incluse le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. Il livello di informazioni raccolto è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.
4. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, includono, laddove rilevante, i dati sulla durata dell'investimento che il cliente o potenziale cliente desidera mantenere, sulle sue preferenze riguardo al rischio da assumere, sul suo profilo di rischio e sulle finalità dell'investimento. Il livello di informazioni raccolto è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.
5. Se non ottiene le informazioni previste dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non fornisce consulenza sui prodotti di investimento assicurativi al cliente o al potenziale cliente.
6. Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente.
7. Se viene fornita una consulenza che implica il cambiamento delle attività di investimento sottostanti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione raccolgono le informazioni necessarie sulle attività di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate, e svolgono un'analisi dei costi e dei benefici attesi da tale cambiamento, in modo da essere ragionevolmente in grado di provare che i benefici attesi dal trasferimento sono superiori ai costi.

Articolo 10

Affidabilità delle informazioni


Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti e potenziali clienti, ai fini della valutazione dell'idoneità, siano affidabili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
- b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di valutazione del profilo di rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;
- c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano comprensibili ai clienti e in grado di riflettere in modo accurato gli obiettivi e le necessità del cliente, nonché di fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell'idoneità;
- d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.

Articolo 11

Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non creano ambiguità o confusione riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informano i clienti, in modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine di agire nel migliore interesse del cliente.



Articolo 12

Consulenza automatizzata

La responsabilità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nello svolgimento della valutazione dell'idoneità in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 non può ridursi per il fatto che la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi viene fornita completamente o in parte da un sistema automatico o semiautomatico.

Articolo 13

Assicurazione collettiva

Riguardo all'assicurazione collettiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fissa e attua una politica che indica il soggetto che deve essere sottoposto alla valutazione dell'idoneità, nel caso in cui un contratto di assicurazione venga concluso per conto di un gruppo di membri e ciascun singolo membro non possa decidere individualmente se aderire o meno. Una tale politica contiene anche le regole che stabiliscono le modalità di realizzazione di tale valutazione, in particolare presso chi devono essere raccolte le informazioni sulle conoscenze e l'esperienza, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento.

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione registra la politica così come definita in conformità al primo comma.

Articolo 14

Dichiarazione di idoneità

1. Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono una dichiarazione al cliente (dichiarazione di idoneità) che include:

- a) uno schema della consulenza fornita;
- b) le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa:
 - i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
 - ii) la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite;
 - iii) le conoscenze e l'esperienza del cliente.

2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione portano all'attenzione dei clienti, includendole nella dichiarazione di idoneità, le informazioni sulla probabilità che il cliente debba chiedere periodicamente la revisione della situazione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati.

3. Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia informato il cliente del fatto che svolgerà una valutazione periodica dell'idoneità, le dichiarazioni successive allo stabilimento del servizio iniziale possono limitarsi a modifiche di servizi o di attività di investimento sottostanti, e/o delle circostanze del cliente senza ripetizione di tutti i dettagli contenuti nella prima dichiarazione.

4. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono una valutazione periodica di idoneità rivedono l'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati con cadenza almeno annuale e nel migliore interesse dei propri clienti. La frequenza di tale valutazione aumenta a seconda delle caratteristiche del cliente, come ad esempio la sua tolleranza al rischio e la natura del prodotto di investimento assicurativo raccomandato.


SEZIONE 2

Valutazione dell'adeguatezza

Articolo 15

Procedura di valutazione

Fatto salvo che, in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le necessità del cliente, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono se il cliente possiede le conoscenze e l'esperienza necessarie al fine di comprendere i rischi che implica il servizio o prodotto proposto o richiesto al momento della valutazione dell'adeguatezza del servizio o prodotto assicurativo distribuito in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.



Articolo 16

Prodotti di investimento assicurativi non complessi

Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfatti tutti i criteri che seguono:

- a) include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi;
- b) non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out del prodotto di investimento assicurativo;
- c) prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente;
- d) non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione;
- e) non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza

Articolo 17

Informazioni da ottenere dal cliente

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97, le informazioni che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono ottenere riguardo alle conoscenze e all'esperienza del cliente o del potenziale cliente nel campo di investimento pertinente includono, laddove rilevanti, gli elementi seguenti, a seconda del tipo di cliente e della natura, tipologia e complessità del prodotto o servizio offerto o richiesto, nonché dei relativi rischi:

- a) le tipologie di servizio, transazione, prodotto di investimento assicurativo o strumento finanziario con cui il cliente o il potenziale cliente ha familiarità;
- b) la natura, il numero, il valore e la frequenza delle transazioni del cliente o del potenziale cliente in prodotti di investimento assicurativi o in strumenti finanziari e il periodo nel quale sono state effettuate;
- c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.

2. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97.

3. Laddove le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2016/97 siano già state ottenute in conformità all'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non le richiedono nuovamente al cliente.


4. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è autorizzato a fare affidamento sulle informazioni fornite dai propri clienti o potenziali clienti salvo qualora sia consapevole, o dovrebbe esserlo, che le informazioni sono chiaramente non aggiornate, imprecise o incomplete.

Articolo 18

Relazione periodica

1. Fatto salvo l'articolo 185 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente una relazione periodica, su supporto durevole, dei servizi forniti e delle transazioni effettuate per conto del cliente.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).



2. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 fornisce un resoconto imparziale e obiettivo dei servizi forniti e delle transazioni intraprese per conto di tale cliente nel corso del periodo di riferimento e include, laddove rilevante, le spese totali associate a questi servizi e transazioni, nonché il valore di ciascuna attività di investimento sottostante.
3. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 viene fornita almeno con frequenza annuale.

Articolo 19

Conservazione delle registrazioni

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione conservano le registrazioni delle valutazioni di idoneità e adeguatezza effettuate in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97. Le registrazioni includono le informazioni ottenute dal cliente e qualsiasi documento concordato con il cliente, inclusi i documenti che stabiliscono i diritti delle parti e gli altri termini sulla base dei quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà i servizi al cliente. Tali registrazioni vengono conservate almeno per tutto il tempo in cui sussiste la relazione tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente.
2. Nel caso di una valutazione di idoneità svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre:
 - a) il risultato della valutazione dell'idoneità;
 - b) la raccomandazione fatta al cliente e la dichiarazione fornita in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - c) le eventuali modifiche apportate dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione rispetto alla valutazione di idoneità, in particolare eventuali modifiche della tolleranza al rischio del cliente;
 - d) eventuali modifiche delle attività di investimento sottostanti.
3. Nel caso di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre:
 - a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
 - b) eventuali avvertenze al cliente laddove il prodotto di investimento assicurativo sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto;
 - c) eventuali avvertenze al cliente laddove il cliente non abbia fornito informazioni sufficienti per mettere in condizione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto.
4. Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta la memorizzazione delle informazioni in modo tale che siano accessibili all'autorità competente per futura consultazione. L'autorità competente è in grado di accedere facilmente a tali informazioni per poter ricostruire ogni elemento in modo chiaro e accurato e per identificare velocemente eventuali modifiche, correzioni o altri cambiamenti, nonché i contenuti delle registrazioni anteriori a tali modifiche.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G.U.L. 119 del 4.5.2016, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0461



REGOLAMENTO (UE) 2017/2360 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nella 41ª riunione annuale del 2017, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019) stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (5) Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (6) Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.
- (7) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015. Per la pesca del rombo chiodato, l'obbligo di sbarco di cui allo stesso articolo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (8) L'uso delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
- (9) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (10) È opportuno adottare ulteriori misure correttive per gli stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione di tali stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione degli stock di rombo chiodato.
- (11) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione applicabile.
- (12) Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero interessate siano aperte dal 1° gennaio 2018. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca assegnate per il 2018 ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per taluni stock ittici nel Mar Nero:

- a) rombo chiodato (*Psetta maxima*);
b) spratto (*Sprattus sprattus*).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
b) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).



- d) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- e) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
- f) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- g) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
2. Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, quale che sia la loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. KIISLER

—




ALLEGATO

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero (TUR/F3742C)
Bulgaria	57		
Romania	57		
Unione	114 (*)		
TAC	644		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2018 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50		
Romania	3 442,50		
Unione	11 475		
TAC	Non pertinente/non concordato		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Contingente analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

18CE0462



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2361 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 2017****relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) Il sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato, stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione ⁽²⁾, era basato su una metodologia semplificata e riguardava solo un numero limitato di entità, ossia le entità considerate significative dalla Banca centrale europea (BCE) («entità significative»). Tale sistema provvisorio era stato introdotto al fine di garantire finanziamenti sufficienti a istituire il Comitato, riducendo nel contempo al minimo il carico amministrativo del Comitato stesso, che allora disponeva solo di una struttura e di una capacità operativa limitate. Il sistema provvisorio avrebbe dovuto applicarsi fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di un sistema definitivo per stabilire e raccogliere i contributi alle spese amministrative.
- (2) Poiché il Comitato ha acquisito una struttura e una capacità operativa più stabili, è ora opportuno istituire il sistema definitivo di contributi annuali alle spese amministrative del Comitato. È opportuno che un sistema definitivo sostituisca il sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014.
- (3) È opportuno che in base a tale sistema definitivo siano stabiliti e raccolti contributi amministrativi provenienti non solo dalle entità significative, ma da tutte le entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico. È opportuno che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento di tali entità all'interno degli Stati membri partecipanti, poiché tutte le filiazioni di un gruppo all'interno del perimetro di consolidamento rientrano nell'ambito di applicazione dei poteri decisionali del Comitato quando quest'ultimo adotta piani di risoluzione di gruppo, valuta la possibilità di risoluzione dei gruppi e adotta decisioni di risoluzione per i gruppi. L'esercizio di tali compiti comporta spese per il Comitato ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni e dei dati relativi a ciascuna filiazione compresa all'interno del perimetro di consolidamento. È opportuno che tali spese, essendo correlate ai servizi forniti dal Comitato alle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico, siano pagate da tali entità, e che pertanto i contributi amministrativi siano calcolati sulla base dei conti consolidati delle stesse al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, e che sia calcolato un solo contributo per gruppo.
- (4) A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato è tenuto a stabilire e raccogliere contributi, nonché a garantire che siano versati pienamente e tempestivamente. Al fine di consentire al Comitato di soddisfare tali prescrizioni, è opportuno garantire un sistema efficace per raccogliere i contributi amministrativi dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Tali enti ed entità sono già soggetti a numerosi obblighi di comunicazione definiti nella normativa dell'Unione. Più specificamente, a norma del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea ⁽³⁾ la BCE raccoglie dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza. I dati raccolti in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 possono essere usati in misura significativa ai fini del calcolo dei contributi amministrativi per il Comitato. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze previste da tale regolamento, e in particolare a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Risulta più efficace chiedere alla BCE di trasmettere al Comitato i dati da essa ricevuti e verificati nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾, piuttosto che generare un doppio onere di comunicazione per

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).



gli enti e le entità in questione. La condivisione di dati tra la BCE e il Comitato consentirebbe inoltre di evitare un doppio procedimento di verifica dei dati da parte del Comitato, e si basa sull'obbligo in capo al Comitato e alla BCE di cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze a norma del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualsiasi doppio procedimento di comunicazione o verifica dei dati comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi per il calcolo e la raccolta dei contributi, dando luogo a un sistema meno efficiente. Di conseguenza, nel quadro dell'obbligo di cooperazione, è opportuno che la BCE sia tenuta a trasmettere al Comitato i dati ricevuti dagli enti e dalle entità in questione ai fini del calcolo dei contributi per il Comitato. È opportuno che il Comitato si basi il più possibile sui dati raccolti dalla BCE e che pertanto abbia accesso ai suddetti dati nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

- (5) È opportuno che la ripartizione dei contributi rifletta la differenza tra il carico di lavoro e le relative spese per le entità sottoposte alla responsabilità diretta del Comitato e il carico di lavoro e le relative spese per quelle sottoposte alla responsabilità delle autorità di risoluzione nazionali. È opportuno pertanto che il presente regolamento definisca come debbano essere suddivisi i contributi tra tali due categorie di entità. È inoltre opportuno che, all'interno di tali due categorie, il sistema definitivo stabilito dal presente regolamento imponga alle entità di contribuire in misura proporzionale al fabbisogno di risorse da queste singolarmente imposto al Comitato, secondo un'approssimazione basata su dati osservabili.
- (6) Al fine di garantire certezza, tanto al Comitato quanto alle entità interessate, sulle modalità di adeguamento dei contributi individuali annuali nel caso di un errore di calcolo o di cambiamenti nei dati alla base, è opportuno che il presente regolamento fissi norme specifiche a tale riguardo. È opportuno che il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo dei contributi annuali, sia tenuto a rettificare tale errore, e che tale obbligo si applichi agli errori dovuti a una scorretta applicazione da parte del Comitato della metodologia di calcolo dei contributi individuali annuali. In tali casi è opportuno modificare tutti i contributi. È opportuno invece che i casi in cui i dati utilizzati per il calcolo dei contributi individuali annuali sono scorretti o hanno subito cambiamenti in un momento successivo al calcolo non siano considerati alla stregua di errori di calcolo e che siano pertanto gestiti diversamente. In detti casi è opportuno modificare esclusivamente i contributi delle entità i cui dati erano scorretti o avevano subito cambiamenti.
- (7) In conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno che l'avviso di pagamento del contributo e ogni ulteriore comunicazione del Comitato siano redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'ente destinatario è stabilito.
- (8) È opportuno che i pagamenti dei contributi annuali possano essere oggetto di esecuzione forzata e che si applichino interessi di mora nei casi di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, al fine di garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.
- (9) È opportuno che i contributi delle entità significative sottoposte al sistema provvisorio siano riesaminati sulla base degli importi già versati dalle stesse in base a tale sistema provvisorio, e che l'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo sia saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio.
- (10) Poiché il presente regolamento introduce il sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato, il regolamento relativo al sistema provvisorio non è più necessario ed è opportuno che sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme atte a definire:

1. il sistema definitivo per il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («il Comitato») dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. il modo in cui i contributi devono essere pagati;

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).



3. le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo volte ad assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
4. la metodologia per il ricalcolo e l'adeguamento dei contributi dovuti per il periodo provvisorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. «contributo annuale»: il contributo che deve essere raccolto dal Comitato per un determinato esercizio finanziario a norma del presente regolamento, al fine di coprire le spese amministrative del Comitato;
3. «soggetto obbligato al pagamento del contributo»: il soggetto obbligato al pagamento definito a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 ai fini della riscossione del contributo per le attività di vigilanza e rientrate nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
4. «periodo provvisorio»: periodo che decorre dal 19 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Determinazione dell'importo totale dei contributi annuali da raccogliere


L'importo totale dei contributi annuali da raccogliere per un dato esercizio finanziario è calcolato sulla base della parte I del bilancio adottato dal Comitato per tale esercizio finanziario in conformità dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014, adeguata secondo il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati pubblicati i conti definitivi a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, di tale regolamento.

Il Comitato stabilisce l'importo totale dei contributi annuali in modo che la parte I del bilancio del Comitato sia in pareggio.

Articolo 4

Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali

1. L'importo totale da raccogliere in conformità dell'articolo 3 è ripartito nel modo seguente:
 - a) il 95 % in capo alle entità e ai gruppi seguenti:
 - i) entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
 - ii) entità e gruppi nei confronti dei quali il Comitato ha deciso di esercitare i poteri previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) entità e gruppi in relazione ai quali gli Stati membri partecipanti hanno deciso a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 che il Comitato eserciti i poteri e le responsabilità ad esso conferiti da tale regolamento;
 - b) il 5 % in capo alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Fermo restando l'articolo 7, il Comitato assegna le entità e i gruppi a una delle due categorie di cui al paragrafo 1 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.



3. Qualora un'entità rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), tutte le entità facenti parte dello stesso gruppo sono assegnate alla stessa categoria.
4. Ogni anno il Comitato presenta una relazione alla Commissione in merito all'adeguatezza della ripartizione stabilita al paragrafo 1, alla luce dei cambiamenti nella composizione delle due categorie di entità e gruppi.

Articolo 5

Calcolo dei contributi individuali annuali


1. Il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per ciascun esercizio finanziario sulla base dei dati ricevuti in conformità dell'articolo 6 e dell'importo totale dei contributi annuali stabilito in conformità dell'articolo 3.
2. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali il Comitato applica le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1163/2014.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 si intende per
 - a) «contributo annuale per le attività di vigilanza»: il contributo individuale annuale;
 - b) «soggetto vigilato significativo» o «gruppo vigilato significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - c) «soggetto vigilato meno significativo» o «gruppo vigilato meno significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
 - d) «soggetto vigilato» o «gruppo vigilato»: qualsiasi entità o gruppo;
 - e) «soggetto obbligato al pagamento»: il soggetto obbligato al pagamento del contributo.
4. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 facenti parte dello stesso gruppo è calcolato come un unico contributo.
5. Il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo del contributo individuale annuale, rettifica l'errore ricalcolando il contributo individuale annuale di ciascuna entità interessata. Il Comitato salda/compensa l'eventuale differenza tra il contributo individuale annuale versato e l'importo ricalcolato aumentando o diminuendo il contributo individuale annuale calcolato nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo.

Non si effettua tuttavia alcun ricalcolo nei casi in cui il Comitato viene a conoscenza dell'errore oltre cinque anni dopo la fine dell'esercizio finanziario durante il quale l'errore è stato commesso.

Articolo 6

Dati necessari per il calcolo dei contributi individuali annuali

1. Ogni anno, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE e utilizzati per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014.
2. I dati comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo definito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 in relazione ai contributi per le attività di vigilanza;
 - b) i fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1163/2014;
 - c) l'indicazione del fatto che un soggetto obbligato al pagamento del contributo è o non è significativo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, oppure è o non è un'entità o un gruppo nei confronti dei quali la BCE ha deciso, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri;




- d) eventuali dati determinati dalla BCE in assenza di comunicazioni da parte di un soggetto obbligato al pagamento del contributo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014;
- e) la data di validità alla base del calcolo del contributo del singolo soggetto obbligato al pagamento del contributo, che determina il lasso di tempo in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo era soggetto al contributo per le attività di vigilanza, nonché l'eventuale cambiamento della qualificazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 in tale periodo di contribuzione.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera a), l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo comprendono qualsiasi dato personale ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ che sia stato raccolto dalla BCE ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1163/2014 e che sia necessario per l'esecuzione da parte del Comitato dei compiti previsti dal presente regolamento.
4. Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.
5. Nel caso in cui la BCE emetta fatture aggiuntive oppure ricalcoli il contributo annuale per le attività di vigilanza in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1163/2014, la BCE comunica al Comitato i nuovi dati entro 5 giorni dall'emissione degli avvisi di contribuzione.
6. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali da riscuotere in un dato esercizio finanziario il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE nell'esercizio finanziario precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.
7. Qualora la BCE in un dato esercizio finanziario non abbia fornito al Comitato entro i termini stabiliti dal presente articolo i dati necessari per il calcolo dei contributi annuali, il Comitato può utilizzare i dati disponibili più recenti fornitigli dalla BCE ai fini di tale calcolo.
8. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dalla BCE, l'autorità nazionale competente pertinente fornisce su richiesta al Comitato i dati a propria disposizione.
9. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dall'autorità nazionale competente, il soggetto obbligato al pagamento del contributo fornisce su richiesta al Comitato i dati necessari entro un termine fissato dal Comitato. In assenza di una risposta da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo entro il termine fissato dal Comitato, il Comitato può determinare i dati sulla base di ipotesi ragionevoli.
10. Il Comitato utilizza i dati specificati nel presente articolo esclusivamente ai fini del presente regolamento e in conformità dello stesso.

Articolo 7

Cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, alla qualificazione o ad altri dati

1. Qualora un'entità o un gruppo rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 solo per una parte dell'esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato in riferimento al numero di mesi interi durante i quali è rientrato nell'ambito di applicazione di tale articolo.
2. Laddove la qualificazione di un'entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l'entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all'ultimo giorno del mese.
3. Qualora si verificano ulteriori cambiamenti ai dati di un'entità o di un gruppo utilizzati ai fini del calcolo del suo contributo individuale annuale per un esercizio finanziario, il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per tale esercizio finanziario è calcolato sulla base dei dati aggiornati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1).




4. Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 o si verifichi un cambiamento di cui al paragrafo 3, il Comitato ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. Qualora si siano verificati cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 in relazione a diverse entità o gruppi nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Comitato tiene conto solo dei cambiamenti relativi a una singola entità o a un singolo gruppo ai fini del ricalcolo del contributo individuale annuale per tale entità o gruppo.
5. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il Comitato rimborsa la differenza all'entità o al gruppo in questione. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l'entità o il gruppo in questione paga la differenza al Comitato. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il Comitato diminuisce o aumenta il contributo individuale annuale dell'entità o del gruppo in questione nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo a norma del paragrafo 4.
6. I contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 non sono soggetti ad adeguamento.
7. Il Comitato applica il risultato positivo o negativo aggregato ottenuto da tutti gli adeguamenti effettuati in conformità del paragrafo 5 all'importo totale dei contributi annuali che devono essere stabiliti in conformità dell'articolo 3 per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono effettuati gli adeguamenti.
8. Nel rispetto del principio di una gestione sana del proprio bilancio, il Comitato adotta qualsiasi decisione ritenuta necessaria al fine di attuare le disposizioni del presente articolo, anche in relazione alle tempistiche dei rimborsi da parte del Comitato e dei pagamenti aggiuntivi da riscuotere dalle entità.

Articolo 8

Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora

1. Un avviso di pagamento del contributo è emesso dal Comitato nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento del contributo.
2. Il Comitato notifica l'avviso di pagamento del contributo con una delle seguenti modalità:
 - a) in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo;
 - b) mediante fax;
 - c) mediante servizio di corriere espresso;
 - d) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento;
 - e) mediante notifica o consegna a mani.L'avviso di pagamento del contributo è valido anche se privo di sottoscrizione.
3. L'avviso di pagamento del contributo specifica l'importo del contributo annuale e il modo in cui il contributo annuale deve essere pagato. Esso è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale.
4. Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo annuale, inclusa l'eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.
5. Il contributo è esigibile in euro.
6. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l'importo del contributo annuale entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell'avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo annuale. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l'accredito sul conto del Comitato.
7. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo è riscosso dal soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.



8. Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, sull'importo in essere del contributo annuale maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.

9. In caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo, il Comitato informa l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo è stabilito.

Articolo 9


Esecuzione forzata

1. I pagamenti dei contributi annuali dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante sul cui territorio viene effettuata.
3. Il governo di ciascuno Stato membro partecipante designa un'autorità ai fini della verifica dell'autenticità della decisione relativa ai contributi individuali e ne informa il Comitato e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Una formula esecutiva è apposta a ciascuna decisione relativa ai contributi individuali. L'esecuzione forzata non è soggetta ad altre formalità se non alla verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità designata a norma del paragrafo 3.
5. Le autorità nazionali di risoluzione assistono il Comitato nella procedura di esecuzione forzata regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante.

Articolo 10

Ricalcolo e saldo/compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio

1. Ai fini del ricalcolo e del saldo/della compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio, i mesi di novembre e dicembre 2014 sono considerati parte dell'esercizio finanziario 2015.
2. Il Comitato ricalcola, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, l'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.
3. Fermo restando l'articolo 6, paragrafo 4, ai fini del ricalcolo dell'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio, il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE in tali esercizi finanziari in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità dell'articolo 11.
4. L'eventuale differenza tra gli acconti versati da entità significative in base al sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 e i contributi di cui al paragrafo 2 è saldata/compensata nel calcolo dei contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale saldo/compensazione è effettuato/a riducendo o aumentando i contributi annuali dovuti per tale esercizio finanziario.
5. Le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per le quali il calcolo e la riscossione dei contributi sono stati differiti durante il periodo provvisorio pagano i contributi calcolati in conformità del paragrafo 2 per gli anni rientranti nel periodo provvisorio. Tali contributi aumentano i contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio.
6. Ai fini del paragrafo 4 per «entità significative» si intendono le entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno dello Stato membro partecipante, la propria decisione di considerarle significative ai sensi



dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e in conformità dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea ⁽¹⁾, e che figurano nell'elenco pubblicato sul sito web della BCE il 4 settembre 2014, con l'esclusione tuttavia delle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

7. Qualora la differenza di cui al paragrafo 4 o i contributi relativi agli esercizi rientranti nel periodo provvisorio di cui al paragrafo 5 siano superiori ai contributi dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio, l'adeguamento prosegue negli esercizi finanziari successivi.

8. Qualora due o più entità di un gruppo siano interessate da saldi/compensazioni a norma del paragrafo 4 o 5, il Comitato può compensare i contributi dovuti con rimborsi in relazione alle entità di tale gruppo.

Articolo 11

Dati necessari ai fini del ricalcolo dei contributi per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la BCE fornisce al Comitato i dati indicati all'articolo 6 e raccolti dalla BCE in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio.

Articolo 12

Esternalizzazione

1. Il Comitato può decidere di esternalizzare integralmente o in parte compiti specifici previsti dal presente regolamento.

2. Il Comitato limita l'esternalizzazione ai compiti tecnici che attengono alla raccolta dei contributi e non prevedono l'esercizio dei suoi poteri per quanto riguarda la determinazione dei contributi.

3. Qualsiasi mandato conferito a un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti indica chiaramente la durata del mandato e i compiti specifici che sono esternalizzati, nonché stabilisce un quadro in base al quale il fornitore di servizi riferisce a cadenza regolare al Comitato.

4. Qualsiasi contratto tra il Comitato e un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti in conformità del paragrafo 1 reca clausole che disciplinano i diritti di disdetta del Comitato, nonché i diritti relativi all'ulteriore subappalto e all'inadempimento a opera del fornitore di servizi.

5. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, rimane pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i propri obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal presente regolamento.

6. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che:

- a) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una delega della responsabilità del Comitato;
- b) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una deroga alla responsabilità del Comitato prevista dall'articolo 45 e dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, o alla sua indipendenza a norma dell'articolo 47 di tale regolamento;
- c) l'esternalizzazione non privi il Comitato dei sistemi e dei controlli necessari per la gestione dei rischi cui è esposto;
- d) il fornitore di servizi attui meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (G.U.L. 141 del 14.5.2014, pag. 1).



- e) il Comitato continui a disporre delle competenze e delle risorse necessarie a valutare la qualità dei servizi forniti e l'adeguatezza organizzativa del fornitore di servizi; il Comitato vigili efficacemente sulle funzioni esternalizzate e gestisca i rischi correlati all'esternalizzazione su base continuativa;
- f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti atte a consentirgli di esercitare il necessario controllo sui compiti esternalizzati.
7. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che il fornitore di servizi sia tenuto a ottemperare agli obblighi di legge interni e ai principi di sicurezza e riservatezza del Comitato. Qualsiasi informazione riservata relativa al Comitato e a disposizione del fornitore di servizi è utilizzata esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del mandato ad esso conferito dal Comitato.
8. Prima di adottare qualsiasi decisione di esternalizzazione, il Comitato ottiene il consenso della BCE a condividere i dati forniti dalla stessa con il fornitore di servizi, in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.

Articolo 13

Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione

Il Comitato può chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali, qualora tale richiesta sia giustificata dalle circostanze del singolo caso.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0463



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2362 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2017**

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lenticchia di Altamura» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lenticchia di Altamura» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lenticchia di Altamura» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 280 del 24.8.2017, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2363 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκούνη» (Melekouni) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 280 del 24.8.2017, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/25/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0466



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- 1) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0467



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, comma 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.



REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2009/81/CE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie fissate nella direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute fissate nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0469



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2368 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 non prevedeva tuttavia la possibilità, per le società che non hanno esportato i filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, di richiedere un riesame al fine di determinare se anch'esse possano essere assoggettate all'aliquota del dazio stabilita per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (3) Tale riesame potrebbe essere effettuato se un nuovo esportatore o produttore del paese esportatore in questione fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta su cui si basavano le misure, 2) non è collegato a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per consentire ai nuovi esportatori di richiedere tale riesame.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (6) Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- a) non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° luglio 2008 - 30 giugno 2009),
- b) non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 49 del 25.2.2017, pag. 6).



- c) ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale,

la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 5,3 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0470



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2369 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione, e in quanto gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) L'ultimo controllo del servizio di audit della Commissione, svolto nel settembre 2015, ha rilevato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per affrontare tali carenze. Persistono tuttavia alcune di esse, in particolare nelle prestazioni dei laboratori.
- (3) A causa della natura dei prodotti in questione è pertanto opportuno estendere il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 fino a quando non saranno state ottenute garanzie sufficienti, i controlli effettuati dagli Stati membri non avranno dimostrato la conformità delle partite e un controllo di follow-up non avrà confermato che è possibile sospendere le misure.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0471



DECISIONE (PESC) 2017/2370 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice») è parte integrante di tale sistema multilaterale di non proliferazione.
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾. Tale posizione comune invita l'Unione, fra l'altro, a convincere il maggior numero possibile di paesi a promuovere l'adesione al codice, soprattutto da parte di quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite (ONU).
- (4) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». Nel documento si afferma, tra l'altro, che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.
- (5) Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC ⁽²⁾ a sostegno del codice nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (6) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/423/PESC ⁽³⁾. Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi.

⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

⁽³⁾ Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).



- (7) Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/913/PESC (¹), la quale ha contribuito a elevare il profilo del codice, facilitando in questo modo l'adesione al codice di nuovi membri. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo.
- (8) Su un piano più generale, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia sudorientale.
- (9) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha sottolineato nella risoluzione (UNSCR) 1540 (2004) e ribadito nelle UNSCR 1977 (2011) e 2325 (2016) che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori ha costituito una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha imposto agli Stati, tra l'altro, di astenersi dal sostenere in alcun modo attori non statali nello sviluppare, acquistare, costruire, detenere, trasportare, trasferire o utilizzare armi nucleari, chimiche o biologiche e i relativi vettori. La minaccia rappresentata dalle armi nucleari, chimiche e biologiche e dai relativi vettori per la pace e la sicurezza internazionali è stata ribadita nella UNSCR 1887 (2009) relativa alla non proliferazione nucleare e al disarmo nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui obiettivo è sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e i trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»).
2. Le attività a sostegno del codice, corrispondenti a misure in linea con la strategia, consistono in seminari regionali e subregionali, conferenze, visite di esperti e attività di ricerca, informazione e comunicazione, nonché eventi collaterali a margine di conferenze internazionali.
3. Le attività mirano a:
 - a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
 - b) sostenere la piena attuazione del codice;
 - c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
 - d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
 - e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico, la UNSCR 1540 (2004) e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS). L'FRS svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

(¹) Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).



Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 878 120,05 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le regole relative alle sovvenzioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 40 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di sovvenzione è conclusa entro tale termine.


Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



ALLEGATO

1. **OBIETTIVO**

L'obiettivo principale della presente decisione è promuovere, mediante misure specifiche, l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»), in linea con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La presente decisione integrerà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice. A tale riguardo, i pertinenti messaggi dell'Unione sono i seguenti:

- a) per gli Stati firmatari:
 - i) importanza della piena attuazione del codice, segnatamente mediante le dichiarazioni annuali e le notifiche pre-lancio previste dal codice;
 - ii) incoraggiamento a utilizzare appieno il codice quale mezzo per promuovere la trasparenza e la fiducia, a livello sia regionale che internazionale, e per contribuire a contrastare e prevenire la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa;
- b) per gli Stati non firmatari:
 - i) incoraggiamento ad aderire al codice e dunque a contribuire ai più ampi sforzi multilaterali volti a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori;
 - ii) trarre vantaggio dalle disposizioni del codice per contribuire a ridurre le tensioni regionali e per rafforzare la fiducia, promuovendo in tal modo una maggiore sicurezza per tutti.

In aggiunta, alla presente decisione serve a contribuire al finanziamento di un numero limitato di lavori di ricerca sulle sinergie tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.

Infine, la presente decisione mira a sostenere il dialogo politico in corso nella comunità internazionale sulla sicurezza e la sostenibilità nello spazio extra-atmosferico, in particolare fornendo un contributo finanziario limitato alle conferenze spaziali annuali organizzate a Ginevra dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).


2. **MISURE**

2.1. Obiettivi delle misure

- a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
- b) sostenere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
- d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
- e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.2. Descrizione delle misure

- a) L'FRS organizzerà attività di sensibilizzazione sotto forma di seminari regionali e/o subregionali e missioni di esperti intesi a:
 - i) aumentare la consapevolezza circa i rischi e le sfide della proliferazione dei missili balistici;
 - ii) offrire una piattaforma per uno scambio informale tra esperti in materia (regole di Chatham House) su questioni strategiche e contribuire in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati; e
 - iii) promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento del codice.



- L'FRS organizzerà fino a nove eventi regionali e/o subregionali, anche in America latina e Caraibi, Medio Oriente/Africa e Asia sudorientale, nonché fino a sei missioni di esperti specifiche per paese in Stati non firmatari. Tutti questi eventi si svolgono in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con altri pertinenti soggetti del mondo accademico;
- b) l'FRS organizzerà fino a sei eventi collaterali dedicati al codice a margine di conferenze internazionali, in particolare la riunione ordinaria annuale del codice a Vienna e la sessione del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York. Tali eventi collaterali saranno concepiti in modo da contribuire a rafforzare la relazione tra il codice e l'ONU, conformemente alla risoluzione 71/33 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 5 dicembre 2016;
 - c) l'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice;
 - d) dalla sovvenzione stanziata dall'Unione, l'FRS trasferirà all'UNIDIR il triplo dell'importo di 29 240,00 EUR per contribuire a finanziare le conferenze annuali dell'UNIDIR su questioni relative alla sicurezza spaziale e quindi contribuire al generale obiettivo di sostegno al codice. In tali conferenze, l'FRS e l'UNIDIR assicureranno all'Unione una visibilità che corrisponda all'entità del suo contributo;
 - e) l'FRS commissionerà e pubblicherà almeno quattro lavori di ricerca su questioni connesse al codice, tra cui uno o più lavori di ricerca sulle relazioni tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali l'MTCR e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A tal fine, l'FRS solleciterà contributi da tutti gli istituti di ricerca che fanno parte del consorzio dell'UE per la non proliferazione o che sono ad esso associati. I temi dei lavori di ricerca saranno concordati tra l'FRS e i servizi competenti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
 - f) l'FRS svolgerà attività di comunicazione e informazione con il duplice obiettivo di aumentare la visibilità del codice e del contributo dell'Unione allo stesso. L'FRS elaborerà un piano dettagliato di comunicazione e informazione da sottoporre all'approvazione del SEAE e della Commissione.

2.3. Risultati delle misure

- a) aumento del numero di Stati firmatari del codice;
- b) migliore attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) maggiore consapevolezza, tra i decisori politici, le autorità di regolamentazione, gli esperti e il pubblico in generale, dell'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo;
- d) maggiore visibilità agli sforzi dell'Unione volti a promuovere l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice.

3. PARTNER PER LE MISURE

L'FRS, agendo in stretta collaborazione con il SEAE, continuerà a sviluppare partenariati efficaci con le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità statali e gli istituti di ricerca interessati, nonché con altri organismi pertinenti.

L'FRS coopererà strettamente con l'UNIDIR per quanto riguarda la misura di cui al punto 2.2., lettera e).

4. INTERAZIONE CON LE INIZIATIVE DELL'UNIONE

Sulla base di informazioni regolari dall'FRS riguardo alle sue attività, l'Unione può decidere di integrare tali sforzi con un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo.

5. BENEFICIARI DELLE MISURE

- a) Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;
- b) funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti;



- c) organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
- d) mondo accademico e società civile;
- e) presidenza del codice.


6. **LUOGO**

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati.

7. **DURATA**

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.

18CE0472



**DECISIONE (PESC) 2017/2371 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017**

**che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per
la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2161 ⁽²⁾, che modifica la decisione 2014/486/PESC, con la quale ha prorogato il mandato fino al 31 maggio 2019 e assicurato all'EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario per lo stesso periodo.
- (3) A seguito di una raccomandazione del comandante civile dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto, il 13 dicembre 2017, di istituire una presenza regionale a Odessa.
- (4) È opportuno pertanto prevedere un importo di riferimento finanziario riveduto per il periodo fino al 31 maggio 2019 e modificare di conseguenza la decisione 2014/486/PESC.
- (5) L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2014/486/PESC, il quinto e sesto comma sono sostituiti da quanto segue:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 33 843 302,49 EUR.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 48).



DECISIONE (UE) 2017/2372 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.31250 — 2011/C (ex2011/N) al quale la Bulgaria intende dare esecuzione in favore di BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD e ad altre misure***[notificata con il numero C(2017) 4051]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 18 maggio 2011 la Bulgaria ha notificato alla Commissione determinate misure a favore di BDZ Holding EAD SA ⁽²⁾ («BDZ Holding») e delle sue controllate, BDZ Passenger EOOD («BDZ Passenger») e BDZ Cargo EOOD («BDZ Cargo»).
- (2) Con lettera del 20 maggio 2011, la Bulgaria ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione. Con lettere del 15 luglio 2011 e del 28 settembre 2011, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive, fornite dalla Bulgaria con lettere del 5 settembre 2011 e del 7 ottobre 2011.
- (3) Con lettera del 9 novembre 2011, la Commissione ha comunicato alla Bulgaria la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure («decisione di avvio»). Con lettera del 12 gennaio 2012, la Bulgaria ha presentato i suoi commenti sulla decisione di avvio.
- (4) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (5) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata e le ha trasmesse alla Bulgaria con lettera del 16 maggio 2012, offrendole l'opportunità di replicare. I commenti della Bulgaria sono pervenuti con lettera del 13 giugno 2012. Con lettera del 10 dicembre 2012, la Commissione ha comunicato alla parte interessata che la versione non riservata delle sue osservazioni era stata trasmessa alla Bulgaria.
- (6) Con lettere del 12 aprile 2012, 24 luglio 2012, 10 dicembre 2012, 7 maggio 2013, 5 novembre 2013, 6 maggio 2014, 6 giugno 2014, 29 luglio 2014, 29 aprile 2015, 14 dicembre 2015, 26 aprile 2016, 15 settembre 2016, 20 ottobre 2016 e 3 aprile 2017, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Bulgaria.
- (7) Con lettere del 7 giugno 2012, 28 settembre 2012, 31 gennaio 2013, 1° febbraio 2013, 30 maggio 2013, 2 ottobre 2013, 15 ottobre 2013, 2 dicembre 2013, 3 gennaio 2014, 6 febbraio 2014, 22 aprile 2014, 14 maggio 2014, 23 giugno 2014, 4 agosto 2014, 20 agosto 2014, 1° settembre 2014, 13 settembre 2014, 23 settembre 2014, 1° giugno 2015, 9 dicembre 2015, 20 gennaio 2016, 31 maggio 2016, 12 ottobre 2016 e 7 novembre 2016, la Bulgaria ha trasmesso informazioni aggiuntive alla Commissione.

⁽¹⁾ GUC 10 del 12.1.2012, pag. 9.

⁽²⁾ Nel prosieguo della presente decisione il termine «BDZ Holding» è utilizzato per indicare sia «BDZ EAD» prima della modifica della ragione sociale il 22 ottobre 2011, sia «BDZ Holding EAD SA» successivamente. Cfr. nota 4.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.



- (8) Con lettere del 22 aprile 2014 e del 12 ottobre 2016, la Bulgaria ha ritirato la notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding, rientrante nelle misure di cui al punto (1). Con lettera del 5 aprile 2017, la Bulgaria ha modificato la propria notifica, riducendo l'ammontare del debito che intendeva annullare mediante la misura di cancellazione dei debiti rientrante nelle misure di cui al punto (1).
- (9) Con lettera del 7 novembre 2016, la Bulgaria ha accettato in via eccezionale che la presente decisione fosse adottata e notificata esclusivamente in lingua inglese.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1. BENEFICIARIO


- (10) I beneficiari delle misure sono BDZ Holding e le sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo, società di proprietà statale al 100 % che forniscono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci dietro compenso in Bulgaria.
- (11) BDZ Holding ^(*), una società per azioni, è stata creata nel 2001, quando le Ferrovie nazionali bulgare sono state suddivise in una società di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, la National Railway Infrastructure Company («NRIC»), e un fornitore di servizi di trasporto («BDZ Holding»).
- (12) Nel 2007, BDZ Holding è stata riorganizzata in una holding, con l'istituzione di tre controllate operanti nei servizi di trasporto di merci e passeggeri e nei servizi di trazione. La controllante BDZ Holding era proprietaria di vagoni per il trasporto di passeggeri e merci e di locomotori, che affittava alle sue controllate, responsabili della manutenzione del materiale rotabile. BDZ Holding era responsabile anche del servizio dei debiti sorti prima della riorganizzazione. Poiché questa struttura si è rivelata inefficiente, nel 2010 i servizi di trazione sono stati fusi nella BDZ Holding.
- (13) Nel 2011 BDZ Holding ha trasferito la proprietà di vagoni per il trasporto di passeggeri e merci e locomotori alle controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo, mantenendo la proprietà di tutte le attività non operative.
- (14) BDZ Holding ha la propria sede sociale a Sofia, Bulgaria, e offre servizi di trasporto di merci e passeggeri in tutto il territorio della Bulgaria, interamente ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
- (15) BDZ Cargo, una società a responsabilità limitata, opera nel mercato del trasporto ferroviario di merci a livello nazionale e internazionale. Nel 2007 la Bulgaria ha liberalizzato il mercato del trasporto ferroviario di merci, che da allora ha visto l'ingresso di diversi operatori privati. Nel 2016, la quota di mercato di BDZ Cargo (in tonnellate-chilometro nette) ammontava al 43 % e i suoi principali concorrenti erano Bulgarian Railway Company (25 %), DB Schenker Rail Bulgaria (18 %), Bulmarket (6 %) e Rail Cargo (4 %).
- (16) BDZ Passenger, una società a responsabilità limitata, è l'unico fornitore di servizi di trasporto passeggeri a livello nazionale in Bulgaria. BDZ Passenger assolve un obbligo di servizio pubblico («OSP») che copre circa il 90 % del mercato del trasporto ferroviario di passeggeri. Il contratto relativo all'OSP di BDZ Passenger è stato firmato nel 2009 per un periodo di 15 anni (2010 – 2025).

2.2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (17) Nella decisione di avvio, la Commissione ha individuato quattro misure che configurano potenziali aiuti di Stato a favore di BDZ Holding e delle sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo:
- misura 1: aiuto alla ristrutturazione costituito da sei aumenti di capitale a favore di BDZ Holding, per un totale di 550 milioni di BGN (281 milioni di EUR ^(*));
 - misura 2: cancellazione dei debiti sorti prima del 2007;
 - misura 3: non pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding nei confronti del gestore dell'infrastruttura (NRIC);
 - misura 4: rimborso dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») dallo Stato a BDZ Holding.

^(*) In virtù della decisione n. 151 del 22 ottobre 2011 emanata dal ministero dei Trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, la denominazione della società è stata modificata da BDZ EAD a Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD («BDZ Holding»).

^(*) Il tasso di cambio applicato nella presente decisione è 1 EUR = 1,9558 BGN (GU C 304 del 20.8.2016, pag. 2).



2.2.1. MISURA 1: AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (18) La Bulgaria ha previsto la concessione di un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di sei aumenti di capitale a favore di BDZ Holding per un totale di 550 milioni di BGN (281 milioni di EUR) nel periodo 2011-2016 e l'ha notificato alla Commissione nel 2011. Tuttavia, finora le autorità pubbliche competenti non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito alla concessione dell'aiuto e i fondi non sono stati versati a BDZ Holding.
- (19) Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che l'aiuto alla ristrutturazione configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

2.2.2. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

- (20) In base alle informazioni presentate dalla Bulgaria, le passività correnti e gli accantonamenti di BDZ Holding e delle sue controllate ammontavano a 806 729 558 BGN (412 milioni di EUR) al 31 dicembre 2006, prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione il 1° gennaio 2007.
- (21) Le passività e gli accantonamenti di BDZ Holding riguardavano i) prestiti da istituti finanziari quali Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW»), Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («BERS») e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo («BIRS»), destinati principalmente al risanamento del materiale rotabile, ma anche ii) obblighi commerciali, anche nei confronti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria bulgara NRIC, accantonamenti e obblighi nei confronti di personale e assicurazioni, nonché altri debiti, ivi compresi quelli derivanti da un accordo per l'acquisto di materiale rotabile concluso tra BDZ Holding, Siemens e KfW nel 2005. Gli importi di tali passività e accantonamenti sono ripartiti come indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Riepilogo di passività e accantonamenti di BDZ Holding e delle sue controllate al 31 dicembre 2006

(in milioni di BGN)

	Passività totali di BDZ Holding e delle sue controllate al 31 dicembre 2006
Debiti nei confronti di istituti finanziari	201,1
Accordo SIEMENS/KfW	307,5
Obblighi commerciali	244,5
Obblighi nei confronti di personale e assicurazioni	26,4
Altre passività, compresi imposte e accantonamenti	27,2
Passività totali	806,7

- (22) La Bulgaria prevedeva di assumere in tutto o in parte i debiti contratti prima del 1° gennaio 2007 da BDZ Holding e dalle sue controllate.
- (23) Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che la cancellazione dei debiti configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Bulgaria non ha invocato l'applicazione dei criteri pertinenti delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie^(*), né dimostrato che la misura fosse in linea con gli stessi. Di conseguenza, la Commissione non è stata in grado di assumere una posizione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

^(*) Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).



2.2.3. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

- (24) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, BDZ Holding e le sue controllate non avevano provveduto a pagare tutti gli oneri d'infrastruttura dovuti a NRIC. Di conseguenza, la decisione di avvio indicava un importo di debiti commerciali correnti nei confronti di NRIC pari a 45 milioni di BGN.
- (25) Poiché la Bulgaria non ha chiarito l'origine, né l'evoluzione di tali debiti commerciali, nella decisione di avvio la Commissione ha concluso che la mancata esecuzione degli stessi potrebbe potenzialmente comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. A tale proposito, la Commissione ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, la mancata riscossione di debiti di imprese pubbliche ⁽⁷⁾ potrebbe comportare un aiuto di Stato se un ipotetico operatore in un'economia di mercato nella stessa situazione non si sarebbe comportato come le imprese pubbliche e li avrebbe riscossi ⁽⁸⁾. Tuttavia, la Commissione non disponeva di precise indicazioni del fatto che NRIC non avesse preso le misure che un creditore diligente avrebbe adottato nella stessa situazione. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC avesse tentato di riscuotere i crediti in essere.
- (26) Nella misura in cui si è constatato che la misura comportava un aiuto di Stato, la Commissione ha anche espresso dei dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto dell'aiuto alla ristrutturazione allora notificato e del relativo piano di ristrutturazione. A tale proposito, la Commissione ha invitato la Bulgaria a integrare il piano di ristrutturazione con informazioni circa le modalità con cui verrebbero saldati questi debiti nei confronti di NRIC.

2.2.4. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA ERRONEAMENTE APPLICATA DALLO STATO A BDZ HOLDING

- (27) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, in passato a BDZ Holding era stata rimborsata l'imposta sul valore aggiunto («IVA») per un importo di 72 milioni di BGN (36,7 milioni di EUR).
- (28) Poiché al momento della decisione di avvio la Bulgaria non ha chiarito i motivi del rimborso dell'IVA e se fosse conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁹⁾, la Commissione ha ritenuto che il rimborso dell'IVA potesse potenzialmente comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. A tale proposito, la Commissione ha rilevato che secondo la giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire ulteriori informazioni sui motivi del rimborso dell'IVA a BDZ Holding.


3. OSSERVAZIONI PERVENUTE DA UNA PARTE INTERESSATA

- (29) Un concorrente di BDZ Cargo operante nei servizi di trasporto ferroviario di merci, che non ha voluto rivelare la propria identità, ha presentato osservazioni su due misure individuate nella decisione di avvio.
- (30) Per quanto riguarda il previsto aiuto alla ristrutturazione (misura 1), il concorrente ha suggerito che i locomotori inutilizzati di BDZ Holding e delle sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo, debbano essere venduti a titolo di misura compensativa. Il concorrente ha affermato che BDZ Holding non concedeva l'accesso alla propria flotta inutilizzata ai concorrenti, che non disponevano di altre fonti dalle quali acquistare o noleggiare locomotori.
- (31) Per quanto riguarda il non pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC (misura 3), il concorrente ha affermato che, benché tutti i vettori del trasporto merci siano obbligati a pagare gli stessi canoni, la mancata esecuzione dei debiti accumulati nei confronti di NRIC genera un vantaggio competitivo per BDZ Holding e le sue controllate. Inoltre, il concorrente ha chiesto che a BDZ siano imposte misure di compensazione ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie e che BDZ Cargo sia privatizzata a condizioni di mercato.

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *Déménagements-Manutention Transport SA (DMT)*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punti 25-28.

⁽⁹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



4. COMMENTI DELLA BULGARIA

- (32) Nella sua replica alla decisione di avvio e nelle successive informazioni, la Bulgaria ha formulato commenti e fornito ulteriori chiarimenti sui fatti ai quali si fa riferimento nella decisione di avvio.

4.1. MISURA 1: AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE – RITIRO DELLA NOTIFICA

- (33) Con lettera del 22 aprile 2014, la Bulgaria ha ritirato la notifica dell'aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, tale aiuto è citato in comunicazioni successive e infine è stato revocato con lettera del 7 novembre 2016.
- (34) La Bulgaria ha precisato che, invece di concedere a BDZ Holding l'aiuto alla ristrutturazione, intendeva rifinanziare le passività di BDZ Holding, cancellando una parte dei debiti sorti e in essere prima dell'adesione della Bulgaria.

4.2. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

- (35) La Bulgaria ha spiegato che, al 31 dicembre 2006, un giorno prima del suo ingresso nell'Unione, l'importo complessivo delle passività e degli accantonamenti di BDZ Holding ammontava a 806,7 milioni di BGN (412 milioni di EUR), come illustrato nella tabella 1. Tenendo conto delle passività rimborsate da BDZ Holding e del suo fabbisogno finanziario, la Bulgaria intendeva cancellare i debiti di BDZ Holding per un importo di 601,9 milioni di BGN (307,1 milioni di EUR). Tuttavia, con lettera del 5 aprile 2017, la Bulgaria ha modificato la propria notifica, chiedendo alla Commissione di approvare una misura di cancellazione dei debiti per un importo di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR). A seguito della modifica della notifica, i debiti destinati alla cancellazione, compresi interessi di mora, riguardano i) debiti preadesione ancora in essere nei confronti di KfW IPEX Bank e ii) debiti contratti verso i detentori di obbligazioni relative all'emissione ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007 e verso il ministero delle Finanze per il rifinanziamento dei debiti preadesione nei confronti di KfW IPEX Bank, BERS, BIRS, NRIC e NEC AD. La Bulgaria ha comunicato alla Commissione gli importi ancora dovuti e le relative spiegazioni, come segue (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Debiti di BDZ Holding al 31 dicembre 2006 destinati alla cancellazione

Categoria di creditore/Importi in BGN al 31 marzo 2017	Importo di debiti di BDZ in BGN in essere al 31 dicembre 2006 (debiti preadesione)			Prestiti o altri strumenti di debito utilizzati per il rifinanziamento dei debiti preadesione
	Debiti preadesione in essere	Debiti in essere per il rifinanziamento di debiti preadesione di BDZ	Interessi di mora	
a) Creditori finanziari internazionali	30 967 919	105 642 950	24 901 981	
KfW IPEX Bank 80 % UMD	0	76 529 380		Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
BERS	0	20 980 115		Garanzia statale attivata per il rimborso del debito per cui BDZ ha contratto un debito verso il ministero delle Finanze.
BIRS	0	8 133 455		Garanzia statale attivata per il rimborso del debito per cui BDZ ha contratto un debito verso il ministero delle Finanze.
KfW IPEX Bank 85 % UME	30 967 919	0		




Categoria di creditore/Importi in BGN al 31 marzo 2017	Importo di debiti di BDZ in BGN in essere al 31 dicembre 2006 (debiti preadesione)			Prestiti o altri strumenti di debito utilizzati per il rifinanziamento dei debiti preadesione
	Debiti preadesione in essere	Debiti in essere per il rifinanziamento di debiti preadesione di BDZ	Interessi di mora	
b) Fornitori	0	53 884 257	8 051 694	
NRIC	0	26 292 761	3 928 815	Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
NEC AD	0	27 591 496	4 122 879	Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
Totale	30 967 919	159 527 207	32 953 675	

Fonte: comunicazione della Bulgaria del 5 aprile 2017.

- (36) Per quanto concerne i debiti nei confronti di BIRS e BERS, la Bulgaria ha spiegato che questi prestiti, assunti nel 1995, erano coperti al 100 % da una garanzia statale. Poiché BDZ Holding era inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti, è stata attivata la garanzia statale e il ministero delle Finanze ha provveduto al servizio del debito. Di conseguenza, ai sensi della legge sul debito pubblico ⁽¹⁰⁾, a partire dalla data dei pagamenti coperti dalla garanzia dello Stato, il governo ha assunto i diritti dei creditori previsti dagli accordi di prestito nei confronti di BDZ Holding fino all'ammontare dei pagamenti effettuati. BDZ Holding è tenuta a rimborsare interamente gli importi pagati dallo Stato a BIRS e BERS, compresi gli interessi di mora. Per quanto riguarda gli altri debiti rifinanziati mediante l'emissione obbligazionaria ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007, la Bulgaria ha fornito prova dei pagamenti effettuati a KfW IPEX Bank, NRIC e NEC AD.
- (37) La Bulgaria non contesta il fatto che la misura di cancellazione dei debiti comporterebbe un aiuto di Stato a vantaggio di BDZ Holding. Tuttavia, ritiene che la cancellazione dei debiti sarebbe compatibile con il mercato interno, in virtù dei punti da 56 a 60 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, come segue.
- (38) Primo, tutti i debiti erano chiaramente determinati e individuati e sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, in quanto registrati nel bilancio finanziario consolidato di BDZ Holding prima della data di adesione e/o derivanti da contratti conclusi a titolo irrevocabile prima di tale data.
- (39) Secondo, tutti i debiti per i quali è prevista la cancellazione erano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci e contratti prevalentemente a titolo di prestiti per l'acquisto di unità multiple diesel ed elettriche e per la riparazione e l'ammodernamento di carri merci di proprietà della società e per coprire obblighi in essere relativi alla fornitura di servizi ferroviari, come gli obblighi nei confronti di NRIC.
- (40) Terzo, nel 2016 BDZ Holding registrava un indebitamento eccessivo e rispondeva a tutti i criteri previsti dalla legislazione bulgara per l'avvio di un procedimento di insolvenza nei suoi confronti. L'indebitamento eccessivo impediva alla società di operare su una base finanziaria stabile. La società non era in grado di coprire autonomamente il proprio fabbisogno di capitale a causa dell'accumulo di debiti scaduti. I creditori internazionali si rifiutavano di approvare una ristrutturazione del debito in assenza di una garanzia statale, che secondo la Bulgaria avrebbe sollevato ulteriori problemi in materia di aiuti di Stato. Dal piano aziendale di BDZ Holding risulta che la cancellazione dei debiti sorti prima dell'adesione sarebbe necessaria per migliorare gli indicatori finanziari.
- (41) Quarto, l'unico obiettivo della misura di cancellazione è quello di sollevare BDZ Holding dai debiti contratti prima dell'adesione all'Unione della Bulgaria e di normalizzare la situazione finanziaria della società. La cancellazione dei debiti non eccede quanto è ragionevolmente necessario per ripristinare la sostenibilità finanziaria della società.

⁽¹⁰⁾ Gazzetta bulgara n. 93/2002.



- (42) Quinto, la cancellazione dei debiti non conferirebbe a BDZ Holding un vantaggio competitivo tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato; non aumenterebbe la capacità di BDZ Holding, né modificherebbe la sua posizione di mercato o le consentirebbe di entrare in nuovi mercati in altri Stati membri. Inoltre, non si sono dissuasi nuovi operatori dall'entrare nel mercato, poiché attualmente otto operatori, oltre a BDZ Cargo, sono attivi sul mercato del trasporto ferroviario in Bulgaria ⁽¹¹⁾.
- (43) La Bulgaria ha spiegato inoltre che la difficile situazione finanziaria della società limitava le sue possibilità di investimento. A causa della mancanza di risorse, sono state effettuate solo le riparazioni essenziali (di routine o di emergenza) mentre sono stati posticipati interventi rilevanti. Il 94 % delle carrozze passeggeri ha oltre 15 anni e il 90 % dei carri merci supera i 29 anni. Il 90 % delle unità multiple diesel e il 45 % delle unità multiple elettriche hanno oltre 30 anni. La produttività del materiale rotabile e dei locomotori di proprietà della società è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. La limitazione degli interventi di riparazione ha provocato un costante deterioramento dei servizi ferroviari e la cancellazione di treni.
- (44) La Bulgaria ha anche rilevato che BDZ Holding rischiava azioni coercitive di risanamento, quali la vendita delle sue attività o la sospensione dei conti bancari da parte dei creditori internazionali a seguito dell'ingiunzione di pagamento dei loro crediti emessa dall'Alta Corte di giustizia di Londra.

4.3. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

Riepilogo dei debiti di BDZ Holding nei confronti di NRIC

- (45) In risposta all'invito contenuto nella decisione di avvio a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC aveva riscosso i debiti precedenti e intendeva recuperare o ottenere il pagamento dei debiti in essere, la Bulgaria ha affermato che BDZ Holding e le sue controllate avevano provveduto e stavano ancora provvedendo al servizio dei propri debiti nei confronti di NRIC su una base regolare. A sostegno della propria affermazione, la Bulgaria ha fornito informazioni sull'evoluzione degli importi dovuti a NRIC da BDZ Holding e dalle sue controllate per gli oneri d'infrastruttura, la fornitura di elettricità e altri servizi accessori, calcolati sulla base del piano tariffario di NRIC applicato a tutti gli operatori ferroviari.
- (46) La Bulgaria ha rilevato che, dopo la decisione di avvio, tra novembre 2011 e agosto 2016, BDZ Holding ha pagato a NRIC un importo totale di 503,2 milioni di BGN (257 milioni di EUR). Il pagamento è stato effettuato mediante bonifici bancari, compensazioni di debiti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e operazioni di conversione del debito in attività.

Misure prese da NRIC per riscuotere e/o recuperare i debiti da BDZ Holding


- (47) La Bulgaria afferma che NRIC ha preso tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti dovuti da BDZ Holding e dalle sue controllate, senza avviare procedimenti legali. La Bulgaria rileva che si erano tenuti incontri regolari tra NRIC e BDZ Holding, per discutere del pagamento degli obblighi in essere. Allo stesso modo, NRIC ha inviato regolarmente lettere a BDZ Holding, ivi compreso un avviso notarile ⁽¹²⁾, per richiedere il pagamento degli obblighi in essere e degli interessi per gli obblighi scaduti ⁽¹³⁾.
- (48) NRIC ha applicato gli interessi di mora sui debiti scaduti a norma del decreto n. 100 sul calcolo degli interessi legali su ritardati pagamenti in valuta nazionale ed estera ⁽¹⁴⁾ («decreto n. 100») del consiglio dei ministri del 29 settembre 2012. La Bulgaria ha dichiarato che ai sensi del decreto n. 100, il tasso di interesse legale annuo per il ritardato pagamento di debiti in BGN corrisponde al tasso di interesse di base della Banca nazionale bulgara in vigore dal 1° gennaio o dal 1° luglio del rispettivo esercizio, maggiorato di un premio di rischio del 10 %. Con effetto da settembre 2016, gli interessi dovuti ammontano a 23,3 milioni di BGN (12 milioni di EUR).
- (49) Secondo la Bulgaria, NRIC avrebbe agito come un creditore in un'economia di mercato, in quanto sul piano economico era più sensato riscuotere i debiti in essere riconosciuti da entrambe le parti, invece di avviare una

⁽¹¹⁾ A titolo di esempio, DB Schenker Rail Bulgaria ha ottenuto una licenza nel maggio 2010 e Port Rail nell'aprile 2012.

⁽¹²⁾ Ai sensi dell'articolo 569, paragrafo 3, del codice di procedura civile, gli avvisi notarili costituiscono uno strumento per la composizione volontaria, prima dell'intervento del tribunale.

⁽¹³⁾ A titolo di esempio, verbale della riunione del consiglio di amministrazione di NRIC n. 109 del 25 settembre 2009 o verbale del consiglio di amministrazione di NRIC n. 145 del 3 giugno 2010.

⁽¹⁴⁾ Gazzetta bulgara n. 42/2012.



procedura di fallimento e rischiare la cessazione dell'attività del debitore. La Bulgaria ha affermato che NRIC avrebbe dovuto sostenere i costi del procedimento legale, pari a un'imposta di bollo del 4 % dell'importo richiesto. Inoltre, nel caso di un procedimento legale, NRIC non sarebbe stata in grado di riscuotere completamente il proprio credito, perché BDZ Holding e le sue controllate avrebbero dovuto rimborsare tutti i debiti, senza privilegiare un particolare creditore. Secondo la Bulgaria, poiché BDZ Holding e le sue controllate sono i principali clienti di NRIC, come risulta evidente dal fatto che il 77 % delle entrate di NRIC nel 2015 si potrebbe attribuire a BDZ Holding e alle sue controllate, il fallimento di BDZ Holding avrebbe avuto un impatto negativo sulla redditività di NRIC e sulla sua capacità di mantenere in condizioni adeguate la rete ferroviaria nazionale.

Debiti dovuti da NRIC a BDZ Holding

- (50) NRIC doveva pagare BDZ Holding per i servizi forniti, concernenti tra l'altro abbonamenti e biglietti gratuiti e ridotti per i dipendenti di NRIC e le relative famiglie, l'affitto di strutture interne ed esterne e locali di proprietà di BDZ Holding, la fornitura di corrente di trazione, il trasporto di merci su rotaia, le operazioni di trasbordo e manutenzione di treni di servizio. La Bulgaria ha dichiarato che, nel periodo dal 2008 al 2011, i debiti contratti da NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate per i servizi forniti ammontavano in totale a 45 532 415 BGN (23,8 milioni di EUR), come sintetizzato nella tabella 3. Ad agosto 2016, i crediti in essere di NRIC verso BDZ Holding ammontavano a 1 094 367 BGN (0,6 milioni di EUR).


Tabella 3

Debiti dovuti da NRIC a BDZ Holding (2008-2011)

Crediti verso NRIC in BGN	2008	2009	2010	2011	Totale
BDZ Holding	15 695 566	4 364 383	12 907 606	13 564 860	46 532 415

Operazioni di conversione del debito in attività

- (51) In risposta all'invito contenuto nella decisione di avvio a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC intendeva recuperare o riscuotere i debiti in essere, la Bulgaria ha affermato che, in base ad accordi conclusi il 1° dicembre 2012 e il 31 maggio 2013, NRIC e BDZ Holding hanno riconosciuto determinati obblighi reciproci e hanno deciso di rimborsare parzialmente i debiti in essere mediante un'operazione di conversione del debito in attività. L'obiettivo dell'operazione era quello di estinguere gli obblighi riconosciuti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC tramite la cessione di attività che sarebbero state utili a NRIC e presentavano un buon livello di liquidità. L'operazione era consentita dalla legislazione nazionale, in particolare l'articolo 65, paragrafo 2, della legge su contratti e obbligazioni, e il suo fondamento giuridico era costituito dalle delibere del consiglio dei ministri.
- (52) Nella sua comunicazione del 7 novembre 2016, la Bulgaria ha sottolineato che, nel periodo 2013-2016, le attività oggetto della conversione, IVA compresa, ammontavano nel complesso a 25,9 milioni di BGN (13,3 milioni di EUR). La prima fase della conversione, per un importo di 23 milioni di BGN (11,8 milioni di EUR), è stata attuata nel dicembre 2013 sulla base della delibera n. 481/12.08.2013 del consiglio dei ministri. In seguito, nel dicembre 2015 e nell'agosto 2016, sulla base delle delibere n. 965/10.12.2015 e n. 626/29.07.2016 del consiglio dei ministri, sono stati convertiti beni rispettivamente per 1,1 milioni di BGN (0,58 milioni di EUR) e 1,8 milioni di BGN (0,9 milioni di EUR). Le particolari attività oggetto della conversione erano state specificate in anticipo, a seconda delle esigenze delle parti in merito al loro successivo utilizzo. La Bulgaria ha dichiarato che su questa base NRIC aveva acquisito 16 proprietà, tra cui le strutture presso il complesso per traghetti di Varna e l'immobile per uffici di Stara Zagora.
- (53) La Bulgaria ha dichiarato inoltre che NRIC aveva scelto autonomamente le attività che a suo parere presentavano un interesse commerciale. A sostegno di questa affermazione, la Bulgaria ha precisato che nell'agosto 2016 NRIC ha respinto la proposta di una capitalizzazione del debito in relazione a determinate attività e di conseguenza BDZ ha scambiato attività per un importo di 1,8 milioni di BGN (0,9 milioni di EUR) invece di 10 milioni di BGN (5,1 milioni di EUR). La procedura era trasparente. Le attività erano soggette alla valutazione di esperti indipendenti muniti di certificati rilasciati dalla camera dei valutatori indipendenti in Bulgaria. La determinazione del valore delle attività si basava su principi e metodi di mercato, in conformità delle norme di valutazione internazionali ed europee contenute nella legislazione bulgara. Secondo la Bulgaria, tali attività possono essere vendute sul mercato immobiliare al prezzo indicativo stabilito dai valutatori indipendenti. I prezzi finali concordati da BDZ Holding e NRIC erano di entità analoga a quelli indicati nelle valutazioni.




- (54) La Bulgaria ritiene quindi che NRIC abbia agito come un creditore in un'economia di mercato e che le operazioni di conversione del debito in attività siano state concordate e attuate a normali condizioni di mercato.

4.4. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA APPLICATA ERRONEAMENTE DALLO STATO A BDZ HOLDING

- (55) La Bulgaria comunica che, a causa dell'interpretazione e dell'applicazione non corrette della legislazione nazionale in vigore, BDZ Holding aveva versato erroneamente l'IVA, pari a 72 milioni di BGN (36,8 milioni di EUR), sull'ammontare delle compensazioni per OSP nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008. L'errore è stato individuato nella relazione di audit eseguita dall'Agenzia nazionale delle entrate nel 2009. La Bulgaria spiega che BDZ Holding ha adottato le misure legali necessarie ai sensi del codice di procedura tributaria e assicurativa («DOPK») per il recupero dell'IVA indebitamente versata tramite rimborso. L'importo dell'imposta versata indebitamente è stato determinato con atti emessi dall'amministrazione nazionale delle entrate e tributaria.
- (56) La Bulgaria afferma inoltre che alla società è stato conferito un OSP ai sensi del contratto del 29 giugno 2004, firmato nel settembre 2004, tra il ministero bulgaro dei Trasporti e delle Comunicazioni e BDZ Holding. La compensazione per l'OSP a norma del contratto era concessa per coprire le perdite sostenute nel fornire i servizi di trasporto. Inoltre, secondo i termini del contratto, la prestazione del servizio e la compensazione erano soggette alla conformità a condizioni relative a numero di treni, posti e orari e la compensazione poteva essere ridotta se non erano soddisfatti i requisiti specifici concernenti chilometri, posti e orari.
- (57) La Bulgaria spiega che, ai sensi dell'articolo 29 della legge sull'imposta sul valore aggiunto («ZDDS») in vigore fino al 31 dicembre 2006, l'ammontare imponibile relativo alla fornitura di servizi comprende anche tutti i mezzi finanziari ricevuti e assorbiti dal fornitore dei servizi e direttamente connessi alla prestazione degli stessi, ivi comprese le sovvenzioni. La Bulgaria ha dichiarato inoltre che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, della ZDDS, tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) direttamente connessi alla fornitura di beni o servizi si devono considerare contributi a carico del bilancio dello Stato o di un'altra entità, e costituiscono un pagamento aggiuntivo per beni o servizi. Sulla base di dichiarazioni dell'Agenzia nazionale delle entrate⁽¹⁵⁾ la Bulgaria ha comunicato che le sovvenzioni ricevute per coprire le perdite, i costi o l'acquisto di beni non rientrano nell'ambito di applicazione della ZDDS, così come il contratto per l'OSP. In tale contesto, la Bulgaria ha chiarito che le disposizioni nazionali consentivano il rimborso dell'IVA sulla base di un accertamento emesso dalle autorità fiscali a seguito di una verifica e revisione ex post. Inoltre, la Bulgaria ha affermato che prima della sua adesione all'Unione non era soggetta all'obbligo della piena armonizzazione della legislazione sull'IVA.
- (58) Secondo la Bulgaria, dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della nuova ZDDS, le disposizioni di legge bulgare sull'IVA sono state pienamente armonizzate con la direttiva 2006/112/CE. La Bulgaria ha dichiarato inoltre che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della nuova ZDDS, l'ammontare imponibile relativo alla fornitura di servizi comprende anche tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) ricevuti e assorbiti dal fornitore dei servizi e direttamente connessi alla prestazione degli stessi. La Bulgaria ha spiegato inoltre che, ai sensi della nuova ZDDS, tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) direttamente connessi alla fornitura di beni o servizi si devono ritenere contributi a carico del bilancio dello Stato o di un'altra entità, e costituiscono un pagamento aggiuntivo per beni o servizi. Tuttavia, secondo la Bulgaria le sovvenzioni ricevute per coprire le perdite o le spese, compreso l'acquisto o la liquidazione di beni, non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova ZDDS.
- (59) Secondo la Bulgaria, l'errore, costituito dall'errata applicazione dell'IVA sulle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi soggetti a OSP nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008, era stato individuato dalle autorità fiscali competenti nel corso di un'ispezione. A tale proposito, la Bulgaria ha spiegato che alle conclusioni delle autorità fiscali competenti hanno fatto seguito le decisioni che ordinano il rimborso e la relazione di audit fiscale numero 29010038 del 7 febbraio 2011, conformemente al codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa⁽¹⁶⁾. La Bulgaria ha spiegato inoltre che le procedure per il rimborso dell'IVA sono indicate negli articoli 128 e 129 del codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa.

⁽¹⁵⁾ Lettera dell'Agenzia nazionale delle entrate, numero di riferimento 24-34-350/20.07.2007 e 24-00-39/17.08.2007

⁽¹⁶⁾ Decisione di rimborso d'imposta numero 100337 del 12 agosto 2010 e decisione fiscale numero 290100380 del febbraio 2011 per un ammontare di 36 877 000 BGN per il periodo da dicembre 2004 ad aprile 2007; decisione di rimborso d'imposta numero 2900180 del 14 gennaio 2009 per un ammontare di 19 167 000 BGN per il periodo da maggio 2007 a febbraio 2008; decisione di rimborso d'imposta numero 290900153 dell'8 luglio 2009 per un ammontare di 16 000 000 BGN per il periodo da marzo 2008 a ottobre 2008.



- (60) Di conseguenza, secondo la Bulgaria, il rimborso dell'IVA applicata erroneamente non costituisce un aiuto di Stato.

5. RITIRO DELLA NOTIFICA

- (61) Come indicato ai considerando 32 e 34, la Bulgaria ha ritirato la notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding (misura 1), precisando di volerlo sostituire con la cancellazione dei debiti contratti da BDZ Holding prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione il 1º gennaio 2007 (misura 2).
- (62) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, nei casi in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento d'indagine formale all'atto del ritiro di una notifica, essa provvede a dichiararlo chiuso.
- (63) La Commissione rileva che l'aiuto alla ristrutturazione non è stato ancora concesso. Poiché la Bulgaria ha ritirato la notifica e non concederà l'aiuto alla ristrutturazione di 550 milioni di BGN a favore di BDZ Holding, il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata.

6. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (64) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[...] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (65) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Pertanto, per determinare se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
- il beneficiario è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per cui svolge un'attività economica;
 - la misura è finanziata da risorse statali e imputabile allo Stato;
 - conferisce un vantaggio economico;
 - il vantaggio è selettivo;
 - la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

6.1.1. ESISTENZA DI UN AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (IL «TRATTATO»)

6.1.1.1. Attività economica e nozione di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (66) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire chi sarà il beneficiario della misura 2. L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si riferisce al concetto di impresa nel definire il beneficiario dell'aiuto. Come confermato dagli organi giurisdizionali dell'Unione, un'impresa ai fini di tale disposizione non deve necessariamente essere un'entità singola, ma può comprendere un gruppo di società⁽¹⁷⁾. Il criterio principale per determinare l'esistenza di un'impresa ai sensi di tale disposizione è la presenza di una «unità economica», che può essere composta da diverse persone giuridiche. Tale unità economica corrisponde quindi all'impresa interessata. A tale riguardo, gli organi giurisdizionali dell'Unione considerano rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, punti 11 e seguenti.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Acea/Electrabel Produzione SpA/Commissione, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.



- (67) Nel caso in esame, la Bulgaria ha dichiarato che BDZ Holding è l'entità giuridica i cui debiti sorti prima del 2007 saranno cancellati. In effetti, come indicato ai punti (34), (35) e (36), la Bulgaria ritiene che BDZ Holding sia l'unica beneficiaria della misura 2. Tuttavia, numerosi elementi indicano che l'impresa interessata non si limita alla sola persona giuridica di BDZ Holding.
- (68) In primo luogo, in termini di assetto proprietario, va notato che BDZ Holding detiene il 100 % delle azioni di BDZ Passenger e BDZ Cargo. BDZ Holding controlla pertanto tutte le attività commerciali di BDZ Passenger e BDZ Cargo, formula una politica di gestione comune e stabilisce obiettivi per entrambe le controllate.
- (69) In secondo luogo, lo scopo principale dei prestiti iniziali era l'acquisto e la riparazione di beni utilizzati da BDZ Cargo e BDZ Passenger, quali locomotori, carri merci e carrozze passeggeri. La cancellazione dei debiti si riferisce quindi a servizi di trasporto ferroviario forniti da entrambe le controllate. Dopo la riorganizzazione del 2007, il materiale rotabile era di proprietà di BDZ Holding che lo affittava a BDZ Cargo e BDZ Passenger, mentre a seguito della riorganizzazione del 2011 il materiale rotabile è stato trasferito alle controllate BDZ Cargo e BDZ Passenger (cfr. considerando 12 e 13). Di conseguenza, la misura 2, concessa per la cancellazione dei debiti per il finanziamento del materiale rotabile, va effettivamente a vantaggio di BDZ Cargo e BDZ Passenger.
- (70) Alla luce di queste considerazioni, oltre a BDZ Holding, anche le sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo si devono considerare beneficiarie della cancellazione dei debiti. Dalla descrizione delle attività di BDZ Passenger e BDZ Cargo, nella sezione 2.1, si deduce che le due società costituiscono una singola unità economica sotto il controllo di BDZ Holding ed entrambe forniscono servizi dietro compenso in Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che, fornendo servizi di trasporto di passeggeri e merci, e provvedendo alla gestione e al coordinamento di tali attività, BDZ Holding e le sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo svolgono un'attività economica e perciò costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.1.2. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (71) Per costituire un aiuto di Stato, la misura in questione deve essere finanziata con risorse statali e la decisione di concedere la misura deve essere imputabile allo Stato ⁽¹⁹⁾.
- (72) La cancellazione dei debiti sarà finanziata direttamente dal bilancio dello Stato bulgaro e concessa dalle autorità centrali di tale Stato membro.
- (73) Di conseguenza, la cancellazione dei debiti comporta l'impiego di risorse statali, è decisa dallo Stato e ad esso imputabile.


6.1.1.3. *Vantaggio economico*

- (74) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale ⁽²⁰⁾. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa ⁽²¹⁾.
- (75) Nella fattispecie, la Bulgaria intende annullare 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) di debiti direttamente connessi alle attività ferroviarie di BDZ Holding. Un operatore ragionevole in un'economia di mercato non cancellerebbe un importo di debiti di una tale entità senza una remunerazione. Inoltre, la misura solleva BDZ Holding dai suoi obblighi di pagamento dei debiti, liberando fondi che BDZ Holding e le sue controllate possono impiegare per sviluppare le rispettive attività e migliorare gli indicatori finanziari.
- (76) Di conseguenza, si conclude che la decisione della Bulgaria di annullare i debiti di BDZ Holding conferisce a BDZ Holding, BDZ Passenger e BDZ Cargo un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 69.

⁽²¹⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità europee, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.



6.1.1.4. *Selettività*

- (77) Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di Stato deve favorire «*talune imprese o talune produzioni*». Pertanto, solo le misure che favorendo talune imprese concedono un vantaggio selettivo rientrano nella nozione di aiuti di Stato. La cancellazione dei debiti avvantaggia solo BDZ Holding e le sue controllate e pertanto è selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Conclusioni

- (78) Si conclude che la cancellazione dei debiti prevista conferisce un vantaggio economico selettivo a BDZ Holding e alle sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo.

6.1.1.5. *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi*

Distorsione della concorrenza


- (79) Si presume l'esistenza di una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ogniqualvolta lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza ⁽²²⁾.
- (80) A tale proposito, nel 2002 la Bulgaria ha aperto il mercato del trasporto merci per ferrovia ad altri operatori nazionali stabiliti in Bulgaria. Il mercato del trasporto ferroviario di merci nell'Unione è stato aperto per la prima volta alla concorrenza sulla rete transeuropea del trasporto merci per ferrovia il 15 marzo 2003, con il primo pacchetto ferroviario ⁽²³⁾. Il secondo pacchetto ferroviario ha liberalizzato tutto il trasporto internazionale di merci il 1° gennaio 2006 e il trasporto nazionale di merci per ferrovia a partire dal 1° gennaio 2007 ⁽²⁴⁾. Tuttavia, numerosi Stati membri avevano liberalizzato unilateralmente i rispettivi mercati nazionali prima di tale data.
- (81) La quota di mercato di BDZ Cargo sul mercato bulgaro del trasporto merci per ferrovia ammontava al 43 % nel 2016. In tale mercato, BDZ Cargo compete direttamente con altri operatori del trasporto ferroviario di merci, come precisato al considerando 15.
- (82) Per quanto concerne il trasporto di passeggeri, con effetto dal 1° gennaio 2010 il terzo pacchetto ferroviario ha aperto il mercato del trasporto internazionale di passeggeri ⁽²⁵⁾. Pur riguardando esclusivamente i servizi internazionali, il pacchetto comprende le attività dei beneficiari sulle linee interessate. In ogni caso, come stabilito dalla Corte nella sentenza *Altmark Trans*, il fatto che una società di trasporti operi esclusivamente in uno Stato membro

⁽²²⁾ Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta e altri/Commissione*, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, punti da 141 a 147.

⁽²³⁾ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1), direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26), direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1), direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114) e direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

⁽²⁵⁾ Nel 2007 è stato adottato un terzo pacchetto, che comprende il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44) e la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).



non esclude la possibilità che eventuali aiuti incidano sugli scambi all'interno dell'Unione ⁽²⁶⁾. A tale proposito, va notato che dal 1995 diversi Stati membri hanno aperto unilateralmente i rispettivi mercati del trasporto ferroviario di passeggeri e che eventuali vantaggi concessi a una società di trasporto ferroviario in uno Stato membro possono ridurre la possibilità di un concorrente di un altro Stato membro di operare in quel mercato geografico.

- (83) La Commissione conclude pertanto che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno.

Incidenza sugli scambi tra Stati membri.

- (84) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto ⁽²⁷⁾. È sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽²⁸⁾.
- (85) Nella fattispecie, il beneficiario offre servizi, anche transfrontalieri, in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto nel mercato interno. Quindi, il vantaggio economico selettivo conferito a BDZ Holding e alle sue controllate mediante la prevista cancellazione dei debiti rafforza la sua posizione economica, sollevando l'operatore ferroviario dai debiti contratti prima del 2007. Di conseguenza, BDZ Holding e le sue controllate forniranno servizi di trasporto ferroviario nel mercato interno senza l'onere di tutti gli investimenti e i costi di esercizio sostenuti.
- (86) La Commissione conclude pertanto che la prevista cancellazione dei debiti può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

6.1.1.6. **Conclusioni**

- (87) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cancellazione dei debiti che la Bulgaria intende attuare costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.2. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (88) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti a notificare eventuali progetti diretti a istituire o modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale.
- (89) Poiché la cancellazione dei debiti a favore di BDZ Holding e delle sue controllate non è ancora stata attuata, la Commissione ritiene che la Bulgaria abbia rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ⁽²⁹⁾.

6.1.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO


- (90) Avendo stabilito che la cancellazione dei debiti configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ora deve valutare se tale aiuto si possa considerare compatibile con il mercato interno.
- (91) L'articolo 107, paragrafo 3, del trattato prevede una serie di eccezioni rispetto alla regola generale fissata dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo cui l'aiuto di Stato non è compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che: si possono considerare compatibili con il mercato interno «*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.*»
- (92) A tale riguardo, la sezione 4 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie fornisce un quadro di valutazione per stabilire se la Commissione possa dichiarare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'aiuto concesso alle imprese ferroviarie per la cancellazione dei debiti.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 77-81.

⁽²⁷⁾ Cfr. in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

⁽²⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽²⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.



- (93) La Commissione concorda con la Bulgaria in merito all'applicabilità della sezione 4 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie per valutare la compatibilità della cancellazione dei debiti. In effetti, secondo il punto 54 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, «Alla luce dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio ⁽³⁰⁾, la Commissione ritiene inoltre che, qualora ricorrano determinate condizioni, aiuti siffatti possano essere autorizzati in assenza di una ristrutturazione finanziaria, qualora l'annullamento riguardi debiti pregressi, contratti prima dell'entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE, che stabilisce le condizioni dell'apertura del settore alla concorrenza». Secondo il punto 56 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo l'entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE, la data a partire dalla quale la direttiva si applica a tali Stati membri coincide con la data dell'adesione. La data pertinente al fine di stabilire quali debiti preadesione si possono cancellare in conformità delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie è pertanto il 1º gennaio 2007.
- (94) Poiché la Bulgaria sostiene che la prevista cancellazione dei debiti è conforme a tutte le condizioni di compatibilità indicate nelle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, la Commissione è tenuta a verificare questa affermazione. In effetti, secondo i punti da 55 a 61 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, gli aiuti per la cancellazione di debiti sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione si possono considerare compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano soddisfatte le cinque condizioni cumulative che seguono:
- In primo luogo, l'aiuto deve servire a compensare debiti chiaramente determinati ed individuati e sorti prima del 15 marzo 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE. In nessun caso l'aiuto può superare l'importo di questi debiti. Nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 15 marzo 2001, la data pertinente coincide con la data dell'adesione alla Comunità. Infatti, la ratio dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE, che le direttive successive hanno fatto propria, consisteva nel rimediare ad un livello di debiti accumulati in un contesto in cui l'apertura del mercato a livello comunitario non era ancora stata decisa.
 - In secondo luogo, i debiti in questione devono essere direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario o all'attività di gestione, costruzione o utilizzazione di infrastrutture ferroviarie. [...]
 - In terzo luogo, la cancellazione dei debiti può aver luogo a favore di imprese che registrano un indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria. L'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe all'impresa di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo. [...]
 - In quarto luogo, l'aiuto non deve eccedere quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo. [...]
 - In quinto luogo, la cancellazione dei debiti non deve conferire all'impresa un vantaggio nella concorrenza tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, ad esempio dissuadendo imprese operanti su altri mercati o nuovi attori dall'entrare in alcuni mercati nazionali o regionali.
- a) L'aiuto deve servire a compensare debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione.**
- (95) Le linee guida sugli aiuti alle ferrovie prevedono che i debiti da cancellare debbano essere chiaramente determinati, individuati e, nel caso della Bulgaria, contratti prima della sua adesione all'UE. Ne consegue che i debiti aggregati o indeterminati non possono essere compensati. La compensazione non sarebbe permessa, ad esempio, se si prevedesse di cancellare debiti generici, quali «debiti verso tutti i fornitori». Allo stesso modo, la compensazione non sarebbe permessa se si prevedesse di cancellare completamente, senza distinzioni, i debiti aggregati nei confronti di un singolo creditore, come le «passività totali nei confronti di una particolare banca» derivanti da varie componenti, quali scoperti, garanzie o prestiti a lungo termine.
- (96) La Bulgaria prevede di cancellare 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) di debiti di BDZ Holding. Come descritto al considerando 35 e nella tabella 2, l'importo di 223,45 milioni di BGN oggetto della cancellazione deriva da obblighi finanziari assunti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione e in essere alla data dell'adesione, o da debiti successivi contratti da BDZ Holding che hanno sostituito o rifinanziato debiti sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, come documentato dal bilancio finanziario consolidato di BDZ Holding per il 2006, e/o informazioni sui pagamenti di prestiti pertinenti. Ciascuno dei debiti di cui è prevista la cancellazione si può ricondurre a un contratto di prestito (creditori finanziari KfW IPEX Bank, BERS, BIRS) o a regolari rapporti contrattuali con specifici fornitori di servizi relativi a infrastrutture ferroviarie (NRIC) o servizi di energia elettrica (NEC AD) prima dell'adesione.

⁽³⁰⁾ Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).



- (97) Lo stesso vale per quanto riguarda i debiti di BDZ Holding individuati nei confronti dei detentori di obbligazioni dell'emissione ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007 e del ministero delle Finanze, quando quest'ultimo è diventato creditore di BDZ Holding (cfr. considerando 35, 36 e tabella 2). In entrambi i casi i debiti sono ben individuati e inoltre i proventi sono stati utilizzati per rifinanziare debiti preadesione ben specificati che BDZ Holding non era in grado di coprire e saldare con risorse proprie. Ne consegue che gli importi attualmente in essere costituiscono, in termini economici, un mero riporto di debiti ereditati dal passato.
- (98) Infine, poiché il debito di 223,45 milioni di BGN di cui è prevista la cancellazione deriva da debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'UE, non occorre prendere posizione sul fatto che anche altri debiti, ivi compresi accantonamenti e obblighi commerciali di BDZ Holding, individuati anch'essi dalla Bulgaria come debiti preadesione (tabella 1 e considerando 35 e 20), pari alla differenza tra 806,7 milioni di BGN e 223,45 milioni di BGN, si possano legittimamente cancellare ai sensi delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie. L'importo del debito corrispondente a tale differenza è escluso dall'ambito di applicazione della presente decisione.
- (99) Si conclude pertanto che la misura in esame è intesa a cancellare un importo di 223,45 milioni di BGN di debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione.

b) I debiti in questione devono essere direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario o all'attività di gestione, costruzione o utilizzazione di infrastrutture ferroviarie.


- (100) La Bulgaria ha dichiarato che tutti i debiti contratti da BDZ Holding erano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci (cfr. considerando 39).
- (101) La Commissione osserva che i debiti da cancellare in effetti sono stati contratti per finanziare il rinnovo e la riparazione di materiale rotabile, nonché per l'acquisto di unità multiple a trazione diesel ed elettrica o l'ammodernamento di carri merci di proprietà della società. In alternativa, anche i debiti quali le obbligazioni in essere nei confronti di NRIC hanno finanziato la fornitura dei servizi ferroviari di BDZ Holding. Si tratta delle attività principali di BDZ Holding e delle sue controllate, direttamente connesse al trasporto ferroviario.
- (102) La Commissione ritiene pertanto che i debiti interessati siano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario.

c) La cancellazione dei debiti può aver luogo a favore di imprese che registrano un indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria. L'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe all'impresa di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo.

Indebitamento eccessivo di BDZ Holding tale da impedire una sana gestione finanziaria

- (103) La Bulgaria ha asserito che BDZ Holding si qualificava come impresa insolvente ed eccessivamente indebitata a norma della legislazione vigente in Bulgaria e rispondeva a tutti i criteri previsti dalla legislazione bulgara per avviare un procedimento di insolvenza nei suoi confronti. Si tratta di una valida indicazione di indebitamento eccessivo. Inoltre, la Bulgaria ha dichiarato che la società non era stata in grado di rispettare i propri obblighi finanziari a causa del suo indebitamento.
- (104) I debiti di BDZ Holding ammontavano in totale a 806,7 milioni di BGN al 31 dicembre 2006 e rappresentavano il 78 % del capitale complessivo (patrimonio netto e passività) della società, con un indice di indebitamento pari a quattro. La situazione finanziaria di BDZ Holding si è notevolmente deteriorata dal 2007. A partire dal 2011, l'indice di indebitamento di BDZ Holding ha superato 7,5 (9), per arrivare a 14 nel 2012, 15 nel 2013, - 209 nel 2014 e - 33 nell'ottobre 2015 ⁽³¹⁾. Sempre nell'ottobre 2015, gli obblighi in essere di BDZ Holding, ossia 499,1 milioni di BGN (255 milioni di EUR) rappresentavano l'86 % del valore contabile delle attività, pari a 582,4 milioni di BGN (298 milioni di EUR).

⁽³¹⁾ Ai sensi del punto 20, lettera d), degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, uno degli indicatori del fatto che un'impresa è in difficoltà è un rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa superiore a 7,5 per due anni consecutivi.



- (105) La Commissione osserva inoltre che, pur avendo provveduto a rimborsare 724 milioni di BGN (370 milioni di EUR) di debiti in essere nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 settembre 2016, BDZ Holding non è stata in grado di rispettare pienamente i propri obblighi finanziari. A causa dell'inadempienza nei confronti di creditori internazionali, il 20 luglio 2015 l'Alta corte di giustizia di Londra ha ordinato a BDZ di versare 66,7 milioni di EUR (130,4 milioni di BGN) con un interesse di mora dell'8 % annuo ⁽³²⁾.
- (106) Inoltre, considerando il livello di indebitamento eccessivo di BDZ Holding, in assenza della cancellazione dei debiti la società avrebbe gravi difficoltà a rispettare i propri obblighi e potrebbe finire in liquidazione.
- (107) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che BDZ Holding registri un livello di indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria.


Necessità dell'aiuto

- (108) Inoltre, l'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione di indebitamento eccessivo, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe a BDZ Holding e alle sue controllate di risanare la propria situazione finanziaria entro un periodo ragionevole.
- (109) A causa del suo indebitamento, BDZ Holding non è stata in grado di rispettare tutti i suoi obblighi finanziari e presenta un arretrato di investimenti nell'ammodernamento del proprio materiale rotabile. A causa dell'arretrato di investimenti nell'ammodernamento e nella manutenzione del materiale rotabile, la flotta della società è troppo vecchia e in parte obsoleta. A questo riguardo, la Commissione osserva che l'82 % delle carrozze di BDZ Passenger ha oltre 20 anni e il 74 % dei locomotori supera i 25 anni. Nel 2015, all'incirca il 50 % dei locomotori di BDZ Cargo era in riparazione o non operativo. Allo stesso modo, nel 2015 circa il 51 % dei carri merci di BDZ Cargo non era operativo e richiedeva interventi di riparazione.
- (110) In assenza dell'aiuto, BDZ Holding non sarebbe in grado di rimborsare i debiti ancora in essere assunti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, né sarebbe in grado di utilizzare le proprie risorse per investire nell'ammodernamento del materiale rotabile.
- (111) A titolo illustrativo, sulla base del reddito dichiarato dalla società nel 2016 (336,2 milioni di BGN), sarebbe necessario un aumento *a tantum* di prezzo e/o tariffa in media del 66 %, a parità di condizioni, per generare nel breve termine il reddito operativo di 223,45 milioni di BGN necessario per rimborsare i debiti di cui è prevista la cancellazione. Tuttavia, nel contempo, le controllate di BDZ Holding operano esclusivamente in un'area geografica interamente ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In queste aree geografiche, aumenti tariffari di entità considerevole potrebbero avere effetti sociali negativi più forti che in regioni più ricche dell'Unione. Di conseguenza, ipotetici aumenti tariffari intesi a rafforzare le entrate di BDZ Holding e ad alleviare i suoi debiti nella misura necessaria, anche laddove siano legalmente possibili per quanto concerne i servizi di trasporto passeggeri soggetti a OSP e commercialmente sostenibili in un ambiente competitivo per quanto concerne i servizi di trasporto merci, potrebbero avere un impatto sociale sproporzionato sul trasporto ferroviario di passeggeri bulgaro o sulle società che si avvalgono dei servizi di trasporto merci di BDZ.
- (112) Quindi, non esistono altre ipotetiche misure politiche credibili oltre alla cancellazione dei debiti che consentirebbero alla società di continuare ad operare. Ne consegue che la misura in esame è necessaria per rimediare alla situazione di indebitamento di BDZ Holding, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe a BDZ Holding e alle sue controllate di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo.

d) L'aiuto non deve eccedere quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo.

- (113) La Commissione rileva che, in considerazione della situazione finanziaria di BDZ Holding, l'importo della cancellazione dei debiti è il minimo necessario per garantire la sopravvivenza della società, nonché una precondizione per la sua sostenibilità finanziaria. Sostanzialmente si tratta dell'importo necessario per i pagamenti in essere nei confronti dei creditori – istituzioni finanziarie internazionali e NRIC. BDZ Holding e le sue controllate hanno ancora debiti in essere sorti prima del 1° gennaio 2007 che, se non saldati, metterebbero il beneficiario a rischio di liquidazione. Dagli indicatori finanziari emerge che attualmente i pagamenti non possono essere effettuati attingendo a risorse proprie e sarebbe irrealistico attendersi che la società possa aumentare in misura significativa le tariffe o i prezzi per generare un aumento delle entrate nel breve termine.

⁽³²⁾ Ingiunzioni del 20 luglio 2015, CL-2015-000309 FMS Wertmanagement AöR/BDZ Holding; CL-2015-000214 Dexia Credit Local/BDZ Holding; CL-2015-000090 KA Finanz AG/BDZ Holding.



- (114) Inoltre, la Commissione rileva che nel periodo trascorso dall'adesione, BDZ Holding ha rimborsato 166 milioni di BGN di debiti sorti prima del 1° gennaio 2007 mediante risorse proprie derivanti principalmente dalla vendita di attività. Poiché tali importi erano potenzialmente ammissibili alla cancellazione, è ragionevole ritenere che BDZ Holding avrebbe potuto utilizzare tali risorse per lo sviluppo e l'ammodernamento del materiale rotabile e dei servizi forniti. La società era in ritardo rispetto allo sviluppo del settore ferroviario per quanto concerne caratteristiche tecniche e sistemi informativi. Di conseguenza, nella misura in cui BDZ Holding ha utilizzato anche risorse proprie per rimborsare una parte del debito preadesione, non si può ritenere che la cancellazione dei debiti ecceda quanto è necessario, anche se solleva la società da obblighi di rimborso e consente un margine di manovra finanziario per investire in future attività di ammodernamento o riparazione.
- (115) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione constata che non si può ritenere che l'attuazione della misura di cancellazione dei debiti metta BDZ Holding in una situazione più favorevole rispetto a quella di un'impresa media ben amministrata avente lo stesso profilo di attività.

e) La cancellazione dei debiti non deve conferire all'impresa un vantaggio nella concorrenza tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, ad esempio dissuadendo imprese operanti su altri mercati o nuovi attori dall'entrare in alcuni mercati nazionali o regionali.


- (116) La cancellazione dei debiti proposta consentirà a BDZ Holding solo di normalizzare il finanziamento delle attività operative della società e non servirà a BDZ Holding o alle sue controllate per espandere l'attività o entrare in nuovi mercati. In questo senso, l'aiuto non impedirà lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, né inciderà sulla posizione di mercato dei concorrenti, che potranno continuare a competere con BDZ Holding alle medesime condizioni.
- (117) La Commissione ritiene altresì che la cancellazione dei debiti non provocherà una distorsione indebita della concorrenza e degli scambi tra Stati membri, in quanto consentirà esclusivamente a BDZ Holding di stabilizzare la propria situazione finanziaria, ostacolata da debiti assunti prima della liberalizzazione del mercato. Inoltre, secondo la Commissione la misura non dissuade nuovi operatori dall'entrare nel mercato bulgaro dei trasporti. Come descritto ai considerando 15 e 42, sul mercato bulgaro del trasporto ferroviario attualmente sono attivi otto operatori di trasporto merci, oltre a BDZ Cargo. Non vi sono elementi che comprovino che la cancellazione dei debiti modifichi questa situazione concorrenziale.

Conclusioni

- (118) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato sotto forma di cancellazione dei debiti (misura 2) per un ammontare di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) che la Bulgaria intende attuare soddisfa le condizioni per la compatibilità con il mercato interno di cui al capitolo IV delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie.

6.2. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

- (119) Poiché la Bulgaria non ha chiarito l'origine, né l'evoluzione dei debiti in essere di BZD Holding nei confronti di NRIC prima della decisione di avvio, si è ritenuto che il mancato pagamento di tali debiti scaduti comporti un potenziale aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (120) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria (cfr. sezione 4.3), una parte dei debiti in essere di BDZ Holding verso NRIC era costituita da debiti contratti dalla società prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione. Una parte di questi debiti preadesione (fino a 26,3 milioni di BGN) è stata successivamente rifinanziata con i proventi derivanti dall'emissione obbligazionaria del 19 novembre 2007, che è un debito ancora in essere e pertanto soggetto a valutazione nel quadro della «misura 2: cancellazione dei debiti sorti prima del 2007» di cui alla sezione 6.1. In altre parole, NRIC è stata pagata.
- (121) Inoltre, e nell'intento di spiegare la situazione relativa ai rimanenti debiti in essere, la Bulgaria ha fornito ulteriori informazioni sulle disposizioni di esecuzione e sulle misure prese da NRIC (cfr. sezione 4.3). Secondo la Bulgaria, NRIC aveva preso tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate e ottenere il massimo recupero degli importi dovuti, senza tuttavia avviare procedimenti legali.



- (122) Al fine di verificare se NRIC avesse indebitamente favorito BDZ Holding per quanto concerne il ritardo e le modalità di pagamento dei debiti scaduti, la Commissione deve valutare se la società avrebbe potuto beneficiare di simili disposizioni in condizioni normali di mercato ⁽³³⁾. A tale riguardo, la Commissione deve valutare se un ipotetico creditore in un'economia di mercato in una situazione simile a quella di NRIC, nel tentativo di ottenere il massimo pagamento degli importi che gli sono dovuti, avrebbe accettato il ritardo e avviato la rinegoziazione del pagamento dei debiti scaduti a termini e condizioni analoghi ⁽³⁴⁾. In altre parole, la Commissione deve valutare se NRIC abbia agito con la debita diligenza di un creditore in un'economia di mercato, prima di scegliere tra un'esecuzione individuale e in via amichevole dei propri crediti o l'avvio di un procedimento di recupero collettivo che alla fine avrebbe portato al fallimento di BDZ Holding e delle sue controllate.
- (123) La Commissione rileva che, al fine di individuare l'alternativa più vantaggiosa, un creditore diligente in un'economia di mercato valuterebbe i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione, tenendo conto, tra l'altro, degli importi recuperabili, della sua precedente esposizione economica, della durata del procedimento di recupero e dei costi ⁽³⁵⁾.
- (124) La Commissione osserva innanzi tutto che i debiti nei confronti di NRIC sono sorti nel contesto di un rapporto commerciale regolare e di lungo periodo tra imprese (di proprietà dello Stato): BDZ Holding e le sue controllate erano importanti clienti di NRIC e producevano oltre il 70 % del suo reddito operativo. Anche l'origine del debito di 46,5 milioni di BGN dovuti da NRIC a BDZ Holding accumulato tra il 2008 e il 2011 per vari servizi forniti a NRIC (tabella 3) costituisce una prova ulteriore della costante interazione e interdipendenza tra NRIC e BDZ Holding. La possibile uscita dal mercato di BDZ Holding e delle sue controllate a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza avrebbe quindi esercitato un immediato impatto negativo sulla situazione finanziaria di NRIC. A sua volta, il fallimento di BDZ Holding avrebbe contribuito a ridurre gli utili di NRIC e la sua capacità di mantenere in condizioni adeguate la rete ferroviaria nazionale, con il conseguente rischio di ulteriori riduzioni delle entrate commerciali derivanti da altri clienti, in aggiunta alle controllate di BDZ Holding.
- (125) Ne consegue che un creditore in un'economia di mercato impegnato come NRIC in un simile rapporto commerciale con un debitore come BDZ Holding avrebbe considerato con circospezione un'ipotetica azione coercitiva, che avrebbe determinato la scomparsa dal mercato del suo principale cliente, diversamente da un creditore che rivendichi un credito un tantum e non sia commercialmente e finanziariamente dipendente dalla permanenza in attività sul mercato del proprio debitore dopo la riscossione del credito.
- (126) In secondo luogo, i crediti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate non avrebbero potuto essere riscossi come crediti privilegiati nell'ambito di un'ipotetica procedura concorsuale per insolvenza, nella quale non si sarebbe potuto applicare un particolare privilegio per il rimborso di NRIC rispetto ad altri creditori (cfr. punto (49)). Inoltre, il debito dovuto a NRIC (45 milioni di BGN) individuato nella decisione di avvio era inferiore agli importi dovuti ad altri creditori (cfr. tabella 1). Per di più, nell'ambito di una procedura concorsuale per insolvenza, il valore contabile delle attività di BDZ Holding avrebbe dovuto essere ridotto mediante uno sconto di liquidazione in una vendita forzata. A seconda del tipo di attività, lo sconto di liquidazione può ammontare fino al 75 % del suo valore. Di conseguenza, è molto probabile che il valore di liquidazione delle attività di BDZ Holding non sarebbe stato sufficiente per coprire i costi di liquidazione, gli stipendi dei dipendenti e tutta l'esposizione debitoria. Prendendo il 2011 a titolo di esempio, i costi di liquidazione, gli stipendi dei dipendenti e l'esposizione debitoria ammontavano a 778 milioni di BGN, mentre il valore contabile delle attività di BDZ Holding era di 933 milioni di BGN. Quindi, NRIC avrebbe potuto aspettarsi realisticamente di recuperare solo una piccola parte dei propri crediti se fosse stata avviata una procedura concorsuale per insolvenza.
- (127) Inoltre, la Commissione ritiene, in linea con la giurisprudenza consolidata, che i costi, unitamente alla durata del procedimento giudiziario, possano influenzare il creditore nel decidere se procedere con la liquidazione di una società ⁽³⁶⁾. In tale contesto, la Commissione conviene che NRIC aveva un interesse particolare a proseguire la collaborazione con BDZ Holding e le sue controllate, non soltanto in considerazione di futuri introiti commerciali prodotti da BDZ Holding, ma anche nell'intento di massimizzare il recupero dei crediti non privilegiati in essere accumulati fino a novembre 2011, invece di avviare la liquidazione della società. La

⁽³³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽³⁴⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2007, Spagna/Commissione, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2013, Frucona/Commissione, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punto 78; sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332; sentenza del 30 aprile 1998, Cityflyer, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 51; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive e Polonia, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, punti 54-60.

⁽³⁵⁾ Frucona/Commissione, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punto 78; Commissione/Buczek Automotive e Polonia, C-405/11, ECLI:EU:C:2013:186, punti 54-60; causa C-124/10P Commissione europea/Électricité de France (EDF), ECLI:EU:C:2012:318, punto 85.

⁽³⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, punto 59.




Commissione conclude che l'avvio di lunghe procedure concorsuali per insolvenza, con la conseguenza di una liquidazione forzata del gruppo con un tasso di recupero incerto e comunque basso, non sarebbe stata un'opzione valida e realistica per NRIC nell'intento di massimizzare il recupero dei propri crediti.

- (128) In effetti, la Commissione osserva che BDZ Holding e le sue controllate hanno provveduto regolarmente al servizio del debito nei confronti di NRIC, che non ha mai ricevuto un trattamento diverso rispetto ad altri creditori privati del gruppo. In caso di ritardi nei pagamenti, BDZ Holding non è stata avvantaggiata dal differimento del rimborso, poiché i ritardati pagamenti a NRIC hanno comportato un margine considerevole di 1 000 punti base in aggiunta al tasso di interesse di base della Banca nazionale bulgara (cfr. considerando 48). A titolo illustrativo, la Commissione ritiene che 1 000 punti base siano un'approssimazione di un margine di interesse conforme al mercato su un prestito con una garanzia di bassa qualità a una società in difficoltà finanziarie, come BDZ Holding ⁽³⁷⁾. I debiti scaduti sono stati rimborsati mediante regolari bonifici bancari diretti, compensazioni di debiti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate e operazioni di conversione del debito in attività. A titolo di esempio, tra il 2011 e il 2016 BDZ Holding e le sue controllate hanno pagato un importo di 503 milioni di BGN (257 milioni di EUR) per i servizi forniti da NRIC. Rispetto a una bassa probabilità di recuperare una quota, comunque minima, dei crediti di NRIC in caso di liquidazione di BDZ Holding, l'importo del debito rimborsato a NRIC a partire dal 2011 conferma a posteriori che la scelta di NRIC di non procedere all'esecuzione dei crediti è stata quella più razionale.
- (129) Inoltre, benché non si tratti di informazioni specifiche relative al debito preadesione citato nella decisione di avvio, la Commissione rileva ad esempio, per quanto concerne il pagamento dei debiti mediante le conversioni del debito in attività attuate dopo la decisione di avvio, che NRIC ha concluso accordi con BDZ Holding e le sue controllate a condizioni di mercato, come descritto ai considerando 51, 52 e 53, che riconoscevano i debiti scaduti agevolandone pertanto il rimborso.
- (130) Sulla base delle informazioni aggiuntive e della documentazione di supporto fornita dalla Bulgaria e in considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che NRIC abbia agito come un creditore in un'economia di mercato e, pertanto, il differimento del rimborso dei debiti e le disposizioni concordate tra NRIC e BDZ Holding e le sue controllate, non abbiano fornito a queste ultime alcun vantaggio economico indebito di cui non avrebbero beneficiato in normali condizioni di mercato.
- (131) Di conseguenza, la Commissione conclude che il modo in cui BDZ Holding e le sue controllate hanno trattato i propri debiti scaduti nei confronti del gestore dell'infrastruttura (NRIC) prima del novembre 2011 non configura un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (132) Poiché le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono cumulative, le sue disposizioni non si applicano se una di esse non è soddisfatta. Non è pertanto necessario valutare se il mancato pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC in passato soddisfi le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.3. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA DA PARTE DELLO STATO A BDZ HOLDING

- (133) La Commissione ha avviato l'indagine sulla misura 4 perché la Bulgaria non ha chiarito i motivi del rimborso dell'IVA e se fosse conforme alla direttiva 2006/112/CE. La Commissione ha pertanto ritenuto che il rimborso dell'IVA potesse comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del trattato. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire ulteriori informazioni sui motivi del rimborso dell'IVA a BDZ Holding.
- (134) A seguito della decisione di avvio, la Bulgaria ha chiarito che la misura 4 riguardava il rimborso di un importo di IVA indebitamente applicato e versato, pari a 72 milioni di BGN (36,7 milioni di EUR), su compensazioni per OSP ricevute dal ministero dei Trasporti per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008 (cfr. considerando da 55 a 59). La Bulgaria ha chiarito inoltre che l'errore amministrativo è stato individuato nel corso di una revisione effettuata dalle autorità fiscali nazionali competenti, conformemente alle vigenti disposizioni della legislazione nazionale. L'errore è stato corretto mediante le decisioni di rimborso fiscale numero 2900180 del 14 gennaio 2009, 290900153 dell'8 luglio 2009, 100337 del 12 agosto 2010 e 290100380 del febbraio 2011.

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).



- (135) La Commissione rileva che ai fini della nozione di aiuto di Stato non è rilevante solo la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che allevii gli oneri economici, come le agevolazioni fiscali. Occorre pertanto esaminare se il rimborso dell'IVA sulle compensazioni per OSP ricevute dal ministero dei Trasporti abbia fornito un vantaggio economico a BDZ Holding grazie alla riduzione di oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa⁽³⁸⁾, o se effettivamente l'IVA sulle compensazioni per OSP fosse stata indebitamente riscossa. Si esclude l'esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di tasse indebitamente riscosse⁽³⁹⁾.
- (136) Ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi, ivi compreso il trasporto di passeggeri, sono soggette all'IVA e la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte del cliente o di un terzo, comprese le compensazioni o le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 132 della stessa direttiva, le imprese alle quali è conferito un OSP non rientrano nelle esenzioni dall'IVA.
- (137) Di conseguenza, occorre valutare se la compensazione per OSP ricevuta da BDZ Holding fosse direttamente collegata al prezzo dei servizi forniti. La compensazione per OSP era intesa a compensare le perdite derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri a specifiche condizioni, quali chilometri-treno, posti, frequenza e altri criteri qualitativi. In particolare, la compensazione sarebbe stata ridotta in caso di scostamenti rispetto, tra l'altro, a chilometri, posti e orari e altri criteri qualitativi stabiliti per i servizi forniti. Quindi la compensazione per OSP non si può considerare direttamente collegata al prezzo della prestazione dei servizi di trasporto, ma piuttosto come una compensazione per le perdite derivanti dall'adempimento di un OSP.
- (138) Inoltre, la normativa bulgara sull'IVA non prevede che le compensazioni per OSP relative alla copertura delle perdite siano soggette a IVA. L'errore è stato individuato dalle autorità fiscali competenti a seguito di un'ispezione e ha determinato diverse decisioni delle autorità fiscali (cfr. considerando 59), in conformità del codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa.
- (139) Di conseguenza, l'IVA è stata indebitamente applicata sulle compensazioni per OSP di BDZ Holding nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008. La Commissione ritiene pertanto che il rimborso dell'IVA indebitamente riscossa non fornisca un vantaggio economico a BDZ Holding.
- (140) In considerazione del fatto che le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative, l'assenza di una di esse è decisiva. Non è pertanto necessario valutare se la misura 4 soddisfa le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (141) La Commissione conclude quindi che la misura 4 non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7. CONCLUSIONE

- (142) In considerazione del ritiro della notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding (cfr. misura 1, sezione 5), il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata.
- (143) Con riguardo alla cancellazione dei debiti di BDZ Holding e delle sue controllate per un importo di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR), (misura 2, sezione 6.1), si configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato e sono soddisfatte le condizioni di compatibilità indicate nelle linee guida sugli aiuti alle ferrovie. Di conseguenza, la misura 2 si dovrebbe dichiarare compatibile con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.

⁽³⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, punti da 29 a 32.



- (144) Con riguardo al mancato pagamento di 45 milioni di BGN di debiti scaduti nei confronti di NRIC (misura 3, sezione 6.2), NRIC ha agito come un creditore in un'economia di mercato. Quindi, la misura 3 non costituisce un aiuto di Stato.
- (145) Con riguardo al rimborso dell'IVA erroneamente versata (misura 4, sezione 6.3), poiché l'IVA è stata indebitamente riscossa, la sua restituzione non costituisce un aiuto di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito del ritiro della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione da parte della Bulgaria, il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata in favore di BDZ Holding EAD SA è divenuto privo di oggetto e s'intende chiuso.

Articolo 2

1. L'aiuto di Stato in favore di BDZ Holding EAD SA sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo di 223 448 801 BGN, che la Bulgaria intende attuare, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'attuazione della misura di cancellazione dei debiti è di conseguenza autorizzata.
2. Le modalità con cui la National Railway Infrastructure Company (NRIC) ha trattato, prima del novembre 2011, il debito scaduto di 45 milioni di BGN dovuto da BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
3. Il rimborso di 72 milioni di BGN di imposta sul valore aggiunto versata erroneamente non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.


Articolo 3

La repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

18CE0474



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2373 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8423]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,


considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2014 la società Seprox Biotech ha presentato all'autorità competente della Spagna una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrossitirosolo sintetico («idrossitirosolo») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è la popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento.
- (2) Il 2 marzo 2015 l'autorità competente della Spagna ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa concludeva che l'idrossitirosolo soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 10 aprile 2015 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 19 novembre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione dell'idrossitirosolo come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 31 gennaio 2017 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza dell'idrossitirosolo quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾ ha concluso che l'idrossitirosolo è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (7) Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, l'idrossitirosolo soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Considerando che la domanda di autorizzazione esclude alcuni gruppi della popolazione e impone determinate condizioni per il rendimento tecnico degli alimenti contenenti idrossitirosolo quando riscaldati, i prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo dovrebbero essere opportunamente etichettati.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce requisiti per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. È opportuno autorizzare l'uso dell'idrossitirosolo, fatte salve le disposizioni di tale regolamento.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4728.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GUL 404 del 30.12.2006, pag. 26).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1925/2006, l'idrossitirosolo, quale specificato nell'allegato I della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare destinato alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2


1. La denominazione dell'idrossitirosolo autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «idrossitirosolo».
2. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo deve recare la seguente dicitura:
 - a) «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in gravidanza o in allattamento»;
 - b) «Questo prodotto alimentare non è adatto per la cottura, la cottura al forno e la friggitura».

Articolo 3

La società Seprox Biotech, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcia, Spagna, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

SPECIFICHE PER L'IDROSSITIROSOLO


Definizione:

Denominazione chimica	Denominazione IUPAC: 4-(2-hydroxyethyl)-benzene-1,2-diol Sinonimi: 3-idrossitiroso 3,4-diidrossifeniletanolo Diidrossifeniletanolo 2-(3,4-di-idrossifenil)-etanolo
Formula chimica	C ₈ H ₁₀ O ₃
Massa molecolare	154,16 Da
N. CAS	10597-60-1

Descrizione: L'idrossitiroso è un liquido viscoso giallo pallido.

Specifiche:

Parametro	Specifiche
Descrizione	Liquido viscoso giallo pallido
Tenore di umidità	≤ 4,0 %
Odore	Caratteristico
Sapore	Leggermente amarognolo
Solubilità (acqua)	Miscibile con acqua
pH	3,5-4,5
Indice di rifrazione (25 °C)	1,571-1,575
Idrossitiroso e sottoprodotti organici della sintesi chimica	
Idrossitiroso	≥ 99,0 %
Acido acetico	≤ 0,4 %
Idrossitiroso acetato	≤ 0,3 %
Somma di alcol omovanillico, alcol iso-omovanillico e 3-metossi-4-idrossifenilglicolo	≤ 0,3 %
Metalli pesanti	
Piombo	≤ 0,03 mg/kg
Cadmio	≤ 0,01 mg/kg
Mercurio	≤ 0,01 mg/kg
Solventi residui	
Acetato di etile	≤ 25,0 mg/kg
Isopropanolo	≤ 2,50 mg/kg
Metanolo	≤ 2,00 mg/kg
Tetraidrofurano	≤ 0,01 mg/kg




ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'idrossitiroso

Categoria alimentare	Livello massimo
Oli di pesce e vegetali, [esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva come definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽¹⁾], immessi sul mercato in quanto tali.	0,215 g/kg
Grassi da spalmare, quali definiti nell'allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali.	0,175 g/kg

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

18CE0475



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2374 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi

[notificata con il numero C(2017) 8395]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari che devono essere rispettati da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali e prodotti vegetali.
- (2) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽²⁾ ha inserito i punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tali punti stabiliscono requisiti particolari in merito a taluni frutti (frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, *Microcitrus Swingle*, *Naringi Adans.*, *Swinglea Merr.* e relativi ibridi) destinati alla trasformazione industriale (di seguito «frutti specificati»). In conformità ai suddetti punti la Commissione è tenuta ad adottare le condizioni per il movimento nell'Unione, l'immagazzinamento e la trasformazione di tali frutti.
- (3) Al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di rispettare le condizioni applicabili ai frutti specificati, è opportuno richiedere la comunicazione delle informazioni dettagliate riguardanti detti frutti prima che questi possano essere trasportati all'interno dell'Unione.
- (4) Il movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione dovrebbe essere soggetto al controllo degli organismi ufficiali responsabili al fine di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni pertinenti.
- (5) È opportuno stabilire condizioni specifiche per la trasformazione industriale dei frutti specificati, al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi. Tali condizioni dovrebbero includere disposizioni relative agli impianti, ai rifiuti, ai sottoprodotti e alla tenuta dei registri.
- (6) Allo scopo di assicurare la protezione fitosanitaria dell'Unione e, se necessario, il controllo delle attività di immagazzinamento, i frutti specificati dovrebbero essere conservati in un deposito riconosciuto a tal fine dallo Stato membro in cui esso si trova, in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati. È opportuno fissare condizioni specifiche in materia di immagazzinamento, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità di tali prodotti, il controllo dell'attività in questione e la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.
- (7) Poiché gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1279 dal 1° gennaio 2018, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi, ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «organismi specificati»: *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*;
- b) «frutti specificati»: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi.

Articolo 3

Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione

1. I frutti specificati possono essere trasportati all'interno dell'Unione soltanto se l'importatore ha comunicato i dettagli di ogni contenitore all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avverrà la trasformazione industriale.

Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:


- a) il volume dei frutti specificati;
- b) il numero di identificazione dei contenitori;
- c) la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione;
- d) i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 4.

2. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica delle informazioni contenute in tale comunicazione non appena ne viene a conoscenza.

3. I frutti specificati possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione soltanto se gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati acconsentono a tale movimento.

4. I frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all'articolo 4 o in un deposito di cui all'articolo 5. I movimenti dei frutti specificati sono effettuati sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avvengono tali movimenti.

5. Gli Stati membri interessati dai movimenti cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.



*Articolo 4***Prescrizioni relative alla trasformazione industriale dei frutti specificati**

1. I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati. Gli impianti devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano.
2. I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati, situata all'interno dello Stato membro in cui tali frutti sono stati trasformati.
3. I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante qualsiasi metodo tecnicamente giustificato, approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui sono stati trasformati i frutti specificati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
4. I trasformatori tengono per almeno tre anni un registro dei frutti specificati trasformati e lo mettono, su richiesta, a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene la trasformazione. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati ricevuti e i volumi e altre informazioni dettagliate relativi all'uso o alla distruzione dei rifiuti e dei sottoprodotti.

*Articolo 5***Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati**

1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in un deposito riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.

*Articolo 6***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0476



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2375 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8431]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 settembre 2015 la società Glycom A/S ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'acido N-acetil-D-neuramminico sintetico (acido N-acetil-D-neuramminico, NANA) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) L'8 marzo 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale ha concluso che l'acido N-acetil-D-neuramminico soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 15 marzo 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 14 luglio 2016 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione complementare dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 28 giugno 2017 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾, ha concluso che tale sostanza è sicura se aggiunta ad alimenti diversi dagli integratori alimentari, negli usi e ai livelli d'uso proposti per la popolazione in generale. Per quanto riguarda gli integratori alimentari, l'EFSA ha stabilito che l'acido N-acetil-D-neuramminico è sicuro negli usi e ai livelli d'uso proposti per persone di età superiore a 10 anni ed è sicuro anche per i bambini di età inferiore a 10 anni, a condizione che l'esposizione combinata da varie fonti non superi 11 mg/kg di peso corporeo.
- (7) Il parere dell'EFSA presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli d'uso proposti per la popolazione in generale, l'acido N-acetil-D-neuramminico soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. Il parere presenta inoltre sufficienti motivazioni per stabilire che l'acido N-acetil-D-neuramminico, in relazione agli usi e ai livelli d'uso proposti, se utilizzato come ingrediente negli integratori alimentari, rispetta i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, a condizione che un'etichettatura adeguata garantisca che, per i bambini di età inferiore a 10 anni, l'esposizione combinata da varie fonti non superi 11 mg/kg di peso corporeo.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2017; 15(7):4918.



- (8) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ contemplano già prescrizioni relative all'etichettatura applicabili ai prodotti contenenti acido N-acetil-D-neuramminico, atte a garantire che i consumatori di integratori alimentari siano informati in merito ad una serie di particolari. Sono inoltre necessarie prescrizioni specifiche in materia di etichettatura al fine di garantire la sicurezza degli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuramminico qualora siano assunti da lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni in combinazione con latte materno o con altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acido N-acetil-D-neuramminico quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

1. La denominazione dell'acido N-acetil-D-neuramminico autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari è «acido N-acetil-D-neuramminico».
2. Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuramminico sono etichettati in conformità delle prescrizioni relative alla presentazione applicate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, con l'indicazione che l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danimarca.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).



ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL'ACIDO N-ACETIL-D-NEURAMMINICO (DIIDRATO)

Definizione

Denominazione chimica	Denominazioni IUPAC: N-Acetyl-D-neuraminic acid (dihydrate) [acido N-acetil-D-neuramminico (diidrato)]; 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonic acid (dihydrate) Sinonimi: acido sialico (diidrato)
Formula chimica	C ₁₁ H ₁₉ NO ₉ (acido) C ₁₁ H ₂₃ NO ₁₁ (C ₁₁ H ₁₉ NO ₉ * 2H ₂ O) (diidrato)
Massa molecolare	309,3 Da (acido) 345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato)
N. CAS	131-48-6 (acido libero) 50795-27-2 (diidrato)

Descrizione: l'acido N-acetil-D-neuramminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro.


Specifiche

Parametro	Specifiche
Descrizione	polvere cristallina di colore bianco-biancastro
pH (20 °C, soluzione al 5 %)	1,7 - 2,5
acido N-acetil-D-neuramminico (diidrato)	> 97,0 %
Acqua (10,4 % nel diidrato)	≤ 12,5 % (p/p)
Ceneri, solfate	< 0,2 % (p/p)
Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio)	< 0,5 % (p/p)
Metalli pesanti	
Ferro	< 20,0 mg/kg
Piombo	< 0,1 mg/kg
Proteine residue	< 0,01 % (p/p)
Solventi residui	
2-propanolo	< 0,1 % (p/p)
Acetone	< 0,1 % (p/p)
Acetato di etile	< 0,1 % (p/p)
Specifiche microbiologiche	
<i>Salmonella</i>	Assenza in 25 g
Conteggio totale degli aerobi mesofili	< 500 CFU/g
Enterobatteriacee	Assenza in 10 g
<i>Cronobacter (Enterobacter) sakazakii</i>	Assenza in 10 g



Parametro	Specifiche
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assenza in 25 g
<i>Bacillus cereus</i>	< 50 CFU/g
Lieviti	< 10 CFU/g
Muffe	< 10 CFU/g
Endotossine residue	< 10 EU/mg

CFU: unità formanti colonie (Colony Forming Units); EU: unità di endotossina (Endotoxin Units).



ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'acido N-acetil-D-neuraminico

Categoria alimentare	Livello massimo
Formule per lattanti e formule di proseguimento secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/l di formula ricostituita
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/kg per gli alimenti solidi
Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiore ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui all'allegato II, corrispondente ai prodotti.
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette)
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽¹⁾	1,25 g/kg
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	0,05 g/l
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente	0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi)
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi)
Barrette ai cereali	0,5 g/kg
Edulcoranti da tavola	8,3 g/kg
Bevande a base di frutta e di verdura	0,05 g/l
Bevande aromatizzate	0,05 g/l
Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni	0,2 g/kg
Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE	300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni

(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2376 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia

[notificata con il numero C(2017) 8433]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽²⁾, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani di prestazione presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione ⁽⁴⁾, che consente a tali Stati membri, su loro richiesta, di rivedere i loro obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (4) Su tale base Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione, che hanno presentato alla Commissione con la richiesta di autorizzare la revisione nel 2016.
- (5) La Commissione ha valutato i piani così modificati e, in particolare, gli obiettivi rivisti, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La coerenza degli obiettivi per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressa in termini di costi unitari determinati di rotta, con gli obiettivi a livello di Unione è stata valutata in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato IV, punto 1, tenendo conto in particolare della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento in relazione all'obiettivo di riduzione media del 3,3 % annuo, e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019) in relazione all'obiettivo di riduzione media dell'1,7 % annuo, e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea di Malta, della Bulgaria e della Polonia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 28).



- (6) Per quanto riguarda Malta, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è leggermente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (- 4,6 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per Malta si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (40,4 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello di Malta. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti di Malta per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (7) Per quanto riguarda la Bulgaria, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (- 2,3 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Bulgaria si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta inferiore (3,0 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti della Bulgaria per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (8) Per quanto riguarda la Polonia, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dello 0,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta sono aumentati (+ 1,4 % medio annuo). L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Polonia si basa tuttavia su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (14,9 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Polonia. Considerato tale livello favorevole in termini di costi unitari determinati di rotta e tenuto conto delle circostanze specifiche che spiegano l'evoluzione sfavorevole dei costi unitari determinati di rotta, nello specifico l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che, nel complesso, gli obiettivi rivisti per la Polonia per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (9) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 in modo da tenere conto degli obiettivi rivisti di Malta, della Bulgaria e della Polonia.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/348 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione



ALLEGATO


«ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY)

Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT)

STATO MEMBRO	FAB	EOSM			Livello ATM Ground % (RAT)						Livello ATM globale % (RAT)					
		STATO Livello	ANSP Livello		2017			2019			2017			2019		
			SC	Altri MO	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S
Austria	FAB CE	C	D	D	94,17	93,33	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Croazia																
Repubblica ceca																
Ungheria																
Repubblica slovacca																
Slovenia																
Irlanda	UK - IR	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Regno Unito																
Belgio/Lussemburgo	FAB EC	C	C	D	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100	100	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100
Francia																
Germania																
Paesi Bassi																
[Svizzera]																
Polonia	Baltico	C	C	D	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100	100	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80	90	90	100
Lituania																
Cipro	Blue Med	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	95	95	100
Grecia																
Italia																
Malta																



STATO MEMBRO	FAB	EOSM			Livello ATM Ground % (RAT)						Livello ATM globale % (RAT)					
		STATO Livello	ANSP Livello		2017			2019			2017			2019		
			SC	Altri MO	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S
Bulgaria	Danubio	C	C	D	90	90	80	100	100	100	80	85	80	90	90	100
Romania																
Danimarca	DK - SE	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Svezia																
Estonia	NEFAB	C	C	D	95	95	85	100	100	100	90	90	85	100	100	100
Finlandia																
Lettonia																
[Norvegia]																
Portogallo	SW	C	D	D	90	90	90	100	100	100	80	80	90	80	80	100
Spagna																

Abbreviazioni:

“SC”: Obiettivo di gestione “cultura della sicurezza” (“Safety Culture”) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a).

“altri MO”: Altri obiettivi di gestione (“Management Objectives”) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a), diversi da “cultura della sicurezza”.

“RIs”: Invasioni di pista (“Runway Incursions”).

“SMI”: Violazione dei minimi di separazione (“Separation Minima Infringements”).

“ATM-S”: Casi specifici connessi all’ATM (“ATM-specific occurrences”).

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza di volo orizzontale della traiettoria effettiva

STATO MEMBRO	FAB	OBBIETTIVO FAB AMBIENTE
		2019
Austria	FAB CE	1.81 %
Croazia		
Repubblica ceca		
Ungheria		
Repubblica slovacca		
Slovenia		
Irlanda	UK - IR	2.99 %
Regno Unito		




STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB AMBIENTE
		2019
Belgio/Lussemburgo	FAB EC	2.96 %
Francia		
Germania		
Paesi Bassi		
[Svizzera]		
Polonia	Baltico	1.36 %
Lituania		
Cipro	Blue Med	2.45 %
Grecia		
Italia		
Malta		
Bulgaria	Danubio	1.37 %
Romania		
Danimarca	DK - SE	1.19 %
Svezia		
Estonia	NEFAB	1.22 %
Finlandia		
Lettonia		
[Norvegia]		
Portogallo	SW	3.28 %
Spagna		

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

**Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso
in min/volo**

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Irlanda	UK - IR	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
Regno Unito						
Polonia	Baltico	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
Lituania						



STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Danimarca	DK - SE	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Svezia						
Estonia	NEFAB	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Finlandia						
Lettonia						
[Norvegia]						

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda:

Simbolo	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in valuta nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice d'inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)


FAB BALTIC

Zona tariffaria: Lituania – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	23 316 993	23 342 321	24 186 978	25 093 574	25 748 766
(B)	1.7 %	2.2 %	2.5 %	2.2 %	2.2 %
(C)	112,9	115,4	118,4	121,0	123,7
(D)	20 652 919	20 223 855	20 434 886	20 737 566	20 814 037
(E)	490 928	508 601	524 877	541 672	559 548
(F)	42,07	39,76	38,93	38,28	37,20

Zona tariffaria: Polonia – Valuta: PLN

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	658 592 342	687 375 337	807 874 605	840 660 505	795 098 157
(B)	2.4 %	2.5 %	1.1 %	1.9 %	2.4 %



	2015	2016	2017	2018	2019
(C)	115,9	118,7	111,3	113,4	116,1
(D)	568 474 758	578 848 069	725 678 008	741 339 221	685 060 982
(E)	4 362 840	4 544 000	4 299 929	4 419 000	4 560 000
(F)	130,30	127,39	168,77	167,76	150,23

FAB BLUE MED

Zona tariffaria: Cipro – Valuta: EUR


	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	52 708 045	53 598 493	55 916 691	57 610 277	59 360 816
(B)	1.6 %	1.7 %	1.7 %	1.8 %	2.0 %
(C)	112,9	114,8	116,8	118,9	121,3
(D)	46 681 639	46 676 772	47 881 610	48 459 560	48 952 987
(E)	1 395 081	1 425 773	1 457 140	1 489 197	1 521 959
(F)	33,46	32,74	32,86	32,54	32,16

Zona tariffaria: Grecia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	147 841 464	151 226 557	155 317 991	156 939 780	164 629 376
(B)	0.3 %	1.1 %	1.2 %	1.3 %	1.6 %
(C)	107,9	109,1	110,4	111,8	113,6
(D)	136 958 572	138 630 543	140 635 901	140 350 008	144 936 752
(E)	4 231 888	4 318 281	4 404 929	4 492 622	4 599 834
(F)	32,36	32,10	31,93	31,24	31,51

Zona tariffaria: Malta – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	17 736 060	19 082 057	20 694 940	21 720 523	22 752 314
(B)	1.7 %	1.8 %	1.7 %	1.7 %	1.7 %
(C)	111,9	114,0	115,9	117,9	119,9
(D)	15 844 908	16 745 957	17 857 802	18 429 483	18 982 242
(E)	609 000	621 000	880 000	933 000	990 000
(F)	26,02	26,97	20,29	19,75	19,17



FAB DANUBE

Zona tariffaria: Bulgaria – Valuta: BGN

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	166 771 377	172 805 739	219 350 068	228 283 095	232 773 544
(B)	0.9 %	1.8 %	1.1 %	1.2 %	1.4 %
(C)	110,1	112,1	106,9	108,1	109,7
(D)	151 495 007	154 219 178	205 254 233	211 080 244	212 260 655
(E)	2 627 000	2 667 000	3 439 000	3 611 824	3 745 039
(F)	57,67	57,82	59,68	58,44	56,68

Zona tariffaria: Romania – Valuta: RON

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	690 507 397	704 650 329	718 659 958	735 119 853	753 216 461
(B)	3.1 %	3.0 %	2.8 %	2.8 %	2.7 %
(C)	126,9	130,7	134,4	138,2	141,9
(D)	543 963 841	538 937 162	534 681 066	532 030 334	530 795 951
(E)	4 012 887	4 117 019	4 219 063	4 317 155	4 441 542
(F)	135,55	130,90	126,73	123,24	119,51

FAB DENMARK-SWEDEN

Zona tariffaria: Danimarca – Valuta: DKK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	726 872 134	724 495 393	735 983 926	749 032 040	750 157 741
(B)	1.8 %	2.2 %	2.2 %	2.2 %	2.2 %
(C)	111,6	114,1	116,6	119,1	121,8
(D)	651 263 654	635 160 606	631 342 985	628 704 443	616 095 213
(E)	1 553 000	1 571 000	1 589 000	1 608 000	1 628 000
(F)	419,36	404,30	397,32	390,99	378,44

Zona tariffaria: Svezia – Valuta: SEK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	1 951 544 485	1 974 263 091	1 970 314 688	1 964 628 986	1 958 887 595
(B)	1.6 %	2.4 %	2.1 %	2.0 %	2.0 %
(C)	106,1	108,6	110,9	113,1	115,4



	2015	2016	2017	2018	2019
(D)	1 840 204 091	1 817 994 673	1 777 040 937	1 737 169 570	1 698 130 296
(E)	3 257 000	3 303 000	3 341 000	3 383 000	3 425 000
(F)	565,00	550,41	531,89	513,50	495,80

FAB CE

Zona tariffaria: Croazia – Valuta: HRK


	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	670 066 531	687 516 987	691 440 691	687 394 177	674 346 800
(B)	0.2 %	1.0 %	1.5 %	2.5 %	2.5 %
(C)	109,2	110,4	112,0	114,8	117,7
(D)	613 414 184	622 991 131	617 287 272	598 707 050	573 017 597
(E)	1 763 000	1 783 000	1 808 000	1 863 185	1 926 787
(F)	347,94	349,41	341,42	321,34	297,40

Zona tariffaria: Repubblica ceca – Valuta: CZK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	3 022 287 900	3 087 882 700	3 126 037 100	3 149 817 800	3 102 014 900
(B)	1.9 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %
(C)	111,5	113,7	116,0	118,3	120,7
(D)	2 710 775 667	2 715 303 433	2 694 955 079	2 662 212 166	2 570 401 338
(E)	2 548 000	2 637 000	2 717 000	2 795 000	2 881 000
(F)	1 063,88	1 029,69	991,89	952,49	892,19

Zona tariffaria: Ungheria – Valuta: HUF

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	28 133 097 383	29 114 984 951	29 632 945 277	30 406 204 408	31 345 254 629
(B)	1.8 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %
(C)	119,3	122,8	126,5	130,3	134,2
(D)	23 587 547 923	23 699 795 100	23 418 852 735	23 330 056 076	23 350 067 982
(E)	2 457 201	2 364 165	2 413 812	2 453 639	2 512 526
(F)	9 599,36	10 024,60	9 702,02	9 508,35	9 293,46



Zona tariffaria: Slovenia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	32 094 283	33 168 798	33 870 218	34 392 801	35 029 005
(B)	1.6 %	2.1 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %
(C)	111,9	114,3	116,5	118,8	121,2
(D)	28 675 840	29 018 678	29 079 819	28 949 500	28 906 876
(E)	481 500	499 637	514 217	529 770	546 470
(F)	59,56	58,08	56,55	54,65	52,90

NEFAB

Zona tariffaria: Estonia – Valuta: EUR


	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	23 098 175	24 757 151	25 985 553	27 073 003	28 182 980
(B)	3.0 %	3.1 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %
(C)	123,3	127,1	130,9	134,8	138,9
(D)	18 739 585	19 481 586	19 852 645	20 081 013	20 295 459
(E)	774 641	801 575	827 117	855 350	885 643
(F)	24,19	24,30	24,00	23,48	22,92

Zona tariffaria: Finlandia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	45 050 000	45 596 000	46 064 000	46 321 000	46 468 000
(B)	1.5 %	1.7 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %
(C)	114,4	116,4	118,6	121,0	123,4
(D)	39 368 663	39 179 750	38 843 860	38 294 684	37 662 953
(E)	792 600	812 000	827 000	843 000	861 000
(F)	49,67	48,25	46,97	45,43	43,74

Zona tariffaria: Lettonia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	22 680 662	23 118 000	23 902 000	24 692 818	25 534 000
(B)	2.5 %	2.3 %	2.3 %	2.3 %	2.3 %
(C)	109,7	112,2	114,8	117,4	120,1



	2015	2016	2017	2018	2019
(D)	20 683 885	20 603 685	20 823 477	21 028 777	21 256 247
(E)	802 000	824 000	844 000	867 000	890 000
(F)	25,79	25,00	24,67	24,25	23,88

FAB SW

Zona tariffaria: Portogallo – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	111 331 252	117 112 878	121 117 127	124 427 807	127 871 286
(B)	1.2 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %
(C)	110,5	112,2	113,8	115,5	117,3
(D)	100 758 704	104 424 905	106 399 345	107 692 336	109 037 112
(E)	3 095 250	3 104 536	3 122 232	3 147 209	3 171 128
(F)	32,55	33,64	34,08	34,22	34,38


SPAGNA

Zona tariffaria: Spagna continentale – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	620 443 569	622 072 583	622 240 962	625 580 952	627 777 294
(B)	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %	1.1 %
(C)	110,6	111,6	112,7	113,9	115,1
(D)	561 172 369	557 638 172	552 025 959	549 379 889	545 563 910
(E)	8 880 000	8 936 000	9 018 000	9 128 000	9 238 000
(F)	63,20	62,40	61,21	60,19	59,06

Zona tariffaria: Spagna Canarie – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	98 528 223	98 750 683	99 003 882	98 495 359	98 326 935
(B)	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %	1.1 %
(C)	110,6	111,6	112,7	113,9	115,1
(D)	89 115 786	88 522 066	87 832 072	86 497 790	85 450 091
(E)	1 531 000	1 528 000	1 531 000	1 537 000	1 543 000
(F)	58,21	57,93	57,37	56,28	55,38



FAB UK-IR


Zona tariffaria: Irlanda – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	118 046 200	121 386 700	125 595 100	129 364 400	130 778 800
(B)	1.1 %	1.2 %	1.4 %	1.7 %	1.7 %
(C)	103,7	105,0	106,4	108,2	110,1
(D)	113 811 728	115 644 664	118 001 964	119 511 684	118 798 780
(E)	4 000 000	4 049 624	4 113 288	4 184 878	4 262 135
(F)	28,45	28,56	28,69	28,56	27,87

Zona tariffaria: Regno Unito – Valuta: GBP

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	686 348 218	687 119 724	690 004 230	682 569 359	673 089 111
(B)	1.9 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %
(C)	118,2	120,5	122,9	125,3	127,8
(D)	580 582 809	570 397 867	561 561 156	544 617 914	526 523 219
(E)	10 244 000	10 435 000	10 583 000	10 758 000	10 940 000
(F)	56,68	54,66	53,06	50,62	48,13»

18CE0478



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2377 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2015***[notificata con il numero C(2017) 8476]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione ⁽³⁾. Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2015 trasmessi alla Commissione nel marzo 2017, secondo le procedure di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ e dell'allegato XVI di detto regolamento.
- (3) La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2015 dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione annuale, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.
- (4) La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2015, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽³⁾ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


—



ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per l'anno 2015 (tonnellate di CO ₂ equivalente)
Belgio	72 719 520
Bulgaria	25 354 866
Repubblica ceca	61 282 020
Danimarca	32 520 220
Germania	444 080 615
Estonia	6 144 411
Irlanda	43 037 173
Grecia	45 449 373
Spagna	196 153 196
Francia	353 009 851
Croazia	15 565 304
Italia	273 282 682
Cipro	4 060 621
Lettonia	9 005 121
Lituania	13 250 961
Lussemburgo	8 607 481
Ungheria	41 437 586
Malta	1 300 741
Paesi Bassi	101 119 720
Austria	49 295 422
Polonia	186 772 424
Portogallo	40 614 056
Romania	74 555 379
Slovenia	10 719 610
Slovacchia	20 084 623
Finlandia	29 886 479
Svezia	33 897 178
Regno Unito	326 027 912

18CE0479



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2378 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2017) 8501]

(I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 ⁽²⁾, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.
- (5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.
- (7) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,


⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Croazia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e l'Ungheria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione



ALLEGATO

	Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta per il 2017 in valuta nazionale (*)
1	Austria	72,71
2	Belgio-Lussemburgo	67,46
3	Croazia	346,74
4	Cipro	34,32
5	Repubblica ceca	1 134,76
6	Danimarca	450,23
7	Estonia	28,46
8	Finlandia	56,23
9	Francia	67,00
10	Germania	69,36
11	Ungheria	10 898,29
12	Irlanda	29,54
13	Italia	80,00
14	Lettonia	27,46
15	Lituania	44,42
16	Paesi Bassi	66,26
17	Portogallo	40,12
18	Romania	149,21
19	Slovacchia	52,54
20	Slovenia	64,60
21	Spagna Canarie	58,36
22	Spagna continentale	71,69
23	Svezia	580,71
24	Regno Unito	64,54

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.

18CE0480



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2379 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8801]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 marzo 2016 il Canada ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola nelle regioni del Canada analoghe alle regioni NUTS2 nell'UE.
- (2) Dopo aver esaminato la relazione presentata dal Canada, la Commissione ritiene che essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/28/CE per permettere a un paese terzo di usare i valori tipici per una zona geografica più ridotta (regioni canadesi) di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della suddetta relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (semi di canola); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola siano inferiori o pari alle emissioni che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e tali emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata dal Canada a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti nelle regioni canadesi equivalenti alle regioni NUTS2 ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione è riportata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche relative al contenuto o alle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione di emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti in Canada.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola nelle regioni canadesi

Regione	Semina	Emissioni singole (kg CO ₂ eq/t seccal)				Emissioni totali	
		Produzione concimi	Emissione N ₂ O dal suolo	Produzione pesticidi	Operazioni terreno	(kg CO ₂ eq/t sostanza secca)	Kg CO ₂ eq/MJ FAME
RU 23	2,4	262,5	523,5	4,2	73,1	865,7	33
RU 24	2,2	266,5	510,6	3,7	64,9	847,9	33
RU 28	2,5	212,8	499,5	3,8	71,4	790,0	30
RU 29	2,5	203,1	319,4	3,6	63,4	592,0	23
RU 30	2,2	190,2	206,5	2,8	55,1	456,8	18
RU 34	2,2	170,4	421,2	3,3	57,7	654,8	25
RU 35	1,9	154,2	338,4	2,6	54,9	552,0	21
RU 37	2,1	166,6	198,2	2,8	58,3	428,0	16

Nota: Con RU si intende la più piccola unità territoriale in cui i dati relativi all'attività forniti da diverse fonti (tra cui l'AAFC - Agricoltura e agroalimentare - Canada, il governo canadese e il Servizio forestale canadese) possono essere armonizzati. Le RU sono le zone di segnalazione individuate dall'AAFC suddivise in base ai confini provinciali. Una RU si trova dunque all'interno di una singola provincia. Le RU in Canada soddisfano i requisiti amministrativi e di popolazione del concetto di NUTS2.

18CE0481



DECISIONE (UE) 2017/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni prioritarie nell'ambito dei settori prioritari.
- (2) A decorrere dall'entrata in vigore della direttiva 2010/40/UE quattro atti delegati relativi alle azioni prioritarie di tale direttiva sono stati adottati dalla Commissione. Tali atti si riferiscono in particolare all'eCall e ai meccanismi di condivisione dei dati che agevolano lo scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse, da un lato, e i pertinenti fornitori di servizi dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa (ITS), dall'altro. Sono necessari ulteriori atti delegati riguardanti azioni ancora da intraprendere e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE.
- (3) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 della direttiva giunge a scadenza il 27 agosto 2017.
- (4) Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2010/40/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per il dispiegamento e l'utilizzo operativo degli ITS per le azioni prioritarie per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei

¹⁾ GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

³⁾ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).



principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente dagli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2010/40/UE è così modificata:

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;


2) gli articoli 13 e 14 sono soppressi;

3) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari.

La Commissione aggiorna il programma di lavoro relativo alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, entro il 10 gennaio 2019 e prima di ciascuna proroga di cinque anni successiva del potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.».

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0482



DECISIONE (UE) 2017/2381 DEL CONSIGLIO**del 5 dicembre 2017****relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo con la Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.
- (2) Il testo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo»), risultante da tali negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (4) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, con riserva della conclusione di detto accordo. ⁽²⁾

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

18CE0483



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno definire formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni richieste alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, e, se previsto dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento e svolgere attività in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che prestano servizi di investimento avvalendosi di agenti collegati in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali.
- (3) È importante stabilire formati standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto, che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e, se necessario, dagli enti creditizi e dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la prestazione di servizi e lo svolgimento delle attività di investimento senza ostacoli in tutti gli Stati membri e l'efficace esercizio da parte delle autorità competenti dei rispettivi compiti e responsabilità.
- (4) La valutazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dell'accuratezza e della completezza della notifica presentata è necessaria al fine di garantire la qualità: i) delle informazioni presentate dall'impresa di investimento, dal gestore del mercato o, se necessario, dall'ente creditizio all'autorità competente dello Stato membro di origine; e ii) delle informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
- (5) Sono necessarie disposizioni che impongano all'autorità competente dello Stato membro di origine di indicare quando la notifica è giudicata incompleta o inesatta, così da garantire chiarezza nell'identificazione e nella comunicazione degli elementi mancanti o inesatti e facilitare il processo di trattamento di tali aspetti e di ripresentazione delle informazioni complete ed esatte.
- (6) L'avviso di ricevimento della notifica di passaporto per le succursali o per gli agenti collegati è necessario per garantire la certezza sulla data di ricevimento della notifica e sulla data esatta in cui l'impresa di investimento può stabilire la succursale o avvalersi dell'agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).



- (7) Per garantire uniformità, è necessario che, se intendono instaurare opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione utilizzino formati standard specifici che assicurino l'adeguatezza sia delle informazioni da essi comunicate all'autorità competente dello Stato membro di origine sia delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
- (8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (10) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito «MTF») o un sistema organizzato di negoziazione (di seguito «OTF»).
2. Il presente regolamento si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano uno o più servizi e/o svolgono una o più attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE che intendono avvalersi di agenti collegati secondo uno dei seguenti regimi:
- a) regime di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; o
- b) regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le notifiche o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento sono redatte in una lingua ufficiale dell'Unione accettata sia dall'autorità competente dello Stato membro di origine che dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sono presentate su supporto cartaceo o, se consentito dall'autorità competente interessata, mediante mezzi elettronici.

2. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle lingue accettate e sui mezzi di presentazione, tra cui le informazioni di contatto per le notifiche di passaporto.

Articolo 3

Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1. L'impresa di investimento presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 o paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



2. L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.
3. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.

Articolo 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1. Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 5


Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 6

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.
2. Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.
3. Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.



*Articolo 7***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6 l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6.
2. In caso di revoca o di annullamento dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne presenta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III.

*Articolo 8***Presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, quando intendono fornire nel territorio di un altro Stato membro ospitante opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nello Stato membro ospitante, notificano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni relative allo Stato membro ospitante nel quale intendono fornire i dispositivi, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

*Articolo 9***Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**


1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato V e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

*Articolo 10***Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF presentano una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.
2. Ai fini della notifica presentata ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF compilano solo le parti del formato standard di cui all'allegato IV che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF.

*Articolo 11***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica.



*Articolo 12***Presentazione della notifica di passaporto per una succursale**

L'impresa di investimento che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

*Articolo 13***Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato**

1. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di un agente collegato stabilito nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.
2. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di più agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro compila una notifica separata per ogni agente collegato di cui intende avvalersi.
3. Quando l'impresa di investimento intende stabilire una succursale che vuole avvalersi di agenti collegati, presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per ciascun agente collegato, compilando il formato standard di cui all'allegato VII.

*Articolo 14***Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato**


1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

*Articolo 15***Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per una succursale**

1. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale presentata ai sensi dell'articolo 12, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VIII e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento.

*Articolo 16***Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato**

1. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per un agente collegato presentata ai sensi dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IX e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.



3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento o all'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
4. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito.
5. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.
6. In assenza di comunicazione, l'agente collegato può iniziare i servizi e le attività di investimento proposti due mesi dopo la data della trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Presentazione della notifica della modifica dei dati di una succursale

1. In caso di modifica dei dati contenuti nella notifica di passaporto per una succursale, l'impresa di investimento presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VI che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale.

2. Se intende modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti tramite agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento, di tutti i servizi ausiliari o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.
3. Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale allo scopo di segnalare la cessazione delle attività della succursale sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.


Articolo 18

Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VII che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato.

2. Se intende modificare i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari soggetti a notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.
3. Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato stabilito in un altro Stato membro allo scopo di segnalare la cessazione del ricorso all'agente collegato sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.



*Articolo 19***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XI e allegando una copia della notifica.
2. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

*Articolo 20***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XII e allegando una copia della notifica.
2. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

*Articolo 21***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Formato standard per la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento e per la notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento (*)

[Articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Parte 1 – Informazioni di contatto

Tipo di notifica: Notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento/notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

Stato membro in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende operare:

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Denominazione commerciale

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o l'ente creditizio:

Stato membro d'origine

Status dell'autorizzazione: Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

Parte 2 - Programma di attività

Servizi e attività di investimento e servizi accessori previsti (*)

	Servizi e attività di investimento										Servizi accessori						
	A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>															
	C2	<input type="checkbox"/>															
	C3	<input type="checkbox"/>															
	C4	<input type="checkbox"/>															
	C5	<input type="checkbox"/>															
	C6	<input type="checkbox"/>															
	C7	<input type="checkbox"/>															
	C8	<input type="checkbox"/>															
	C9	<input type="checkbox"/>															
	C10	<input type="checkbox"/>															
	C11	<input type="checkbox"/>															

(*) Si prega di apporre una x nelle caselle pertinenti.

(*) Per la notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento si prega di compilare solo le parti del formato standard che riguardano le modifiche notificate. Qualora si intenda modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari, si prega di fornire un elenco di tutti i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari che saranno forniti dall'impresa.



Informazioni sull'agente collegato situato nello Stato membro d'origine (*)

Nome dell'agente collegato	Indirizzo	Telefono	Indirizzo email:	Contatto

(*) Si prega di fornire tabelle separate con i servizi di investimento previsti per ciascun agente collegato di cui l'impresa di investimento intende avvalersi.

Servizi di investimento che dovrebbe fornire l'agente collegato (*):

		Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i. Se si intendono apportare modifiche ai servizi e alle attività di investimento o agli strumenti finanziari forniti dall'agente collegato, si prega di elencare tutti i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari che fornirà l'agente collegato.



ALLEGATO II

Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, 1) impresa di investimento autorizzata da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende fornire i servizi e/o le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla notifica di passaporto allegata per la prima volta nell'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi o attività di investimento; o 2) ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende fornire, attraverso l'utilizzo di un agente collegato, i servizi o le attività di investimento di cui alla notifica di passaporto allegata per la prima volta, nell'ambito dell'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi e attività di investimento.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

⁽¹⁾ Si prega di modificare come necessario



ALLEGATO III

Formato standard per la comunicazione di una modifica dei dati della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento o della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:.....

Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, o dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE (¹)

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:


Conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, impresa di investimento/ente creditizio/gestore del mercato autorizzato/sottoposto alla vigilanza di [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]:

- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento/i servizi accessori/gli strumenti finanziari che intende fornire nel suo territorio su base transfrontaliera
- b) ha cambiato il proprio nome da [vecchio nome] a [nuovo nome] con effetto dal [data di modifica]
- c) si è spostato al seguente indirizzo con effetto dal [data di modifica]
- d) ha modificato come segue altre informazioni di contatto [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto della parte 1 dell'allegato I] con effetto dal [data di modifica]
- e) si avvale in [nome dello Stato membro d'origine] di un ulteriore agente collegato registrato per fornire servizi e attività di investimento nel suo territorio su base transfrontaliera
- f) ha modificato i dispositivi forniti in [nome dello Stato membro ospitante] per agevolare l'accesso a [nome del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione] e la relativa negoziazione
- g) ha cessato di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento a causa della revoca/dell'annullamento dell'autorizzazione con effetto dal [data della revoca/dell'annullamento].

Si allega copia della notifica della modifica [dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento/dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF], con le opportune modifiche. Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(¹) Si prega di modificare in base alle modifiche da notificare.



ALLEGATO IV

Formato standard per la presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF

[Articoli 8 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Parte 1 – Informazioni di contatto:

Tipo di notifica: Fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF/modifica dei dati della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF

Stato/i membro/i in cui l'impresa di investimento o il gestore del mercato intende operare:

Nome dell'impresa di investimento o gestore del mercato:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o il gestore del mercato:

Stato membro d'origine

Status dell'autorizzazione (dell'impresa di investimento)/normativa applicabile (all'operatore di mercato): Autorizzato da/titolare di licenza rilasciata da/sottoposto alla vigilanza di [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data dell'autorizzazione (per le imprese di investimento):

Nome dell'MTF o dell'OTF:

Data a partire dalla quale saranno forniti i dispositivi: Con effetto immediato

Parte 2 – Descrizione del modello di business di [nome dell'MTF o dell'OTF]:

[Si prega di fornire almeno le informazioni seguenti]

Tipo di strumenti finanziari negoziati:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Tipo di partecipanti alle negoziazioni:


[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Tipo di dispositivi appropriati:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Commercializzazione:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]



ALLEGATO V

Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:.....

Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, si comunica che [nome del gestore del mercato o dell'impresa di investimento], che gestisce [nome dell'MTF o dell'OTF] ai sensi della [normativa nazionale pertinente] in [nome dello Stato membro d'origine], intende fornire dispositivi in [nome dello Stato membro in cui intende fornire i dispositivi] per agevolare l'accesso a [nome dell'MTF o dell'OTF] e la relativa negoziazione da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti in [nome dello Stato membro in cui intende fornire i dispositivi], sulla base della notifica allegata.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(¹) Si prega di modificare come necessario.



ALLEGATO VI

Formato standard per la notifica di passaporto per una succursale e per la notifica della modifica dei dati di una succursale ⁽¹⁾

[Articoli 12, 17 e 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Parte 1 – Informazioni di contatto

Tipo di notifica: Notifica di passaporto per una succursale o notifica della modifica dei dati di una succursale

Stato membro in cui l'impresa di investimento intende stabilire una succursale ⁽²⁾:

Nome dell'impresa di investimento:

Indirizzo dell'impresa di investimento:

Numero di telefono dell'impresa di investimento:

Indirizzo email dell'impresa di investimento:

Nome del referente presso l'impresa di investimento:

Nome della succursale:

Indirizzo della succursale:

Numero di telefono della succursale:

Indirizzo email della succursale:

Nome del responsabile (o nomi dei responsabili) della gestione della succursale:


Stato membro d'origine:

Status dell'autorizzazione: Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

⁽¹⁾ Per la notifica della modifica dei dati di una succursale si prega di compilare solo le parti dei moduli che riguardano le modifiche notificate. Qualora intenda modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti dalla succursale, l'impresa di investimento elenca tutti i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari che saranno forniti dalla succursale.

⁽²⁾ Si prega di notare che il diritto societario nazionale può imporre l'iscrizione preventiva ad un registro commerciale prima dell'inizio delle attività della succursale.




Parte 2 – Programma di attività**Servizi e attività di investimento e servizi accessori che saranno forniti dalla succursale (*)**

	Servizi e attività di investimento										Servizi accessori						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>															
	C2	<input type="checkbox"/>															
	C3	<input type="checkbox"/>															
	C4	<input type="checkbox"/>															
	C5	<input type="checkbox"/>															
	C6	<input type="checkbox"/>															
	C7	<input type="checkbox"/>															
	C8	<input type="checkbox"/>															
	C9	<input type="checkbox"/>															
	C10	<input type="checkbox"/>															
	C11	<input type="checkbox"/>															


(*) Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i.

Piano aziendale e struttura organizzativa della succursale

<p>Piano aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In che modo la succursale contribuirà alla strategia dell'impresa o del gruppo? 2. Quali saranno le principali funzioni della succursale? 3. Descrivere i principali obiettivi della succursale
<p>Strategia commerciale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrivere il tipo di clienti o di controparti di cui si occuperà la succursale 2. Descrivere in che modo l'impresa intende procurarsi e gestire tali clienti
<p>Struttura organizzativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrivere brevemente in che modo la succursale si inserisce nella struttura societaria dell'impresa o del gruppo (per semplicità è possibile allegare un organigramma) 2. Descrivere la struttura organizzativa della succursale, indicando le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico 3. Indicare i responsabili delle attività della succursale su base continuativa; Fornire informazioni sull'esperienza professionale dei responsabili della gestione della succursale (allegare curriculum vitae) 4. Indicare i responsabili delle funzioni di controllo interno presso la succursale 5. Indicare i responsabili della gestione dei reclami relativi alla succursale 6. Spiegare in che modo la succursale riferisce alla sede principale 7. Indicare in maniera dettagliata eventuali accordi di esternalizzazione critici



<p>Agenti collegati (*)</p> <p>1. La succursale intende avvalersi di agenti collegati?</p> <p>2. Identità dell'agente collegato</p> <p>Nome</p> <p>Indirizzo</p> <p>Telefono</p> <p>Indirizzo email</p> <p>Punto di contatto</p> <p>Riferimento o collegamento ipertestuale al registro pubblico in cui è registrato l'agente collegato</p>
<p>Sistemi e controlli</p> <p>Fornire una breve sintesi dei meccanismi posti in essere per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. salvaguardare il denaro e le attività della clientela;4. rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6;5. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio;6. l'antiriciclaggio;7. la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile);8. il nome, l'indirizzo e i recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito;
<p>Previsioni finanziarie</p> <p>Allegare una previsione del rendiconto finanziario e del conto profitti e perdite, entrambi per un periodo iniziale di trentasei mesi.</p>
<p>(*) L'impresa di investimento deve presentare una notifica di passaporto separata per ciascun agente collegato di cui intende avvalersi.</p>



ALLEGATO VII

Formato standard per la notifica di passaporto per un agente collegato e per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato ⁽¹⁾

[Articoli 13, 14 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Parte 1 – Informazioni di contatto

Tipo di notifica:

Notifica di passaporto per un agente collegato o notifica della modifica dei dati di un agente collegato

Stato membro in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende avvalersi di un agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante (o negli Stati membri ospitanti):

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o l'ente creditizio:

Numero di telefono dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo email dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome dell'agente collegato:

Indirizzo dell'agente collegato:

Numero di telefono dell'agente collegato:

Indirizzo email dell'agente collegato:

Nome del responsabile (o nomi dei responsabili) della gestione dell'agente collegato:

Stato membro d'origine:

Status dell'autorizzazione:

Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

Riferimento o collegamento ipertestuale al registro pubblico in cui è registrato l'agente collegato

⁽¹⁾ Per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato si prega di compilare solo le parti del formato standard che riguardano le modifiche notificate. Qualora siano modificati i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari, l'impresa elenca tutti i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari che saranno forniti dall'agente collegato.



Parte 2 – Programma di attività

Servizi o attività di investimento che dovrebbe fornire l'agente collegato (*):

		Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*): Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i.

Piano aziendale e struttura organizzativa dell'agente collegato

Piano aziendale

1. Spiegare in che modo l'agente collegato contribuirà alla strategia dell'impresa o del gruppo.
2. Descrivere quali saranno le principali attività dell'agente collegato.
3. Descrivere i principali obiettivi dell'agente collegato.

Strategia commerciale

1. Descrivere il tipo di clienti o di controparti di cui si occuperà l'agente collegato.
2. Descrivere in che modo l'impresa intende procurarsi e gestire tali clienti.

Struttura organizzativa

1. Descrivere brevemente in che modo l'agente collegato si inserisce nella struttura societaria dell'impresa o del gruppo (per semplicità è possibile allegare un organigramma).
2. Descrivere la struttura organizzativa dell'agente collegato, indicando le linee gerarchiche a livello sia funzionale che giuridico.
3. Indicare i responsabili delle attività dell'agente collegato su base continuativa. Fornire informazioni sull'esperienza professionale dei responsabili della gestione dell'agente collegato (allegare curriculum vitae).
4. Indicare i responsabili delle funzioni di controllo interno presso l'agente collegato.
5. Indicare i responsabili della gestione dei reclami relativi all'agente collegato.
6. Spiegare in che modo l'agente collegato riferisce alla sede principale.
7. Indicare in maniera dettagliata eventuali accordi di esternalizzazione critici.



Sistemi e controlli

Fornire una breve sintesi dei meccanismi posti in essere per:

1. salvaguardare il denaro e le attività della clientela (se del caso);
2. rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6;
3. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio;
4. l'anticiclaggio;
5. la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile);
6. nome, indirizzo e recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha aderito.

Previsioni finanziarie

Allegare una previsione del rendiconto finanziario e del conto profitti e perdite, entrambi per un periodo iniziale di trentasei mesi.



ALLEGATO VIII

Formato standard per la comunicazione relativa a una notifica di passaporto per una succursale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:


In conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, impresa di investimento autorizzata da [autorità competente dello Stato membro d'origine], intende stabilire una succursale situata in [nome dello Stato membro ospitante] per fornire i servizi o le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla notifica di passaporto allegata.

[Nome dell'impresa di investimento] ha aderito a [nome del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato dallo Stato membro d'origine], che copre gli investitori ammissibili come previsto dalla normativa di [nome dello Stato membro d'origine] per quanto concerne i servizi e le attività di investimento forniti dall'impresa da uno stabilimento in [nome dello Stato membro d'origine] e tramite la sua succursale nello Spazio economico europeo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(1) Si prega di modificare come necessario.



ALLEGATO IX

Formato standard per la comunicazione relativa a una notifica di passaporto per un agente collegato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:


In conformità dell'articolo 34, paragrafo 3/dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende avvalersi di un agente collegato situato in [nome dello Stato membro ospitante] per fornire i servizi o le attività di investimento di cui alla notifica di passaporto allegata.

[Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio] ha aderito a [nome del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato dallo Stato membro d'origine], che copre gli investitori ammissibili come previsto dalla normativa di [nome dello Stato membro d'origine] per quanto concerne i servizi e le attività di investimento forniti dall'impresa da uno stabilimento in [nome dello Stato membro d'origine] e tramite il suo agente collegato nello Spazio economico europeo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(¹) Si prega di modificare come necessario.



ALLEGATO X

Formato standard per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in un altro Stato membro

[Articolo 17, paragrafo 3, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Notifica a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in un altro Stato membro ⁽¹⁾**Parte 1 – Informazioni di contatto**

Tipo di notifica:

Cessazione dell'attività di una succursale o cessazione dell'utilizzo di un agente collegato

Stato membro in cui è stabilita la succursale o agente collegato:

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Numero di telefono dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo email dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome della persona di contatto responsabile della cessazione dell'attività della succursale o agente collegato:

Nome della succursale o agente collegato nel territorio dello Stato membro ospitante:

Stato membro d'origine:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:


Status dell'autorizzazione:

Autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

Data in cui la cessazione diventerà effettiva:

(¹) Si prega di modificare come necessario.




Descrizione del calendario previsto per la cessazione:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o ente creditizio]

Informazioni sul processo di cessazione delle attività, con l'indicazione dettagliata delle modalità di tutela degli interessi dei clienti, di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o ente creditizio]



ALLEGATO XI

Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:.....

Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE (1)

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento autorizzata da [autorità competente dello Stato membro d'origine]:


- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento o i servizi accessori forniti da [nome della succursale] stabilita in [nome dello Stato membro ospitante]
- b) ha cambiato il nome della succursale da [indicare il vecchio nome della succursale] a [indicare il nuovo nome della succursale] con effetto dal [data di modifica]
- c) ha modificato come segue altre informazioni di contatto della succursale [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto comunicate alla parte 1 del formato standard di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione] con effetto dal [data di modifica]
- d) si avvale di un ulteriore agente collegato in [nome dello Stato membro ospitante] e ha aggiornato il proprio programma di attività
- e) ha cambiato nome/indirizzo/dati di contatto da [vecchio nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento] a [nuovo nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento] con effetto dal [data di modifica].

Si allega copia della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento con le opportune modifiche.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(1) Si prega di modificare come necessario.



ALLEGATO XII

Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE (1)

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]:


- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento forniti da [nome dell'agente collegato]
- b) ha cambiato il nome dell'agente collegato da [indicare il vecchio nome dell'agente collegato] a [indicare il nuovo nome] con effetto dal [data di modifica]
- c) ha modificato come segue altre informazioni di contatto dell'agente collegato [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto comunicate alla parte 1 del formato standard di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione] con effetto dal [data di modifica].
- d) ha cambiato nome/indirizzo/dati di contatto da [vecchio nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento o ente creditizio] a [nuovo nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento o ente creditizio] con effetto dal [data di modifica].

Si allega copia della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento con le opportune modifiche.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(1) Si prega di modificare come necessario.



ALLEGATO XIII

Formato standard per la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine

[Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento:

Data:

Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine ⁽¹⁾

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], ci ha comunicato che intende cessare l'attività della succursale o non intende più avvalersi dell'agente collegato stabilito nel suo territorio con effetto dal [data di cessazione].

Si allega copia della notifica relativa alla cessazione dell'attività di [nome della succursale] o alla cessazione dell'utilizzo di [nome dell'agente collegato].

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(¹) Si prega di modificare come necessario

18CE0484



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2383 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) L'8 febbraio 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'utilizzo di reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 metri di profondità nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa.
- (4) La deroga chiesta dalla Slovenia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 23 marzo 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Il 20 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 23 marzo 2017. Alla luce delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006, la Slovenia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga. La richiesta riguarda navi che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Slovenia il 13 febbraio 2014 ⁽³⁾, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 52^{ma} sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016.
- (7) A seguito della valutazione dello CSTEP, la Slovenia ha presentato alla Commissione ulteriori dati scientifici e relazioni il 7 settembre 2016 e un piano di gestione aggiornato il 27 dicembre 2016.
- (8) Lo CSTEP ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e i documenti aggiuntivi in occasione della 54^{ma} sessione plenaria svoltasi dal 27 al 31 marzo 2017 e ha evidenziato la necessità di chiarimenti in merito all'attività comprovata delle navi autorizzate, agli attrezzi da pesca utilizzati e alle catture accessorie. La Slovenia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e si è impegnata a elaborare ulteriori studi scientifici sulle catture e sugli sforzi per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca.
- (9) La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 34200-2/2014/4 del 13.2.2014.



- (10) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga, le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.
- (11) Il piano di gestione stabilisce tutte le definizioni pertinenti in relazione all'attività di pesca interessata e garantisce che in futuro non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia.
- (12) La pesca a strascico con la «volantina» non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino o sugli habitat protetti e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (13) La deroga chiesta dalla Slovenia riguarda un numero limitato di navi (12), i cui numeri di immatricolazione figurano nel piano di gestione.
- (14) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.
- (15) La deroga richiesta è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 poiché si tratta di reti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm.
- (16) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi.
- (17) Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (18) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.
- (19) È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (20) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
- (21) Poiché la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 è giunta a scadenza il 23 marzo 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 24 marzo 2017.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, alle reti a strascico di tipo «volantina» utilizzate da navi:

- a) recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



- b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2017 fino al 27 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0485



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2384 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia europea per l'occupazione, gli orientamenti per l'occupazione (⁽²⁾) e il pilastro europeo dei diritti sociali (⁽³⁾), in particolare i suoi principi in materia di occupazione flessibile e sicura, equilibrio tra vita professionale e vita privata e un ambiente di lavoro adeguato, esprimono la necessità di una maggiore flessibilità sia da parte delle imprese che dei lavoratori in Europa e sottolineano la necessità di raccogliere, mediante un'indagine europea su ampia scala, dati relativi all'applicazione di varie forme di nuove pratiche di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro e alle esperienze dei lavoratori in relazione a tali pratiche e a tale organizzazione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione (⁽⁴⁾) specifica e fornisce una descrizione dei settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate, vale a dire i sottomoduli ad hoc, e che dovrebbero essere inclusi nel modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98.
- (3) Dovrebbero pertanto essere precisati le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nell'ambito del modulo ad hoc relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 sull'organizzazione e l'orario di lavoro, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(⁽¹⁾) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(⁽²⁾) Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(⁽³⁾) https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

(⁽⁴⁾) Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nel presente allegato sono definiti le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da utilizzare nel modulo ad hoc relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro previsto per il 2019. Sono inoltre stabiliti i termini per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo 2020.


Filtri e codici da utilizzare per la trasmissione dei dati: come definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da utilizzare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: colonne 226-229 che contengono numeri interi, colonne 230-231 che contengono decimali.

1) Sottomodulo «Flessibilità degli orari di lavoro»

Nome/colonna	Codice	Descrizione	Filtro
VARIWT 211		Orari di lavoro variabili <i>Come sono determinati l'inizio e la fine dell'orario di lavoro nell'attività lavorativa principale?</i>	WSTATOR = 1,2
	1	Il lavoratore ha piena facoltà di decidere in merito all'orario di lavoro	
	2	Il lavoratore può decidere, con determinate restrizioni, in merito all'orario di lavoro	
	3	Il datore di lavoro o l'organizzazione decide principalmente in merito all'orario di lavoro	
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
FREEHOUR 212		Possibilità di prendere ore libere <i>Possibilità di prendere una o due ore libere durante un giorno di lavoro nell'attività lavorativa principale per motivi personali o familiari</i>	VARIWT = 2,3, vuoto
	1	Molto facile	
	2	Abbastanza facile	
	3	Abbastanza difficile	
	4	Molto difficile	
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
FREELEAV 213		Possibilità di prendere giorni di ferie <i>Possibilità di prendere, durante l'attività lavorativa principale, uno o due giorni di ferie entro tre giorni lavorativi</i>	WSTATOR = 1,2
	1	Molto facile	
	2	Abbastanza facile	

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (G.U. L 114 del 26.4.2008, pag. 57).




Nome/colonna	Codice	Descrizione	Filtro	
FLEXWT 214	3	Abbastanza difficile	WSTATOR = 1,2	
	4	Molto difficile		
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)		
	Vuoto	Non sa/non risponde		
	Flessibilità dell'orario di lavoro			
	<i>Frequenza alla quale il lavoratore deve far fronte a domande impreviste di modifica dell'orario di lavoro nell'attività lavorativa principale</i>			
	1	Almeno una volta alla settimana		
	2	Meno di una volta alla settimana, ma almeno ogni mese		
	3	Non ogni mese o mai		
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)		
AVAIFREE 215	Vuoto	Non sa/non risponde	WSTATOR = 1,2	
	Disponibilità a lavorare durante il tempo libero			
	<i>Negli ultimi due mesi il lavoratore è stato contattato durante il tempo libero con la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo nell'attività lavorativa principale</i>			
	1	Non è stato contattato negli ultimi 2 mesi		
	2	È stato contattato un paio di volte		
	3	È stato contattato a più riprese con la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo		
	4	È stato contattato a più riprese senza la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo		
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)		
	Vuoto	Non sa/non risponde		

2) Sottomodulo «Metodi applicati al lavoro»

Nome/colonna	Codice	Descrizione	Filtro
RECHOURS 216-217		Registrazione della presenza o delle ore lavorate	STAPRO = 3
<i>Metodo di registrazione della presenza o delle ore lavorate nell'attività lavorativa principale</i>			
	01	La presenza e le ore lavorate non sono registrate	
	02	La presenza è registrata manualmente dal lavoratore stesso	
	03	La presenza è registrata manualmente dal superiore/da un collega del lavoratore	
	04	La presenza è registrata automaticamente (tramite sistema di timbratura, quando si effettua il log-in)	




Nome/colonna	Codice	Descrizione	Filtro
	05	La presenza è registrata con un altro metodo	
	06	Le ore lavorate sono registrate manualmente dal lavoratore stesso	
	07	Le ore lavorate sono registrate manualmente dal superiore/da un collega del lavoratore	
	08	Le ore lavorate sono registrate automaticamente (tramite sistema di timbratura, quando si effettua il log-in)	
	09	Le ore lavorate sono registrate con un altro metodo	
	99	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
PRESSURE		Lavorare sotto pressione	WSTATOR = 1,2
218		<i>Frequenza alla quale la persona lavora con poco tempo a disposizione nell'attività lavorativa principale</i>	
	1	Sempre	
	2	Spesso	
	3	Talvolta	
	4	Mai	
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
JOBAUTON		Autonomia professionale	WSTATOR = 1,2
219-220		<i>Possibilità di influenzare l'ordine e il contenuto dei compiti nell'attività lavorativa principale</i>	
	11	Forte influenza sull'ordine e sul contenuto	
	12	Forte influenza sull'ordine e, in misura minore, sul contenuto	
	13	Forte influenza sull'ordine e poca o nessuna influenza sul contenuto	
	21	Forte influenza sul contenuto e, in misura minore, sull'ordine	
	22	Influenza sull'ordine e sul contenuto	
	23	Influenza sull'ordine e poca o nessuna influenza sul contenuto	
	31	Forte influenza sul contenuto e poca o nessuna influenza sull'ordine	
	32	Influenza sul contenuto e poca o nessuna influenza sull'ordine	
	33	Poca o nessuna influenza sull'ordine e sul contenuto	
	99	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	



3) Sottomodulo «Posto di lavoro»

Nome/colonna	Codice	Descrizione	Filtro
PLACEWK 221		Posto di lavoro principale	WSTATOR = 1,2
		<i>Luogo in cui è principalmente svolta l'attività lavorativa principale</i>	
	1	Sede propria o del datore di lavoro	
	2	Abitazione del lavoratore	
	3	Presso clienti	
	4	Posto non fisso (veicolo, servizio di consegne ecc.)	
	5	Altro	
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
COMMUTM 222-224		Tempi di spostamento	PLACEWK#2
		<i>Tempo impiegato per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro per l'attività lavorativa principale (sola andata)</i>	
	000-240	Minuti	
	999	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	
OTHERLOC 225		Lavoro in altre sedi	PLACEWK#-5
		<i>Lavorare in più sedi nell'attività lavorativa principale</i>	
	1	Ogni giorno	
	2	Non ogni giorno ma almeno ogni settimana	
	3	Meno di una volta alla settimana, ma almeno ogni mese	
	4	Non ogni mese o mai	
	9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Non sa/non risponde	

18CE0486



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2385 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 (in kg)
09.4067	1,404135	—
09.4068	0,138103	—
09.4069	0,118836	—
09.4070	—	1 335 750

18CE0487



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2386 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 (in kg)
09.4410	0,121815	—
09.4411	0,124054	—
09.4412	0,124223	—
09.4420	4,646057	—
09.4421	—	175 000
09.4422	0,803288	—

18CE0488



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2387 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 6).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018 (in kg)
09.4169	15 643 542

18CE0489



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2388 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 40).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018 (in kg)
09.4091	140 000
09.4092	1 000 000

18CE0490



DECISIONE (UE) 2017/2389 DEL CONSIGLIO**del 5 dicembre 2017****che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che per la Romania si osservava una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.
- (2) Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 16 giugno 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽²⁾ non superasse il 3,3 % nel 2017, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuale dello 0,5 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2017 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione.
- (3) Il 26 e il 27 settembre 2017 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controlli in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alla Romania per consentirle di formulare osservazioni in merito, il 24 ottobre 2017 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono state quindi rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Le autorità hanno affermato che l'obiettivo per il 2017 rimane un disavanzo nominale del 3 % del PIL. Alla luce del crescente divario positivo tra prodotto effettivo e potenziale, ciò equivarrebbe, in contrasto con quanto richiesto dalla raccomandazione del Consiglio, a un deterioramento del disavanzo strutturale nel 2017. Ciò rispecchia una politica di bilancio chiaramente espansiva.
- (4) Il 13 ottobre 2017 le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2017 rimane un disavanzo nominale del 3 % del PIL. La sola misura prevista nella relazione con un significativo impatto sul bilancio nel 2017 è un aumento delle accise sui prodotti energetici al livello del 2016 (ossia un'inversione di tendenza rispetto ai tagli alle accise adottati in precedenza che sono entrati in vigore a gennaio 2017). L'impatto di bilancio delle misure in questione è quindi decisamente al di sotto del livello richiesto dalla raccomandazione del Consiglio.
- (5) In base alle previsioni della Commissione dell'autunno 2017 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dell'1,1 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,3 % nel 2017. Tale situazione è opposta rispetto al miglioramento strutturale dello 0,5 % del PIL raccomandato per il 2016. La crescita corrispondente della spesa pubblica primaria netta era pari al 4,9 %, ben oltre il parametro di riferimento per la spesa del 3,3 %. Tale deterioramento rispetto

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ La spesa pubblica netta è costituita dalla spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi UE e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono spalmati su un periodo di quattro anni. Sul versante delle entrate si è tenuto conto delle misure discrezionali e degli aumenti delle entrate prescritti per legge, non si è invece tenuto conto delle misure a tantum, né sul versante delle entrate né su quello della spesa.



al 2016 è stato determinato dai tagli alle imposte indirette, in particolare all'IVA e alle accise, che sono entrati in vigore all'inizio dell'anno, e dagli aumenti dei salari del settore pubblico e delle prestazioni sociali introdotti nell'arco dell'anno. Dopo la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017, l'aumento delle accise per i prodotti energetici al livello del 2016 e il taglio agli investimenti pubblici nella rettifica di bilancio del settembre 2017 hanno avuto un impatto positivo sul disavanzo pubblico, sebbene il loro effetto sia stato ampiamente compensato dagli aumenti dei salari del settore pubblico previsti nella stessa rettifica di bilancio.

- (6) Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio è inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dello 0,5 % del PIL per il 2017, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 3,3 % nel 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

18CE0491



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2390 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa alla conformità del tasso unitario del 2017 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2017) 8498]

(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ⁽¹⁾ (l'accordo),

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.
- (5) Sulla base di tale valutazione la Commissione ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati dalla Svizzera sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (6) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (7) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri.

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 73.

⁽²⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20).



- (8) La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tasso unitario di 113,86 del 2017 per la zona tariffaria di rotta della Svizzera è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

18CE0492



REGOLAMENTO (UE) 2017/2391 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, denominata «NUTS») al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione europea.
- (2) La Commissione, in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha definito una serie di tipologie territoriali di base e più rilevanti per classificare le unità statistiche stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.
- (3) Il sistema statistico europeo utilizza già tali tipologie, in particolare il grado di urbanizzazione, che comprende la definizione di grandi città.
- (4) La codificazione delle tipologie è necessaria per stabilire definizioni e condizioni univoche riguardo ai tipi territoriali, garantendone un'applicazione armonizzata e trasparente e rendendo stabili le tipologie al fine di favorire l'elaborazione e la diffusione di statistiche europee. Tali tipologie statistiche non pregiudicano l'individuazione di zone specifiche per le politiche dell'Unione.
- (5) Dato che tali tipi dipendono dalla distribuzione e dalla densità della popolazione nelle celle di un chilometro quadrato della griglia, dovrebbe essere applicato un sistema di griglie statistiche per calcolare i tipi territoriali e attribuirli alle regioni e zone in questione.

⁽¹⁾ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 71.

⁽²⁾ GU C 342 del 12.10.2017, pag. 74.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).



- (6) Dovrebbero essere chiariti anche vari aspetti minori delle unità amministrative locali (local administrative units – LAU) al fine di semplificare la terminologia e il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle LAU dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).
- (7) Al fine di adeguarsi alle corrispondenti evoluzioni negli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica, conformemente alle informazioni comunicate dagli Stati membri, della classificazione NUTS figurante nell'allegato I, dell'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II e dell'elenco delle LAU riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione delle tipologie territoriali e le serie storiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in caso di modifiche della classificazione NUTS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione della classificazione regionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1


Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione.
2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.
3. Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.
4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.
5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

- 2) all'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5;

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.»;

b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.»;

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Unità amministrative locali

1. In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno dei livelli LAU è un'unità amministrativa, come definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. Nella trasmissione deve essere rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione dedicata del suo sito web entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

5) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Griglie statistiche

La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del suo sito web. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (*).

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

1. La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica, nella sezione dedicata del suo sito web, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.

2. La tipologia basata sulla griglia è stabilita con livello di risoluzione di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:

- «Centri urbani»,
- «Agglomerati urbani»,
- «Celle rurali della griglia».

3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

a) grado di urbanizzazione (DEGURBA):

- «Zone urbane»:
 - «Grandi città» o «Zone densamente popolate»,
 - «Città medie e cinture urbane» o «Zone mediamente popolate»,
- «Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;



- b) zone urbane funzionali:
— «Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

- c) zone costiere:
— «Zone costiere»,
— «Zone non costiere».

Se in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

- a) tipologia urbana-rurale:
— «Zone prevalentemente urbane»,
— «Zone intermedie»,
— «Zone prevalentemente rurali»;

- b) tipologia metropolitana:
— «Zone metropolitane»,
— «Zone non metropolitane»;

- c) tipologia costiera:
— «Zone costiere»,
— «Zone non costiere».

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione. Tali condizioni descrivono il metodo secondo il quale le tipologie saranno assegnate alle singole LAU e regioni di livello NUTS 3. Nell'applicare le condizioni uniformi, la Commissione tiene conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7.

(*) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).» ;

6) l'articolo 5 è così modificato:


a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modifiche della classificazione NUTS nell'allegato I sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura amministrativa di uno Stato membro, tali modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS di cui al primo comma del presente paragrafo in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione di tale atto delegato.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora la Commissione adotti un atto delegato di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi. Lo Stato membro interessato trasmette le suddette serie storiche entro il 1° gennaio del quarto anno successivo all'adozione di tale atto delegato.



La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie storiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.»;

7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9) l'articolo 8 è soppresso;

10) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«UNITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0493



REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2017

recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La 21ª conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC) si è tenuta a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. A tale conferenza è stato concluso un accordo internazionale («accordo di Parigi») sul rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'accordo di Parigi è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio ⁽³⁾. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sarà necessario il contributo di tutti i settori e le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i successivi contributi determinati a livello nazionale (*Nationally Determined Contributions* – «NDC»). È pertanto opportuno che si agisca anche attraverso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (*International Civil Aviation Organisation* – «ICAO») al fine di ridurre le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale.
- (2) La tutela dell'ambiente rappresenta una delle sfide più importanti per l'Unione. Gli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso accorto e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o globale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
- (3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha fissato nelle conclusioni un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 2015 è stato formalmente approvato tale contributo dell'Unione e dei suoi Stati membri quale NDC previsto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Nelle conclusioni dell'ottobre 2014, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'obiettivo dev'essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace in termini di costi, con riduzioni, da realizzare entro il 2030 sia nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (*European Union Emissions Trading System* – «EU ETS») sia nei settori non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio, tra gli Stati membri, delle migliori pratiche e degli insegnamenti tratti nel settore della mobilità a basse emissioni.

⁽¹⁾ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 75.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).



- (4) Un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 40 % di cui alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, con un fattore lineare e l'assegnazione gratuita di quote di emissioni dopo il 2020. Tali disposizioni dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici dell'Unione e con gli impegni da essa assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa come valore percentuale nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di ridurre al minimo la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile. Inoltre, nel quadro delle sue regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione dovrebbe valutare i risultati del «dialogo facilitativo» del 2018. Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere oggetto di costante riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, tra cui il primo bilancio mondiale del 2023, e gli ulteriori bilanci mondiali che saranno realizzati ogni cinque anni ed ispireranno i successivi NDC.
- (5) L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati nella promozione di un accordo internazionale volto a ridurre l'impatto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 si sono dotati di leggi per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici determinati dalle attività di trasporto aereo attraverso l'EU ETS, in vigore dal 2005. Con sentenza del 21 dicembre 2011 ⁽³⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'EU ETS ai sensi della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ non viola il diritto internazionale. Per agevolare i lavori in sede di ICAO, l'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, all'EU ETS in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento degli operatori aerei attivi sulla stessa rotta, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. La deroga più recente all'EU ETS, introdotta con il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, ha limitato gli obblighi di conformità ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016, prevedendo la possibilità, in seguito al riesame contemplato da tale regolamento, di modificare l'ambito di applicazione del sistema per quanto riguarda le attività da e per gli aerodromi situati al di fuori del SEE, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (6) I lavori dell'ICAO relativi a una misura mondiale basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale costituiscono un elemento del cosiddetto «paniere di misure» volte al conseguimento dell'obiettivo indicativo di una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio a decorrere dal 2020 (*carbon neutral growth* – «CNG 2020») e dovrebbero essere integrati da progressi nella gestione del traffico aereo e nelle tecnologie di propulsione. La continuità nello sviluppo di strategie e programmi di ricerca sarà essenziale per l'innovazione tecnologica e i miglioramenti operativi necessari al fine di andare al di là di tale obiettivo e conseguire riduzioni assolute delle emissioni nell'intero settore.
- (7) A livello di Unione sono state adottate diverse misure volte a evitare la frammentazione dello spazio aereo europeo, in modo da ottimizzare il flusso del traffico aereo e il controllo dell'utilizzo dello spazio aereo, riducendo così le emissioni. Gli Stati membri si sono nuovamente impegnati a realizzare il concetto di «cielo unico europeo», tenendo conto della prevista crescita del volume del traffico aereo negli anni a venire. Per compiere progressi nella gestione del traffico aereo, è necessario accelerare l'attuazione dell'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (*Single European Sky ATM Research* – SESAR). Anche altre misure, tra cui l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System* – GNSS), le iniziative tecnologiche congiunte, come Clean Sky I e Clean Sky II, e i programmi di ricerca dell'Unione, come Orizzonte 2020 e i programmi che gli succederanno, contribuiranno al miglioramento in termini di efficienza e di riduzione delle emissioni del trasporto aereo.


⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, *Air Transport Association of America e altri contro Secretary of State for Energy and Climate Change*, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 1).



- (8) Alla luce della risoluzione adottata in occasione della 39ª assemblea dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa all'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 per compensare le emissioni del trasporto aereo internazionale al di sopra dei livelli del 2020, si prevede che l'ICAO adotti nel 2018 standard e pratiche raccomandate (*Standards and Recommended Practices – SARP*) al fine di integrare detta risoluzione e consentire l'attuazione del sistema mondiale. Tuttavia, la sua effettiva operatività richiederà interventi a livello nazionale ad opera delle parti dell'ICAO. L'ICAO dovrà inoltre mettere a punto modalità di gestione, tra cui un sistema di registrazione. In tale contesto, al fine di stimolare la prosecuzione dei lavori in seno all'ICAO e facilitare l'attuazione concreta del regime proposto, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'attuale deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi, salvo riesame, al fine di consentire di acquisire la necessaria esperienza legata all'attuazione del regime dell'ICAO. Come risultato della proroga della deroga, la quantità di quote da mettere all'asta o da rilasciare gratuitamente, anche attingendo alla riserva speciale, dovrebbe rimanere proporzionale alla riduzione dell'obbligo di restituzione. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei dovrebbe essere ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare applicabile a tutti gli altri settori rientranti nell'EU ETS, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione del regime proposto dall'ICAO. Il riesame sarà predisposto nel pieno rispetto degli orientamenti per legiferare meglio, consultando adeguatamente tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri. Si dovrebbe continuare a cancellare le quote non provenienti dalla riserva speciale.
- (9) I proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote o il loro equivalente in valore finanziario dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche nei settori dell'aeronautica, del trasporto aereo e dei carburanti alternativi sostenibili per l'aviazione, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione dovrebbero rivolgere particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca («9° PQ»). Garantire la trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE, attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013, è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.
- (10) L'integrità ambientale dell'EU ETS dovrebbe essere salvaguardata dal rischio di estinzione degli obblighi per gli operatori aerei e altri operatori oggetto di regolamentazione da parte di uno Stato membro. Pertanto, le quote di emissioni rilasciate dallo Stato membro in questione dovrebbero essere utilizzate solo se gli obblighi di restituzione delle quote di emissioni non presentano un rischio di estinzione tale da compromettere l'integrità ambientale dell'EU ETS. È quindi opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità ambientale dell'EU ETS. Tali misure dovrebbero applicarsi fino a quando non siano più necessarie a seguito di una modifica delle circostanze.
- (11) Dal momento che le caratteristiche chiave della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto e che l'attuazione di tale misura dipende dalla legislazione nazionale degli Stati e delle regioni partecipanti, la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nei negoziati dell'ICAO, in particolare per quanto concerne gli strumenti pertinenti adottati dall'ICAO, compresi i SARP, le azioni intraprese dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni per il periodo 2021-2035, gli sforzi volti all'adozione di misure ambiziose e vincolanti per conseguire l'obiettivo a lungo termine del settore dell'aviazione, vale a dire dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005, ed altri eventuali sviluppi pertinenti a livello internazionale e strumenti applicabili, come le norme elaborate nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi sui mercati e la contabilizzazione del carbonio. Allorquando vi sarà chiarezza circa la natura e il contenuto degli strumenti giuridici dell'ICAO e prima del varo della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, la Commissione dovrebbe presentare una relazione che valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione, attraverso un riesame della direttiva 2003/87/CE. La Commissione dovrebbe inoltre, se del caso, tenere conto delle norme applicabili ai voli all'interno del SEE. In tale occasione, la relazione della Commissione dovrebbe assicurare la necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione, in particolare di evitare distorsioni della concorrenza e ridurre al minimo indebiti oneri amministrativi per gli Stati membri e gli operatori aerei. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe corredare la relazione di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a garantire il contributo del settore del trasporto aereo all'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 in tutti i settori economici.
- (12) In vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, occorre disporre quanto prima di dati pertinenti disponibili riguardanti le emissioni prodotte dalle attività del trasporto aereo. Tali emissioni dovrebbero essere oggetto di monitoraggio, comunicazione e verifica secondo gli stessi principi applicabili al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di attuare la misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato evitando qualsiasi



distorsione della concorrenza. Tali disposizioni dovrebbero essere coerenti con i principi enunciati nel regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dovrebbero garantire che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15 di tale direttiva. Esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura applicabile al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica a norma della direttiva 2003/87/CE.

- (13) Il trasporto aereo ha anche un impatto sul clima in quanto produce emissioni di ossidi di azoto, vapore acqueo e particelle di solfati e particolato carbonioso ad alta quota che, stando alle ricerche scientifiche, potrebbero avere un effetto significativo sul clima. Secondo le stime del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, l'impatto complessivo del trasporto aereo sul clima è attualmente da due a quattro volte superiore all'effetto delle sole emissioni di biossido di carbonio prodotte in passato. In attesa di progressi in ambito scientifico, è opportuno prendere in considerazione, per quanto possibile, ogni impatto del trasporto aereo. La direttiva 2008/101/CE prevedeva che la Commissione avrebbe presentato una proposta sugli ossidi di azoto nel 2008. Nonostante le difficoltà politiche e tecniche riscontrate, la Commissione dovrebbe velocizzare i lavori su tale proposta. Si dovrebbe altresì promuovere la ricerca sulla formazione delle scie di condensazione e sulla loro evoluzione in cirri, sugli effetti diretti minori degli aerosol di solfati e del particolato carbonioso, nonché su misure di mitigazione efficaci, comprese le misure operative e tecniche.
- (14) A fini di semplificazione e allo scopo di alleggerire i compiti amministrativi, gli operatori aerei con emissioni annue inferiori a 3 000 tonnellate di CO₂ nei voli all'interno del SEE dovrebbero avvalersi, per la verifica delle loro emissioni, dello strumento per emettitori di entità ridotta approvato nel quadro del regolamento (UE) n. 606/2010⁽¹⁾. Si dovrebbe continuare a considerare, per un ulteriore periodo di 10 anni, che gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue sono inferiori a 1 000 tonnellate di CO₂ rispettano i requisiti della direttiva 2003/87/CE; durante tale periodo dovrebbero essere sviluppate misure affinché in futuro tutti gli operatori contribuiscano alla riduzione delle emissioni.
- (15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prorogare gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo fino al 31 dicembre 2023 e preparare l'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) È essenziale garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali la certezza del diritto in vista della scadenza per la restituzione del 30 aprile 2018 stabilita dalla direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 3 *quater* è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 *ter*.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).



- 2) all'articolo 3 *quinquies*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO₂ ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ("ICAO"). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un raffronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.»;

- 3) all'articolo 3 *quinquies*, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte "Clean Sky" e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca ("9° PQ"). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.

Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.»;

- 4) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 *ter*.»;

- 5) all'articolo 12, prima del paragrafo 3 *bis* è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 *bis*. Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.»;

- 6) l'articolo 28 *bis* è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato»;

- b) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 *ter*;



b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 *ter*.»;

ii) la lettera c) è soppressa;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga agli articoli 3 *sexies* e 3 *septies*, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.

In deroga all'articolo 3 *septies*, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 *ter*.

Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1° settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 3 *quinqies*, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga agli articoli 3 *octies*, 12, 15 e 18 *bis*, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO₂ o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO₂ prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (*) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta.

(*) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 *bis*, solo conformemente ai termini di tale accordo.»;


g) il paragrafo 8 è soppresso;

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 28 *ter*

Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

1. Prima del 1° gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura



mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili.

In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.

2. Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 *quater*, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.

3. La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 *bis*, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

Articolo 28 quater

Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato

1. La Commissione adotta disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica appropriati delle emissioni, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO su tutte le rotte contemplate da tale misura. Tali disposizioni si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dal regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.»;


8) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Prima del 1° gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO₂, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.»;

9) alla lettera k) dell'allegato I, l'anno «2020» è sostituito dall'anno «2030».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0494



REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.
- (2) Al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri, lo status di beneficiario nell'ambito di detta misura dovrebbe essere esteso a tali autorità, assicurando nel contempo che il prestatore del servizio sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente da dette autorità e che siano effettuati controlli al livello del prestatore di servizi di consulenza o formazione.
- (3) Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano a tali regimi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno dovrebbero essere ammissibili per un periodo massimo di cinque anni, tenendo debitamente conto del momento della prima partecipazione al regime.


⁽¹⁾ GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

⁽³⁾ GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- (4) Per risultare sufficientemente attrattivi per il settore privato, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile e trasparente. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è altresì opportuno stabilire che l'aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere fornito anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che, laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
- (5) Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa a tutti i beneficiari interessati che effettuano il tipo di intervento o attuano la sottomisura in questione.
- (6) Attualmente gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo del reddito, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché il calo del reddito sia superiore a una soglia minima del 20 %. Al fine di assicurare che lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia efficace e adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter definire, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il reddito di cui tener conto per l'attivazione dello strumento, in maniera flessibile. Al tempo stesso e al fine di promuovere il ricorso all'assicurazione da parte degli agricoltori, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per tale assicurazione dovrebbe essere ridotta al 20 %. Per monitorare la spesa effettuata nell'ambito sia dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia dell'assicurazione, è inoltre opportuno adeguare il contenuto del piano finanziario del programma.
- (7) L'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Pertanto, l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere soppresso.
- (8) Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sembra ostacolare il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso. È inoltre opportuno ampliare i settori che possono essere coperti da contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, in modo che i contributi possano integrare i versamenti annuali ai fondi, nonché coprire il capitale iniziale di questi ultimi.
- (9) Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per gli interventi di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura degli interventi, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.
- (10) L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100 % di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento fino alla chiusura del programma. Inoltre,


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un riferimento al tasso di partecipazione specifico introdotto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- (11) Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. Tale possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o un cambiamento brusco e significativo delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione.
- (12) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Tuttavia, nei casi in cui l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di prevedere nei loro programmi che le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento siano ammissibili, al fine di garantire la loro reazione flessibile e tempestiva a tali eventi. Al fine di fornire un sostegno efficace alle operazioni emergenziali intraprese dagli Stati membri in risposta ad eventi avvenuti negli ultimi anni, tale possibilità dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (13) Per aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario limitare le norme specifiche relative al FEASR stabilite all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 agli aiuti concessi conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), con riguardo al mancato guadagno e alle spese di manutenzione, nonché agli articoli da 28 a 31, all'articolo 33 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (14) L'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 impone agli Stati membri di consultare il comitato di monitoraggio del programma di sviluppo rurale in merito ai criteri di selezione entro quattro mesi dall'approvazione del programma. Ne consegue un obbligo indiretto per gli Stati membri di definire tutti i criteri di selezione entro tale data anche in relazione agli inviti a presentare proposte che saranno avviati successivamente. Per ridurre gli oneri amministrativi superflui, assicurando al contempo che le risorse finanziarie siano utilizzate nel miglior modo possibile, gli Stati membri dovrebbero poter definire i criteri di selezione e richiedere il parere del comitato di monitoraggio in qualsiasi momento prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.
- (15) Allo scopo di aumentare il ricorso all'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nonché ai fondi di mutualizzazione e allo strumento di stabilizzazione del reddito, la percentuale massima del sostegno pubblico iniziale dovrebbe essere aumentata dal 65 % al 70 %.
- (16) La disciplina finanziaria è utilizzata per far sì che il bilancio del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sia conforme ai rispettivi massimali annuali del quadro finanziario pluriennale e per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo. Dato il carattere tecnico della fissazione del tasso di adattamento per i pagamenti diretti e dei suoi collegamenti intrinseci con le stime di spesa della Commissione che figurano nel suo progetto annuale di bilancio, la procedura di fissazione del tasso di adattamento dovrebbe essere semplificata, autorizzando la Commissione ad adottarlo secondo la procedura consultiva.
- (17) Per armonizzare le norme relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adeguare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sulle eccezioni al disimpegno di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (18) Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle somme recuperate dalle riduzioni temporanee a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che tali recuperi siano inclusi nell'elenco delle fonti delle entrate con destinazione specifica, di cui all'articolo 43 del suddetto regolamento.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 320).




- (19) Ai fini della semplificazione amministrativa è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero dei pagamenti indebiti da 150 EUR a 250 EUR, purché lo Stato membro applichi una soglia pari o superiore per il mancato recupero dei crediti nazionali.
- (20) È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti conseguenti a un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici rifletta la gravità dell'inosservanza e rispetti il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
- (21) Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sui piccoli agricoltori, è opportuno introdurre un'ulteriore deroga, con cui esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è fatta domanda di pagamento.
- (22) Tenuto conto delle difficoltà pratiche e specifiche generate dall'armonizzazione dei termini per i pagamenti per superficie tra il FEAGA e il FEASR, il periodo transitorio dovrebbe essere prorogato di un ulteriore anno. Tuttavia, riguardo alle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, al fine di mantenere i flussi di cassa degli agricoltori, dovrebbero continuare a essere possibili i versamenti di anticipi prima del 16 ottobre.
- (23) Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli nell'Unione, è appropriato consentire agli Stati membri di prendere in considerazione l'aratura, che è pertinente per gli aspetti agronomici e ambientali, come criterio da utilizzare per la classificazione dei prati permanenti.
- (24) Talune specie arbustive o arboree che non sono direttamente utilizzate per il pascolo degli animali possono nondimeno produrre foraggi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere tali specie arbustive o arboree nei prati permanenti qualora l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti in tutto il loro territorio o parte di esso.
- (25) Al fine di fare chiarezza sulla classificazione anteriore al 2018 dei terreni lasciati a riposo come seminativi, se in atto per cinque anni o più, e di dare certezza agli agricoltori interessati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere tale classificazione come seminativi nel 2018.
- (26) I terreni che possono essere utilizzati per il pascolo, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti e le pratiche di pascolo non sono di carattere tradizionale né sono importanti per la conservazione dei biotopi e degli habitat, possono nondimeno avere valore pertinente per il pascolo in certe aree. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a considerare tali superfici come prati permanenti in tutto il loro territorio o parte di esso.
- (27) L'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha dimostrato che alcuni Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie non hanno utilizzato integralmente l'importo dei fondi disponibili al di sotto dei massimali di bilancio stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione ⁽²⁾. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base hanno già la possibilità, entro determinati limiti, di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore all'importo disponibile per i loro regimi di pagamento di base, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi. Anche agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbe essere data la possibilità, entro gli stessi limiti comuni e fatto salvo il rispetto dei massimali netti per i pagamenti diretti, di calcolare l'importo necessario di cui potrebbe essere incrementato il rispettivo massimale per il regime di pagamento unico per superficie.
- (28) Alcuni Stati membri tengono un registro fiscale o previdenziale nazionale in cui gli agricoltori sono iscritti per le loro attività agricole. Tali Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ammissibilità ai pagamenti diretti gli agricoltori che non sono conformemente iscritti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione, del 6 luglio 2015, che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 29).



- (29) Poiché dall'esperienza maturata in passato è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha introdotto la clausola relativa agli agricoltori in attività. In base a tale clausola, gli Stati membri devono astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a taluni soggetti, a meno che questi possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Tuttavia, l'esperienza successiva dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base ai quali riconsiderare gli agricoltori in attività. Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei suddetti tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che solo uno o due di essi possano essere impiegati per dimostrare che un soggetto è un agricoltore attivo.
- (30) Inoltre, l'esperienza di alcuni Stati membri è che le difficoltà e i costi amministrativi dell'attuazione degli elementi previsti nell'elenco delle attività o delle imprese previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Se uno Stato membro ritiene che tale sia la situazione, dovrebbe poter sospendere l'applicazione del suddetto articolo 9 in relazione all'elenco delle attività o delle imprese.
- (31) È opportuno esplicitare che l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di rivedere, su base annua, le rispettive decisioni sulla riduzione della parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che eccede i 150 000 EUR, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.
- (32) Per consentire agli Stati membri di adeguare il sostegno nell'ambito della PAC alle loro esigenze specifiche, è opportuno offrire loro adeguate possibilità di rivedere la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti ai loro programmi di sviluppo rurale e viceversa. È pertanto opportuno dar loro la possibilità di rivedere la loro decisione anche con effetto a decorrere dall'anno civile 2019, purché nessuna decisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.
- (33) Oltre a praticare una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per alimentare la riserva nazionale o le riserve regionali, al fine di agevolare la partecipazione al regime di sostegno dei giovani agricoltori e degli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero anche poter ricorrere allo stesso meccanismo allo scopo di finanziare le misure adottate per evitare che le terre siano abbandonate e per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici.
- (34) Per semplificare e rendere più coerenti le norme applicabili alle misure di inverdimento, l'esenzione dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico applicabile alle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la coltivazione di leguminose come unica coltura o in combinazione con erba o altre piante erbacee da foraggio o lasciati a riposo a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere estesa all'obbligo di diversificare le colture.
- (35) Per assicurare la coerenza nel modo in cui sono considerati i vari tipi di colture, vista la loro notevole quota di superficie, in relazione al requisito della diversificazione delle colture, la flessibilità nell'applicazione delle norme in materia di diversificazione delle colture, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrebbe essere estesa alla coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale.
- (36) Al fine di semplificare le vigenti esenzioni dall'obbligo di diversificazione delle colture di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, e ai fini della parità di trattamento di tutti gli agricoltori con le stesse percentuali di uso del suolo, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.
- (37) Per tener conto della sua specificità agronomica, è opportuno che il *Triticum spelta* sia considerato una coltura distinta ai fini dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.




- (38) Al fine di razionalizzare le vigenti esenzioni dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.
- (39) Dati i potenziali benefici ambientali indiretti per la biodiversità che potrebbero derivare da talune colture permanenti, l'elenco dei tipi di aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere esteso per comprendere il *Miscanthus* e il *Silphium perfoliatum*. Considerato che il tipo di vegetazione può incidere positivamente sul contributo alla biodiversità apportato dai terreni lasciati a riposo, i terreni a riposo con specie mellifere dovrebbero essere riconosciuti come un tipo distinto di area di interesse ecologico. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti fattori di ponderazione per *Miscanthus*, *Silphium perfoliatum* e terreni a riposo con specie mellifere che ne rispecchino la diversa importanza per la biodiversità. L'introduzione di altri tipi di aree di interesse ecologico richiede l'adattamento dei fattori di ponderazione esistenti per le superfici con colture azotofissatrici e le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, in modo tale da rispecchiare il nuovo equilibrio tra tutti i tipi di aree di interesse ecologico.
- (40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regime di sostegno per i giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ha dimostrato che, in alcuni casi, i giovani agricoltori non possono beneficiare dell'intero periodo di sostegno quinquennale. Sebbene tale sostegno rimanga focalizzato sulle nuove attività economiche di giovani che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso dei giovani agricoltori all'intero periodo quinquennale nel quale è concesso il pagamento per i giovani agricoltori, anche nel caso in cui i giovani agricoltori non abbiano presentato domanda di sostegno subito dopo l'insediamento.
- (41) Alcuni Stati membri hanno valutato che il pagamento a favore dei giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia sufficiente a rispondere in maniera adeguata alle sfide finanziarie poste dall'insediamento iniziale e dall'adeguamento strutturale delle aziende agricole avviate da giovani agricoltori. Per migliorare ulteriormente le prospettive di partecipazione dei giovani agricoltori al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di aumentare la percentuale applicata per calcolare l'importo del pagamento per i giovani agricoltori entro una forbice compresa tra il 25 % e il 50 % e indipendentemente dal metodo di calcolo applicato. Tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicato il limite del 2 % del massimale nazionale per i pagamenti diretti volti a finanziare il pagamento per i giovani agricoltori.
- (42) Per fare maggiore chiarezza sulle responsabilità degli Stati membri in ordine al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno riformulare l'articolo 52, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché la riformulazione rispecchia la prassi corrente dal 1° gennaio 2015 per quanto riguarda le disposizioni in questione, è opportuno che essa si applichi a decorrere dall'anno di domanda 2015.
- (43) Per assicurare la massima coerenza possibile tra regimi dell'Unione rivolti a settori che, in determinati anni, sono caratterizzati da squilibri strutturali di mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che consentano agli Stati membri di decidere di continuare a erogare il sostegno accoppiato facoltativo fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali tale sostegno è stato concesso in un precedente periodo di riferimento.
- (44) Per accrescere la flessibilità in ordine al sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire che gli Stati membri effettuino il riesame annuale delle loro decisioni di sostegno con effetto a decorrere dall'anno di domanda 2019.
- (45) Uno dei principali ostacoli alla formazione di organizzazioni di produttori, soprattutto negli Stati membri in ritardo per quanto riguarda il grado di organizzazione, sembra essere la mancanza di fiducia reciproca e di esperienze passate. In questo contesto, un servizio di orientamento, in cui le organizzazioni di produttori attive indichino la via ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di ortofruttili, potrebbe ovviare a questo ostacolo e dovrebbe pertanto essere incluso tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofruttilicolo.
- (46) Oltre ai ritiri per la distribuzione gratuita, è opportuno fornire sostegno finanziario ad azioni di orientamento volte a incoraggiare i produttori a costituire organizzazioni che soddisfano i criteri che devono essere accertati per beneficiare del finanziamento integrale dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori esistenti.




- (47) Le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere estese per coprire la ricostituzione dei fondi di mutualizzazione - che potrebbero, quali nuovi strumenti, contribuire a combattere le crisi - nonché la promozione e la comunicazione, al fine di diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli.
- (48) Per semplificare la procedura attuale - che consiste, dapprima, nell'autorizzare gli Stati membri a concedere un aiuto finanziario nazionale supplementare alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il grado di organizzazione è particolarmente scarso e, successivamente, nel rimborsare parte di tale aiuto se sono rispettate ulteriori condizioni - dovrebbe essere istituito un nuovo regime per gli Stati membri nei quali il grado di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di garantire una transizione fluida dalla procedura attuale al nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di un anno. Il nuovo regime dovrebbe pertanto diventare applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (49) Per assicurare la protezione delle acquaviti di vino a indicazione geografica contro i rischi di usurpazione della notorietà, gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme relative alle autorizzazioni per gli impianti viticoli idonei alla produzione di vini a indicazione geografica anche a vini atti alla produzione di acquaviti di vino a indicazione geografica.
- (50) L'uso di contratti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori e ad accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere maggiormente conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda, nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Al fine di incentivare l'uso di contratti di questo tipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come anche in altri settori, i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto, anche se lo Stato membro interessato non ha reso obbligatorio il ricorso a tali contratti.
- (51) Sebbene le parti dei contratti per la consegna di latte crudo siano libere di negoziare i termini di contratti di questo tipo, agli Stati membri che rendono obbligatorio il ricorso ai contratti è stata concessa l'opportunità di imporre determinate clausole contrattuali, in particolare la loro durata minima. Per consentire alle parti di conseguire chiarezza contrattuale sui prezzi e sui quantitativi consegnati, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di imporre alle parti l'obbligo di concordare un rapporto tra un quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna.
- (52) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori prassi e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare. Le loro attività, comprese le trattative contrattuali per l'offerta di prodotti agricoli da parte di tali organizzazioni di produttori e delle loro associazioni quando concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti, contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi della PAC enunciati nell'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento di detta filiera. La riforma della PAC nel 2013 ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori. In deroga all'articolo 101 TFUE la possibilità di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi, l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti e lo svolgimento delle trattative contrattuali dovrebbe pertanto essere esplicitamente disciplinata come un diritto delle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori per i quali il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce un'organizzazione comune dei mercati. Tale deroga dovrebbe contemplare unicamente le organizzazioni di produttori che effettivamente esercitano un'attività intesa all'integrazione economica e che concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti. Tuttavia, oltre all'applicazione dell'articolo 102 TFUE a tali organizzazioni di produttori, è opportuno prevedere garanzie per assicurare che tali attività non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le autorità garanti della concorrenza dovrebbero avere il diritto di intervenire in tali casi e decidere che tali attività siano in futuro modificate, interrotte o non abbiano affatto luogo. Fino all'adozione della decisione dell'autorità garante della concorrenza, le attività svolte dalle organizzazioni di produttori dovrebbero essere considerate lecite. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero potersi avvalere, per le attività che esse stesse svolgono, di detta deroga, nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per le organizzazioni di produttori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



- (53) Le organizzazioni di produttori sono riconosciute in un settore specifico che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni di produttori possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni di produttori ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione di produttori ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi l'organizzazione di produttori in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.
- (54) Tenuto conto del ruolo che le organizzazioni interprofessionali possono svolgere per migliorare il funzionamento della filiera alimentare, l'elenco dei possibili obiettivi che tali organizzazioni interprofessionali possono perseguire dovrebbe essere esteso per contemplare anche le misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.
- (55) Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute in uno dei settori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni interprofessionali possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni interprofessionali ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione interprofessionale ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi, l'organizzazione interprofessionale in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.
- (56) Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra i prezzi alla produzione e il valore aggiunto lungo tutta la filiera, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero poter concordare con il loro primo acquirente clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato. Poiché le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante nel permettere il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovere le migliori prassi e la trasparenza del mercato, esse dovrebbero poter stabilire clausole standard di ripartizione del valore. Tuttavia, il ricorso a clausole di ripartizione del valore da parte degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori e del loro primo acquirente dovrebbe restare facoltativo.
- (57) L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per la gestione di processi matematici semplici collegati alle modalità di assegnazione dei contingenti è gravoso e oneroso, e non offre alcun vantaggio specifico. In realtà, la Commissione non ha alcun margine discrezionale in questo ambito, poiché la relativa formula è già fissata dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾. Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che la Commissione renda noti i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari attraverso un'ideale pubblicazione sul web. Inoltre, è opportuno includere una disposizione specifica secondo la quale gli Stati membri potranno rilasciare i titoli soltanto dopo la pubblicazione dei risultati dell'assegnazione da parte della Commissione.
- (58) Al fine di assicurare un uso efficace dell'articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni, è opportuno introdurre la possibilità di chiedere il parere della Commissione sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
- (59) Per garantire che possano essere attuate con efficacia e tempestività le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che consentono a decisioni e contratti collettivi di stabilizzare temporaneamente i settori interessati in periodi di gravi squilibri nei mercati, le possibilità di siffatte azioni collettive dovrebbero essere estese agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori. Inoltre, tali misure temporanee non dovrebbero più essere autorizzate come strumento di ultima istanza, ma potrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico, dell'ammasso privato e di misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (60) Poiché è opportuno continuare a sostenere il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella sua transizione conseguente alla fine del sistema delle quote e incoraggiarlo a rispondere con maggiore efficacia alle fluttuazioni del mercato e dei prezzi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 che rafforzano gli accordi contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non dovrebbero più recare una data conclusiva.
- (61) I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



- (62) L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'allegato VIII, parte II, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per l'approvazione di aumenti moderati dei limiti di arricchimento del vino, che sono per natura tecnici e non controversi, è gravoso e oneroso e non offre alcun vantaggio specifico. Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale deroga comunichino alla Commissione le eventuali decisioni in tal senso.
- (63) Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio in rate annuali solo in caso di approvazione dei programmi pluriennali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi, per i programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi e per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, tale possibilità dovrebbe essere estesa alle altre azioni previste da tale regolamento.
- (64) Per consentire l'applicazione delle modifiche previste nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2018, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (65) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
 - a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:


«n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.»;
 - b) è aggiunta la seguente lettera:

«s) "data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).»;
- 2) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni.»;
- 3) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).



4) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.»;

c) è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.»;

5) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.


Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

6) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;»;



b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.»;

7) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.»;

8) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

9) l'articolo 23 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Allstimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»;



10) l'articolo 28 è così modificato:

a) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.»;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.»;

11) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

12) all'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

13) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.»;

14) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;



15) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito.»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«d) uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.»;

d) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

16) all'articolo 37, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.»;

17) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;


c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.»

ii) il terzo comma è soppresso;

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d).»;



18) l'articolo 39 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.»;

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;
- c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d).»;

19) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico


1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2. Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.»;


20) l'articolo 45 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.»;



- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»
- 21) l'articolo 49 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.»
- b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.
3. I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.»
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»
- 22) all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato:
- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;»
- b) è aggiunta la lettera seguente:
- «h) al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.»
- 23) l'articolo 60 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.»
- b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.»
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a).»



24) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»;

25) all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

26) all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;»;

27) l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1) l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»;

4. Fino al 1° dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»;

2) all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.»;

3) all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;»;

4) all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.»;

5) all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.»;



6) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che:

- a) le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;
- b) gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.»;

7) all'articolo 75, paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:

- a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti;
- b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:


i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;»;

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).»;



b) al paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono decidere che:

- a) siano considerati prati permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;
- b) i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- c) siano considerati prati permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.»;

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 2, 3 e 3 bis non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.»;


c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis. In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più il paragrafo 2 a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.»;



- 4) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1° agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1° agosto 2018.»;

- 5) l'articolo 14 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

- b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

- 6) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;»;

- 7) all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione ne tiene conto nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione.»;


- 8) l'articolo 44 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.»;



- b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.»;
- c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.»;
- 9) l'articolo 46 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico».
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
- «k) superfici con *Miscanthus*»;
 - «l) superfici con *Silphium perfoliatum*»;
 - «m) terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).»;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;
- c) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.»;
- 10) l'articolo 50 è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.
- In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatosi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.»;



- b) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o
 - b) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.»;
- c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;
- d) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;
- e) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «10. Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.»;
- 11) l'articolo 52 è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è soppresso;
 - b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.»;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»;
- 12) all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:
- a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;
 - b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
 - c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
- Entro la data di cui al primo comma gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni.»;



13) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafi 9 e 10, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14) l'allegato X è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi;

d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse.»;



ii) è aggiunta la lettera seguente:

«i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

c) al paragrafo 5, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»;

2) all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

a) ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi:

i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, o di singoli produttori.»;

3) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Aiuto finanziario nazionale


1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.


3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.»;

4) all'articolo 37, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e i);»;



- 5) all'articolo 38, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- «i) le misure di promozione, comunicazione, formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi.»;
- 6) all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
- (*) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).»;
- 7) l'articolo 64 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, secondo comma, è inserita la lettera seguente:
- «c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
- b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori.»;
- c) è inserito il paragrafo seguente:
- «2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.»;
- d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.»;
- 8) l'articolo 148 è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
- «1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.
- Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;
- b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.»;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).»;



d) al paragrafo 4, la parte introduttiva e la lettera a) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

«In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

- a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:
 - i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;
 - ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;»;

9) all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.»;

10) l'articolo 152 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:


- i) trasformazione comune;
- ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
- iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;
- iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
- v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
- vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
- vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
- viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

- a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;
- c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
- d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;
- e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.



Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 *ter*. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 *quater*. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 *bis*, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.»;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

11) l'articolo 154 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 *bis*. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.»;

12) l'articolo 157 è così modificato:


a) al paragrafo 1, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

«xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 *bis*, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;



c) al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

- «xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;
- xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

13) all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana);

14) l'articolo 161 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«1. Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

- a) sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.»;

15) l'articolo 168 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;

b) al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis;»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).»;



16) gli articoli 169, 170 e 171 sono soppressi;

17) è inserita la sezione seguente:

«Sezione 5 bis

Clausole di ripartizione del valore

Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.»;

18) all'articolo 184, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento.»;

19) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Articolo 188

Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari

1. La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.

2. Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.

3. Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.»;


20) l'articolo 209 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.»;

b) al paragrafo 2, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.



La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

21) l'articolo 222 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:»

b) il paragrafo 2 è soppresso;

22) all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;

23) gli allegati VII e VIII sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.»;

2) all'articolo 13, il paragrafo 5 è soppresso;

3) all'articolo 22, il paragrafo 5 è soppresso;

4) all'articolo 27, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia:

a) l'articolo 3, punto 11, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015;

b) l'articolo 1, punto 23, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016; e

c) l'articolo 4, punto 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- 1) alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, Oggetto: Investimento in immobilizzazioni materiali, settore agricolo, Importo massimo in EUR o aliquota del 40 %, alla quarta colonna, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

- i giovani agricoltori per un periodo massimo di cinque anni dalla data di insediamento di cui al programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4;»;


- 2) alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, oggetto: Investimenti in immobilizzazioni materiali, «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, Importo massimo in EUR o aliquota: 40 %», la quarta colonna è sostituita dalla seguente:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o le operazioni collegate a una fusione di organizzazioni di produttori;»;

- 3) le righe concernenti l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5 e l'articolo 39, paragrafo 5, sono sostituite dalle seguenti:

«37, paragrafo 5	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	70 %	premio assicurativo dovuto
38, paragrafo 5	Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	70 %	costi ammissibili
39, paragrafo 5	Strumento di stabilizzazione del reddito	70 %	costi ammissibili».



ALLEGATO II

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, la tabella «Fattori di conversione e ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3» è così modificata:

1) la riga «Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida» è sostituita dalla seguente:


«Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m ²)	n.a.	0,5	0,5 m ² ;
---	------	-----	----------------------

2) la riga «Superfici con colture azotofissatrici» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m ²)	n.a.	1	1 m ² ;
--	------	---	--------------------

3) sono aggiunte le righe seguenti:

«Superfici con <i>Miscanthus</i>	n.a.	0,7	0,7 m ²
Superfici con <i>Silphium perfoliatum</i>	n.a.	0,7	0,7 m ²
Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare)	n.a.	1,5	1,5 m ² .



ALLEGATO III


Gli allegati VII e VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono così modificati:

1) nell'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, o arricchiti solo tramite processi di concentrazione parziale elencati nell'allegato VIII, parte I, sezione B, punto 1, purché il disciplinare di produzione nel fascicolo tecnico della denominazione di origine protetta in questione preveda tale possibilità;»

2) nell'allegato VIII, parte I, sezione A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, per le regioni interessate gli Stati membri possono, a titolo di eccezione, innalzare dello 0,5 % il limite o i limiti di cui al punto 2. Gli Stati membri notificano tale aumento alla Commissione.»



Dichiarazioni della Commissione**Articolo 1 - Sviluppo rurale****— Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale**

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

— Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

— Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 - Regolamento orizzontale**— Riserva di crisi**

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

— Audit unico


La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 - Pagamenti diretti**— Piano proteine**

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una «strategia europea per le proteine vegetali», al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 - OCM**— Regimi di riduzione volontaria della produzione**

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.



La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

— **Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali**

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

— **Pratiche commerciali sleali**

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

— **Cooperazione tra produttori**


La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta «Omnibus», che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.

18CE0495



REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce procedure e un quadro normativo armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede un riesame dell'efficacia di tale regolamento e dei suoi meccanismi di funzionamento. A seguito di tale riesame la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.
- (2) La comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ha individuato tra le priorità di tale strategia la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme in materia di consumatori. La comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», ha ribadito che l'esecuzione delle norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.
- (3) L'esecuzione inefficace nei casi di infrazioni transfrontaliere, comprese le infrazioni nell'ambiente digitale, consente agli operatori di sottrarsi all'esecuzione, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione. Ciò dà luogo altresì a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, online o offline, e lede pertanto direttamente i consumatori e mina la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato interno. Per individuare, investigare e far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che includa un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2017.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).




- (4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche di contrasto competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità pubblica in ciascuno Stato membro. Tale autorità dovrebbe avere poteri sufficienti e risorse necessarie per svolgere tale ruolo fondamentale. Ciascuno Stato membro è incoraggiato a designare una delle autorità competenti in qualità di ufficio unico di collegamento a norma del presente regolamento.
- (5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento che sono già cessate, ma i cui effetti nocivi possono continuare. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri minimi necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni o il loro divieto in futuro, onde impedirne il ripetersi e, così facendo, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.
- (6) È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori dal commettere le infrazioni di cui al presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del commercio elettronico e dell'ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. Detti poteri dovrebbero consentire agli Stati membri di assicurare che le necessarie informazioni e prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un livello uniforme di esecuzione efficace in tutti gli Stati membri.
- (7) Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell'ambito della sua giurisdizione dispongano di tutti i poteri minimi necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti agli organismi designati o di conferire alle autorità competenti il potere di consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate relativamente all'efficacia degli impegni proposti da un operatore per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell'applicazione del presente regolamento o di prevedere consultazioni con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate, relativamente all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.
- (8) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini o i procedimenti di propria iniziativa se vengono a conoscenza delle infrazioni di cui al presente regolamento per vie diverse dai reclami dei consumatori.
- (9) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti l'oggetto di un'indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- (10) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro o a qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi Internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando un'infrazione di cui al presente regolamento.
- (11) Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco e dovrebbero avere il potere di accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'ispezione nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.


⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).




- (12) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato dall'ispezione di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e dovrebbero avere la facoltà di registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.
- (13) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con le norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni di cui al presente regolamento, comprese le infrazioni che hanno luogo durante o dopo l'acquisto di beni o servizi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di acquistare beni o servizi come acquisti campione, se necessario, in forma anonima, per individuare le infrazioni di cui al presente regolamento, come il rifiuto di consentire al consumatore l'esercizio del diritto di recesso in caso di contratti a distanza, e per ottenere le prove. Tale facoltà dovrebbe altresì comprendere la facoltà di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare un prodotto o un servizio che sia stato acquistato dall'autorità competente per tali scopi. La facoltà di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione potrebbe includere il potere da parte delle autorità competenti di garantire la restituzione dei pagamenti effettuati qualora tale restituzione non sia sproporzionata e si conformi, quanto al resto, al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.
- (14) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni di cui al presente regolamento in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare l'esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie conformemente al diritto nazionale, compresa la rimozione di contenuti da un'interfaccia online o l'obbligo di visualizzare in modo esplicito un'avvertenza rivolta ai consumatori al momento in cui accedono a un'interfaccia online. Le misure provvisorie non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento del loro obiettivo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono a un'interfaccia online, o di ordinare la rimozione o la modifica del contenuto digitale qualora non vi siano altri mezzi efficaci per porre fine a una pratica illecita. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di porre fine o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento.
- (15) Perseguendo l'obiettivo del presente regolamento, sottolineando al contempo l'importanza della volontà degli operatori di agire in conformità delle norme dell'Unione che tutelano gli interessi dei consumatori e rimediare alle conseguenze delle loro infrazioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concordare con gli operatori impegni comprendenti misure e provvedimenti che un operatore è tenuto ad adottare con riguardo a un'infrazione, in particolare nell'ottica di farla cessare.
- (16) Dal momento che hanno un impatto diretto sul grado di deterrenza degli atti pubblici di esecuzione, le sanzioni applicabili alle infrazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori rappresentano una componente importante del sistema di esecuzione. Poiché i regimi sanzionatori nazionali non sempre consentono di prendere in considerazione la dimensione transfrontaliera di un'infrazione, le autorità competenti dovrebbero, nell'ambito dei loro poteri minimi, avere il diritto di irrogare sanzioni nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Agli Stati membri non dovrebbe essere imposto di istituire un nuovo regime sanzionatorio nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Essi dovrebbero invece imporre alle autorità competenti di applicare il pertinente regime per le stesse infrazioni nazionali tenendo conto, ove possibile, delle reali dimensioni e della portata dell'infrazione in questione. In considerazione delle conclusioni della relazione della Commissione sul controllo dell'adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing, potrebbe essere considerato necessario rafforzare il livello delle sanzioni riguardanti infrazioni delle norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
- (17) I consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati dalle infrazioni di cui al presente regolamento. A seconda del caso, la facoltà delle autorità competenti di ricevere da parte dell'operatore, di sua iniziativa, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, di cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione adeguati rimedi, dovrebbe contribuire a eliminare l'effetto negativo di un'infrazione transfrontaliera sui consumatori. Tali rimedi potrebbero comprendere, tra l'altro, la riparazione, la sostituzione, riduzioni di prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso dei prezzi corrisposti per beni o servizi, nella misura adeguata, per attenuare le conseguenze negative dell'infrazione di cui al presente regolamento per il consumatore interessato, conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di chiedere un risarcimento mediante gli strumenti adeguati. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero informare, con strumenti adeguati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione di cui al presente regolamento in merito a come chiederne la compensazione conformemente alla legislazione nazionale.




- (18) L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere proporzionato e adeguato alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelino essenziali per affrontare l'infrazione di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.
- (19) L'attuazione e l'esercizio dei poteri nell'applicazione del presente regolamento dovrebbe inoltre essere conforme alle altre normative dell'Unione e nazionali, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all'esercizio dei poteri nel diritto nazionale, in conformità del diritto dell'Unione. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto dopo che sia stata ottenuta detta autorizzazione preventiva.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere se le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, sotto la loro autorità, con ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche, conferendo l'incarico agli organismi designati o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali competenze siano esercitate in modo efficace e tempestivo.
- (21) Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva.
- (22) È opportuno migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro i termini di cui al presente regolamento e le necessarie misure di indagine e di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Le autorità competenti dovrebbero rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione entro termini prestabiliti, salvo se diversamente concordato. Gli obblighi dell'autorità competente nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca dovrebbero restare intatti, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell'infrazione intra-UE. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione presentata nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca.
- (23) La Commissione dovrebbe migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed esprimere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione dovrebbe inoltre migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Le azioni coordinate avverso le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbero garantire che le autorità competenti siano in grado di scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e, se del caso, ricevere o cercare di ottenere dagli operatori responsabili impegni riparatori a beneficio dei consumatori.
- (25) Nell'ambito di un'azione coordinata le autorità competenti interessate dovrebbero coordinare le proprie misure di indagine e di esecuzione onde affrontare in modo efficace l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e farla cessare o vietarla. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero scambiare tra loro tutte le prove e le informazioni necessarie e dovrebbe essere fornita l'assistenza necessaria. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero adottare in modo coordinato le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare detta infrazione.



- (26) La partecipazione di ciascuna autorità competente a un'azione coordinata e, in particolare, le misure di indagine e di esecuzione che un'autorità competente è tenuta ad adottare dovrebbero essere sufficienti per affrontare in modo efficace l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Alle autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero essere imposto di adottare esclusivamente quelle misure di indagine e di esecuzione che servono a ottenere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all'infrazione diffusa o all'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e far cessare o vietare l'infrazione. Tuttavia, una mancanza di risorse a disposizione da parte dell'autorità competente interessata da detta infrazione non dovrebbe essere considerata tale da giustificare il non prendere parte all'azione coordinata.
- (27) Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale che partecipano a un'azione coordinata dovrebbero essere in grado di mettere in atto attività di indagine e di esecuzione nazionali in relazione alla stessa infrazione e nei confronti dello stesso operatore. Tuttavia, al contempo, dovrebbe restare intatto l'obbligo dell'autorità competente di coordinare con altre autorità competenti interessate da detta infrazione le proprie attività di indagine e di esecuzione nell'ambito dell'azione coordinata, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell'ambito dell'azione coordinata garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l'infrazione. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutare di partecipare all'azione coordinata.
- (28) Qualora vi sia un ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero di concerto avviare un'azione coordinata. Per stabilire quali autorità competenti siano interessate da tale infrazione diffusa, è opportuno tener conto di tutti i pertinenti aspetti dell'infrazione e, in particolare, del luogo in cui l'operatore si è stabilito o risiede, dell'ubicazione delle attività dell'operatore, dell'ubicazione dei consumatori che hanno subito un danno a causa della presunta infrazione, nonché del luogo in cui si situano i punti vendita dell'operatore, vale a dire negozi e siti web.
- (29) La Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con gli Stati membri per evitare infrazioni su larga scala. La Commissione dovrebbe pertanto comunicare alle autorità competenti se sospetta infrazioni di cui al presente regolamento. Qualora, ad esempio monitorando le segnalazioni formulate dalle autorità competenti, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, la Commissione dovrebbe darne notifica agli Stati membri, tramite le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione, indicando nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Dovrebbero comunicare i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione, come pure alla Commissione. Qualora concludano che da tali indagini emerge che possa verificarsi un'infrazione, le autorità competenti interessate dovrebbero avviare l'azione coordinata adottando le misure di cui al presente regolamento. Un'azione coordinata intesa ad affrontare un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbe essere sempre coordinata dalla Commissione. Qualora risulti che è interessato da tale infrazione, lo Stato membro dovrebbe partecipare a un'azione coordinata per contribuire a raccogliere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all'infrazione nonché per farla cessare o vietarla. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, i procedimenti penali e civili negli Stati membri non dovrebbero essere pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere rispettato il principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, se il medesimo operatore ripete lo stesso atto o la stessa omissione che ha costituito un'infrazione di cui al presente regolamento che era già stata oggetto di procedimenti di esecuzione conclusi con la cessazione o il divieto di detta infrazione, quest'ultima dovrebbe essere considerata una nuova infrazione e le autorità competenti dovrebbero affrontarla.
- (30) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare le necessarie misure di indagine per determinare le caratteristiche dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e, in particolare, l'identità dell'operatore, gli atti o le omissioni commessi da quest'ultimo e gli effetti dell'infrazione. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure di esecuzione basate sui risultati dell'indagine. Ove opportuno, i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'azione coordinata e dovrebbe essere rivolta agli operatori responsabili di detta infrazione. La posizione comune non dovrebbe costituire una decisione vincolante delle autorità competenti. Essa dovrebbe tuttavia dare al destinatario la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.



- (31) Nel contesto delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbe essere rispettato il diritto di difesa degli operatori. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore i diritti di essere ascoltato e di utilizzare, nel corso del procedimento, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali nello Stato membro in cui l'operatore è stabilito o risiede. È altresì fondamentale garantire il rispetto del diritto dell'Unione sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.
- (32) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare, nell'ambito della loro giurisdizione, le necessarie misure di indagine e di esecuzione. Tuttavia, gli effetti delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale non si limitano a un unico Stato membro. Pertanto, è necessaria una cooperazione fra le autorità competenti per affrontare tali infrazioni e per farle cessare o vietarle.
- (33) L'efficace individuazione delle infrazioni di cui al presente regolamento dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione tramite la formulazione di segnalazioni qualora sussista il ragionevole sospetto di tali infrazioni. La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento dello scambio di informazioni.
- (34) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l'applicazione del presente regolamento.
- (35) Le organizzazioni dei consumatori e, se del caso, le associazioni degli operatori dovrebbero essere autorizzate a comunicare alle autorità competenti le sospette infrazioni di cui al presente regolamento e a condividere con esse le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni, per ricevere la loro opinione in merito alle indagini o alle infrazioni e per comunicare alle autorità competenti gli abusi delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
- (36) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero conferire agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori, dotate della necessaria competenza, il potere di formulare segnalazioni esterne rivolte alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa presunte infrazioni di cui al presente regolamento, e di fornire le informazioni necessarie a loro disposizione. Gli Stati membri potrebbero avere motivazioni adeguate per non conferire a tali entità il potere di intraprendere tali azioni. In tale contesto, lo Stato membro che decida di non consentire a una di tali entità di formulare segnalazioni esterne, dovrebbe fornire una spiegazione che ne giustifichi le motivazioni.
- (37) Le indagini a tappeto sono un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata uno strumento efficace avverso le infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e dovrebbero essere mantenute e rafforzate in futuro, per quanto riguarda sia il settore online che quello offline. In particolare, si dovrebbero condurre indagini a tappeto se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni fanno ritenere che possano essersi verificate o si stiano verificando le infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
- (38) I dati relativi ai reclami dei consumatori potrebbero aiutare i responsabili politici a livello di Unione e nazionale nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. Lo scambio di tali dati a livello di Unione dovrebbe essere incoraggiato.
- (39) È fondamentale che, nella misura necessaria a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informino reciprocamente e informino la Commissione delle rispettive attività di tutela degli interessi dei consumatori, compreso il loro sostegno alle attività dei rappresentanti dei consumatori, il loro sostegno alle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori e del loro sostegno all'accesso dei consumatori alla giustizia. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di svolgere attività comuni relativamente allo scambio di informazioni sulla politica dei consumatori nei settori summenzionati.
- (40) Le sfide poste dall'esecuzione che esistono al di là delle frontiere dell'Unione e gli interessi dei consumatori dell'Unione devono essere tutelati nei confronti degli operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, è opportuno negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Tali accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello di Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori dell'Unione e una buona cooperazione con i paesi terzi.



- (41) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a rigorose norme in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale, onde assicurare che le indagini non siano compromesse o che le reputazioni degli operatori non siano lese ingiustamente. Le autorità competenti dovrebbero decidere di divulgare tali informazioni soltanto ove opportuno e necessario, in conformità del principio di proporzionalità e tenendo conto dell'interesse pubblico, ad esempio della sicurezza pubblica, della tutela dei consumatori, della sanità pubblica e della protezione ambientale o del corretto svolgimento delle indagini penali, nonché caso per caso.
- (42) Al fine di aumentare la trasparenza della rete di cooperazione e di sensibilizzare i consumatori e il pubblico in generale, ogni due anni la Commissione dovrebbe elaborare una sintesi delle informazioni, delle statistiche e degli sviluppi riguardanti l'applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori, raccolti nell'ambito dell'esecuzione della cooperazione di cui al presente regolamento, e metterla a disposizione del pubblico.
- (43) Le infrazioni diffuse dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere predisposto un sistema di scambio biennale delle priorità di esecuzione.
- (44) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (45) Il presente regolamento lascia impregiudicate sia le norme settoriali dell'Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali sia le norme settoriali applicabili dell'Unione sulla compensazione dei consumatori per i danni derivanti dall'infrazione di tali norme. Il presente regolamento lascia impregiudicati altresì altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra la rete per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria nelle questioni civili e penali.
- (46) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di proporre azioni risarcitorie individuali o collettive, che è soggetto al diritto nazionale, e non prevede l'esecuzione di tali azioni.
- (47) Nell'ambito del presente regolamento si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (48) Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili nell'Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti dalle normative settoriali dell'Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale per far cessare o vietare le infrazioni contemplate nel presente regolamento e per assistere a tal fine le autorità competenti.
- (49) Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (50) In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2014/92/UE, il meccanismo di assistenza reciproca non si dovrebbe applicare alle infrazioni intra-UE di dette direttive.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).



- (51) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 1 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e la libertà d'impresa e la libertà di informazione, dall'altro.
- (53) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (54) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, anche se cessate prima che l'esecuzione cominci o sia completata.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea.
4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale, e derivanti da altri atti giuridici tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
5. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
6. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di ulteriori attività di esecuzione a livello pubblico o privato ai sensi del diritto nazionale.
7. Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
8. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
9. Il presente regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di condurre indagini e attività di esecuzione nei confronti di più operatori che commettono infrazioni simili di cui al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

⁽²⁾ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).




10. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle direttive 2014/17/UE e 2014/92/UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell'allegato;
- 2) «infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:
 - a) hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione;
 - b) è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione; o
 - c) si rinvencono elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;
- 3) «infrazione diffusa»,
 - a) atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:
 - i) hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione;
 - ii) è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione; o
 - iii) si rinvencono elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione; o
 - b) atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l'identità della pratica illecita e dell'interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;
- 4) «infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un'infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell'Unione;
- 5) «infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
- 6) «autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- 7) «ufficio unico di collegamento», l'autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l'applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;
- 8) «organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un'autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l'infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;
- 9) «autorità richiedente», l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
- 10) «autorità interpellata», l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
- 11) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;



- 12) «consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 13) «reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un'infrazione alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- 14) «danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
- 15) «interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore;
- 16) «indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Articolo 4

Notifica dei termini di prescrizione

Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

Articolo 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro.
3. All'interno di ciascuno Stato membro l'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all'articolo 6 e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento di tali funzioni.

Articolo 6

Cooperazione per l'applicazione del presente regolamento all'interno degli Stati membri

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.
2. Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un'autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell'applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.



*Articolo 7***Ruolo degli organismi designati**

1. Ove applicabile, un'autorità competente («autorità che conferisce l'incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un'infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l'infrazione stessa. L'autorità che conferisce l'incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell'autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall'infrazione di cui al presente regolamento, sia l'autorità richiedente sia l'autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l'organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l'infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l'autorità che conferisce l'incarico.
2. Se l'autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un'infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l'autorità che conferisce l'incarico, motivando il loro parere. Se l'autorità che conferisce l'incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.
3. L'autorità che conferisce l'incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:
 - a) l'organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento; o
 - b) le autorità competenti interessate da un'infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all'organismo designato possa essere conferito l'incarico a norma del paragrafo 1.
4. L'autorità che conferisce l'incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33.

*Articolo 8***Informazioni ed elenchi**


1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:
 - a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell'articolo 27, paragrafo 1; e
 - b) informazioni sull'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 o 2.

*Articolo 9***Poteri minimi delle autorità competenti**

1. Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all'articolo 10.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all'articolo 10.
3. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:
 - a) il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;



- b) il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un'infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
- c) il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'indagine nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato dall'indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;
- d) il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.
4. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:
- a) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;
- b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all'infrazione stessa;
- c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;
- d) ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;
- e) il potere di obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;
- f) il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;
- g) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:
- i) il potere di rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all'interfaccia online;
- ii) il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l'accesso a un'interfaccia online; o
- iii) ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;
- anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;
- h) il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell'operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.



Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell'infrazione in oggetto.

5. Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione di cui all'allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato non prevedono sanzioni.

6. Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

7. Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile di un'infrazione di cui al presente regolamento.

8. Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.

Articolo 10

Esercizio dei poteri minimi

1. I poteri di cui all'articolo 9 sono esercitati:

- a) direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;
- b) se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;
- c) incaricando gli organi designati, ove applicabile; o
- d) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2. L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA


Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta di un'autorità richiedente, un'autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.

2. L'autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.



*Articolo 12***Richieste di misure di esecuzione**

1. Su richiesta di un'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all'articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L'autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l'autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE. L'autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. L'autorità interpellata informa regolarmente l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all'articolo 35, l'autorità interpellata notifica tempestivamente all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE, indicando quanto segue:

- a) se sono state imposte misure provvisorie;
- b) se l'infrazione è cessata;
- c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;
- d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.

*Articolo 13***Procedura per le richieste di assistenza reciproca**

1. Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all'autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

2. L'autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata e, per conoscenza, all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all'autorità competente appropriata.

3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all'articolo 35.


4. Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate.

5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un'altra autorità competente.

6. L'autorità interpellata risponde direttamente all'autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata.

*Articolo 14***Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca**

1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:



- a) dopo aver consultato l'autorità richiedente, risulta che l'informazione richiesta non è necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;
- b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33;
- c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente.

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 se, previa consultazione dell'autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:

- a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un'ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata;
- b) l'esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l'infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;
- c) a seguito di un'appropriata indagine, l'autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;
- d) l'autorità interpellata conclude che l'autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
- e) l'autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall'operatore di cessare l'infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l'autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 se l'operatore non adempie all'obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, l'autorità richiedente o l'autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest'ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.

CAPO IV

ATTIVITÀ D'INDAGINE COORDINATE E MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE

Articolo 15


Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Articolo 16

Principi generali di cooperazione

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa o un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell'articolo 26.



2. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l'assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.
3. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.
5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.

Articolo 17


Avvio di un'azione coordinata e designazione del coordinatore

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un'azione coordinata basata su un accordo reciproco. L'avvio dell'azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione.
2. Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un'autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo.
3. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell'articolo 26. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell'articolo 26, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l'azione coordinata e adottano le misure di cui all'articolo 19 nonché, se del caso, le misure di cui agli articoli 20 e 21.
4. L'azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione.
5. Un'autorità competente si unisce all'azione coordinata se nel corso di quest'ultima diviene palese che l'autorità competente è interessata dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

Articolo 18

Motivi per il rifiuto di partecipare all'azione coordinata

1. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare a un'azione coordinata per uno dei seguenti motivi:
 - a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;
 - b) l'esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;
 - c) a seguito di un'appropriata indagine, diviene palese che l'impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nello Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;
 - d) l'infrazione diffusa pertinente o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l'adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;



e) l'autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.

2. Qualora un'autorità competente rifiuti di partecipare all'azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.

Articolo 19

Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercano di condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente.

2. Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3. Se opportuno, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata espongono i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa o, ove applicabile, dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata.

4. Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall'azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune.

5. Se opportuno e fatti salvi l'articolo 15 o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l'accordo delle autorità competenti interessate.


Articolo 20

Impegni nelle azioni coordinate

1. Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto dalle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere di organizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.

3. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall'operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all'infrazione diffusa o all'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.



4. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata vigilano sull'attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall'operatore soddisfano gli impegni assunti.

Articolo 21

Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata adottano nell'ambito della loro giurisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.

Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:

- a) un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l'infrazione in maniera rapida ed efficace;
- b) è improbabile che l'infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione;
- c) l'operatore responsabile dell'infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;
- d) gli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l'infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'infrazione; o
- e) l'operatore responsabile dell'infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all'infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'infrazione entro il termine di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.

Articolo 22

Chiusura delle azioni coordinate

1. L'azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall'azione coordinata concludono che l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione.


2. Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall'azione coordinata la chiusura di quest'ultima.

Articolo 23

Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:

- a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell'indagine o, se del caso, dell'azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;



- b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;
 - c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
 - d) mantiene i contatti con l'operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;
 - e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;
 - f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;
 - g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.
2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9.
3. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.

Articolo 24

Regime linguistico

1. Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.
2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.

Articolo 25

Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l'operatore.


CAPO V

ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

Articolo 26

Segnalazioni

1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un'infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.
2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un'infrazione di cui al presente regolamento.
3. Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l'autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:
 - a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;
 - b) i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall'infrazione;
 - c) i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;



- d) l'identità dell'operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell'infrazione;
- e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato;
- f) una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;
- g) le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.

4. Nel formulare una segnalazione, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

Articolo 27

Segnalazioni esterne

1. Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso.
2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori.
3. Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.

Articolo 28

Scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni

Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all'articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione di cui al presente regolamento nell'ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l'infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.

Articolo 29


Indagini a tappeto

1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.
3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

Articolo 30

Coordinamento di altre attività che contribuiscono all'indagine e all'esecuzione

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:



- a) la formazione dei funzionari coinvolti nell'applicazione del presente regolamento;
 - b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
 - c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;
 - d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione; e
 - e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest'ultima.
2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell'autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33.

Articolo 32

Collaborazione internazionale

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, l'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. L'Unione e i paesi terzi interessati possono concludere accordi che fissino le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale.
2. Gli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori rispettano le pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.
3. Quando un'autorità competente riceve informazioni che potrebbero essere di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni a tali autorità competenti nella misura in cui ciò è consentito dai vigenti accordi bilaterali di assistenza con tale paese terzo e nella misura in cui tali informazioni sono in linea con il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo, purché sia stata ottenuta l'approvazione dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine e sia in linea con il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.


CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.



2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.
3. Nondimeno, previa consultazione dell'autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:
 - a) per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;
 - b) per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 34

Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.

Articolo 35

Banca dati elettronica

1. La Commissione istituisce e aggiorna una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni inviate tramite la banca dati elettronica sono archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. Detta banca dati è resa direttamente accessibile per le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione.
2. Le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica. Tuttavia, tali soggetti non vi hanno accesso.
3. Qualora un'autorità competente, un organismo designato o un soggetto che formula una segnalazione esterna a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, accerti che una segnalazione relativa a un'infrazione formulata a norma degli articoli 26 o 27 si è successivamente rivelata infondata, revoca tale segnalazione. La Commissione rimuove tempestivamente le informazioni pertinenti dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione.


I dati relativi a un'infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui:

- a) un'autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, la cessazione di un'infrazione intra-UE;
 - b) il coordinatore comunica la chiusura dell'azione coordinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1; o
 - c) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Rinuncia al rimborso delle spese

1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell'infrazione in questione.



*Articolo 37***Priorità di esecuzione**

1. Entro il 17 gennaio 2020 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri scambiano informazioni tra di essi e con la Commissione in merito alle loro priorità di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento.

Tali informazioni includono:

- a) le informazioni concernenti le tendenze del mercato che sono in grado di pregiudicare gli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato e in altri Stati membri;
- b) una sintesi delle azioni intraprese a norma del presente regolamento nel corso degli ultimi due anni e, in particolare, le misure di indagine ed esecuzione relative alle infrazioni diffuse;
- c) le statistiche scambiate mediante le segnalazioni di cui all'articolo 26;
- d) gli ambiti prioritari provvisori per i prossimi due anni per l'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato; e
- e) gli ambiti prioritari proposti per i successivi due anni per l'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione.

2. Fatto salvo l'articolo 33, ogni due anni la Commissione elabora una sintesi delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 e la mette a disposizione del pubblico. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

3. In casi riguardanti un mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi all'ultima presentazione delle informazioni sulle loro priorità di esecuzione, gli Stati membri aggiornano le rispettive priorità di esecuzione e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione sintetizza le priorità di esecuzione presentate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e rende conto annualmente al comitato di cui all'articolo 38, paragrafo 1, al fine di agevolare la definizione delle priorità delle azioni a norma del presente regolamento. La Commissione scambia le migliori prassi e l'analisi comparativa con gli Stati membri, soprattutto ai fini dell'elaborazione di attività di sviluppo delle capacità.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 38***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 39***Notifiche**

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.

*Articolo 40***Relazioni**

1. Entro il 17 gennaio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.



2. Tale relazione contiene una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 9, congiuntamente, in particolare, a un esame dell'evoluzione del rispetto delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 41

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


M. MAASIKAS



ALLEGATO

Direttive e regolamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
3. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 100.
6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36): articolo 20.
13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.



16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
22. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.
25. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
26. Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

18CE0496



REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (IFRS 9). L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in tale materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce il principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) 39.
- (2) La Commissione ha adottato l'IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione ⁽⁴⁾. Conformemente a tale regolamento, enti creditizi e imprese di investimento («enti») che utilizzano gli IFRS per redigere il loro bilancio sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dalla data del loro primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente.
- (3) L'applicazione dell'IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre è in corso l'esame, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ disposizioni transitorie per attenuare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
- (4) Nella sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull'International Financial Reporting Standard IFRS 9 ⁽⁶⁾, il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare l'impatto del nuovo modello di riduzione di valore dell'IFRS 9.

⁽¹⁾ Parere dell'8 novembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



- (5) Se, rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, il bilancio di apertura di un ente alla data in cui lo stesso applica per la prima volta l'IFRS 9 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 a causa dell'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, compreso il fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽¹⁾ («allegato relativo all'IFRS 9»), per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all'ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata massima di cinque anni e dovrebbe avere inizio nel 2018. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per garantire la piena attuazione dell'IFRS 9 nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio. Nel corso del periodo transitorio l'impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti non dovrebbe essere completamente neutralizzato.
- (6) Gli enti dovrebbero decidere se applicare tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l'autorità competente. Nel corso del periodo transitorio un ente dovrebbe avere la possibilità di revocare una sola volta la sua decisione iniziale, previa autorizzazione dell'autorità competente, che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
- (7) Poiché gli accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti dopo il giorno in cui un ente applica per la prima volta l'IFRS 9 potrebbero aumentare in modo inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi.
- (8) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio, le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, dovrebbero essere ridotte mediante un fattore che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1, grazie alle disposizioni transitorie, sia di una riduzione del valore dell'esposizione.
- (9) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9, di cui al presente regolamento, dovrebbero rendere pubblici i loro fondi propri, i coefficienti patrimoniali e i coefficienti di leva finanziaria, con e senza l'applicazione di tali disposizioni, per consentire al pubblico di determinare l'impatto di tali disposizioni.
- (10) È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2018, per le esposizioni di questo tipo sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola *grandfathering* e dovrebbero continuare a beneficiare dell'esenzione per le grandi esposizioni.
- (11) Per consentire l'applicazione delle disposizioni transitorie previste nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 473 bis

Introduzione dell'IFRS 9

1. In deroga all'articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l'importo calcolato in conformità del presente paragrafo:

- a) gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- b) gli enti che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

L'importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

- a) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'importo (AB_{SA}) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{SA} = (A_{2,SA} + A_{4,SA} - t) \cdot f$$

dove:

$A_{2,SA}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

$A_{4,SA}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi $A_{2,SA}$ e $A_{4,SA}$;

- b) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo (AB_{IRB}) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{IRB} = (A_{2,IRB} + A_{4,IRB} - t) \cdot f$$


dove:

$A_{2,IRB}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

$A_{4,IRB}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi $A_{2,IRB}$ e $A_{4,IRB}$.



2. Gli enti calcolano gli importi $A_{2,SA}$ e $A_{2,IRB}$ di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) zero;

b) l'importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell'importo calcolato conformemente al punto ii):

i) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all'IFRS 9»), e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9;

ii) l'importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

3. Gli enti calcolano l'importo di cui l'importo specificato alla lettera a) supera l'importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio;


b) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

4. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all'importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l' $A_{4,SA}$ quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l' $A_{4,SA}$ a zero.

Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all'importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l' $A_{4,IRB}$ quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l' $A_{4,IRB}$ a zero.

5. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:

a) per il calcolo di $A_{2,IRB}$ gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un



numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero;

- b) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
- c) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9 al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.

6. Per calcolare gli importi AB_{SA} e AB_{IRB} di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori:


- a) 0,95, durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 0,85, durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2018, ma prima del 1° gennaio 2019, adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2019 o successivamente applicano i fattori pertinenti di cui al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.

7. Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:

- a) l'importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4;



- b) il valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):

$$sf = 1 - (AB_{SA}/RA_{SA})$$

dove:

AB_{SA} = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

RA_{SA} = l'importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;

- c) l'importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all'articolo 62, lettera d);

8. Durante il periodo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.

9. Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. Qualora un ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. In tal caso l'ente fissa l'importo A_4 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora un ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

10. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.»

- 2) all'articolo 493 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

- a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2018;
- b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2019;
- c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

5. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:

- a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;



- b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
- c) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
- d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2;
- e) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell'amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

6. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un'esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) all'esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell'articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;
- b) l'esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.

7. Un'esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0497



REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Da quando, il 26 novembre 2014, è stata presentata la comunicazione della Commissione «Il piano di investimenti per l'Europa» («piano di investimenti»), sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015, ma i tassi di disoccupazione rimangono al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l'impatto complessivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sulla crescita, dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Gli investimenti stanno aumentando gradualmente nel corso del 2017, sebbene a un ritmo piuttosto lento e al di sotto dei livelli storici.
- (2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine in modo tale che abbiano ricadute sull'economia reale, è opportuno mantenere questo slancio positivo in materia di investimenti e perseverare negli impegni. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in modo tale da generare un impatto macroeconomico concreto e contribuire alla creazione di lavori in settori che sono importati nel futuro dell'Unione e laddove rimangono i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale.
- (3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi», nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del FEIS oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECL).
- (4) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha approvato un parere concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l'accompagna, redatta in conformità e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, dal titolo «FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione».

⁽¹⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.


⁽²⁾ GU C 185 del 9.6.2017, pag. 62.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.



- (5) Attuato e cofinanziato dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), il FEIS procede puntuale, da un punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. La risposta e l'assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative e muovono dall'utilizzo iniziale dei mandati e degli impianti esistenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (strumenti di garanzia InnovFin SME, strumento di garanzia dei prestiti COSME — Loan Guarantee Facility (LGF) — e mandato BEI sulle risorse di capitale di rischio (RCR)) per accelerare l'avvio dell'iniziativa. A luglio 2016 lo sportello relativo alle PMI è stato quindi incrementato di 500 000 000 EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Data la domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, un'ampia quota di finanziamento è stata destinata alle PMI. A tale proposito il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.
- (6) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti, in particolare il FEIS, ha già prodotto risultati concreti e ha rappresentato una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. Il Consiglio europeo ha constatato che la Commissione intendeva presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- (7) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni e con il fine di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti, sostenendo in tal modo l'obiettivo di promuovere la crescita e l'occupazione. Tuttavia, la volontà di raggiungere l'obiettivo principale non dovrebbe prevalere sull'addizionalità dei progetti selezionati. L'Unione si impegna quindi non soltanto a prorogare il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche ad aumentare l'importanza dell'addizionalità. La proroga copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.
- (8) Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell'ambito di piani d'investimento e di sviluppo a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS.
- (9) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare che gli investimenti strategici continuino a un livello sostenibile. Ogni eventuale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni di una relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, compresa una valutazione macroeconomica dell'utilità di mantenere un regime di sostegno agli investimenti. Tale relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare, nella misura del possibile, l'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento, nel periodo di proroga dell'attuazione del FEIS.
- (10) Il FEIS, come prorogato dal presente regolamento, dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato che presentano una maggiore addizionalità da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di creazione di posti di lavoro, anche per i giovani, crescita e competitività. In tali investimenti sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1).



degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) e dell'impegno dell'Unione di ridurre dall'80 al 95 % le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di rafforzare l'elemento relativo all'azione per il clima nell'ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall'esperienza che le deriva dall'essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima nel mondo e ricorrere alla sua metodologia all'avanguardia convenuta a livello internazionale per individuare in modo credibile i componenti dei progetti o le quote dei costi dell'azione per il clima. I progetti non dovrebbero essere strutturati in modo artificioso per rientrare nelle definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione. È inoltre opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica.

Inoltre, il sostegno del FEIS per le autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure ove necessario per l'adeguamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti, la garanzia dell'integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica, ovvero per contribuire al completamento entro il 2030 della rete transeuropea dei trasporti in conformità dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 ⁽¹⁾ e (UE) n. 1315/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel settore digitale e nell'ambito di applicazione dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto «Internet delle cose», della tecnologia blockchain, della sicurezza informatica e delle reti. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

- (11) Le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Oltre al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e allo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito a norma di tale regolamento, il FEIS dovrebbe contribuire a colmare le carenze di capitale in tali settori garantendo un sostegno aggiuntivo che dovrebbe essere complementare al sostegno fornito a titolo del programma europea creativa e dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, affinché possa essere finanziato un maggior numero di tali progetti a rischio elevato.
- (12) Il FEIS dovrebbe sostenere anche le operazioni che coinvolgono entità ubicate nell'Unione e che si estendono oltre i suoi confini, qualora promuovano investimenti nell'Unione, in particolare se includono elementi transfrontalieri. Il PECCI dovrebbe fornire un sostegno proattivo per promuovere e incoraggiare tali operazioni.
- (13) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistinguono e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, e in particolare le infrastrutture a banda larga, nonché tutti i servizi necessari alla costruzione, all'attuazione, alla manutenzione o al funzionamento di tali infrastrutture, dovrebbero essere considerate come forti segnali di addizionalità.
- (14) Il FEIS dovrebbe di norma puntare su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il comitato per gli investimenti FEIS («comitato per gli investimenti») dovrebbe prestare attenzione, nella valutazione dell'addizionalità, ai rischi che pregiudicano gli investimenti, ossia i rischi specifici per paese, settore o regione e i rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).




- (15) Al fine di garantire una copertura geografica più ampia del FEIS e di aumentare l'efficienza del suo intervento, è opportuno incoraggiare le operazioni di abbinamento di strumenti e/o di finanziamento combinato (blending) che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio generale dell'Unione, come i fondi strutturali e d'investimento europei o quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, e Orizzonte 2020 - il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e finanziamenti del gruppo BEL, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. L'abbinamento fra strumenti e/o il finanziamento combinato mirano ad aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. A tal fine, in parallelo alla presentazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, sono stati stornati stanziamenti per 1 000 000 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo, al fine di agevolare la combinazione con il FEIS. A tale scopo, nel febbraio 2017 è stato lanciato con successo un invito a presentare proposte di finanziamento combinato. Inoltre, stanziamenti per 145 000 000 EUR sono stornati verso altri strumenti pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica. È necessario adoperarsi ulteriormente per facilitare l'abbinamento dei fondi dell'Unione al sostegno del FEIS.

Benché la Commissione abbia già pubblicato orientamenti concreti al riguardo, l'approccio basato sulla combinazione del FEIS con i fondi dell'Unione andrebbe sviluppato ulteriormente allo scopo di aumentare gli investimenti che beneficiano dell'effetto leva creato dalla summenzionata combinazione, tenendo conto nel contempo di eventuali sviluppi legislativi. Al fine di garantire l'efficienza economica e un effetto leva adeguato, tale combinazione di finanziamenti non dovrebbe, in linea di principio, superare il 90 % dei costi totali del progetto per le regioni meno sviluppate e l'80 % per tutte le altre.

- (16) È opportuno ampliare la portata degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Tali progetti rimarrebbero soggetti all'esame del comitato per gli investimenti e dovrebbero rispettare gli stessi criteri di ammissibilità previsti per l'impiego della garanzia istituita ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 («garanzia dell'UE»), compreso il principio di addizionalità. Dal momento che non dovrebbero esservi restrizioni riguardo alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS, i piccoli progetti non dovrebbero essere dissuasi dal chiedere un finanziamento a titolo di tale Fondo. Sono inoltre necessari ulteriori interventi per rafforzare l'assistenza tecnica e la promozione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.
- (17) Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o settoriali, tra cui i progetti di efficienza energetica e i progetti transfrontalieri. È inoltre importante incoraggiare i partenariati con le banche o gli istituti nazionali di promozione, anche nell'ottica di creare piattaforme di investimento. A tale proposito anche la cooperazione con gli intermediari finanziari può svolgere un ruolo importante. In tale contesto la BEI dovrebbe, se del caso, delegare la valutazione, la selezione e il monitoraggio dei sottoprogetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d'investimento ammissibili approvati.
- (18) In caso di delega della valutazione, della selezione e del monitoraggio dei progetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d'investimento ammissibili approvati, il comitato per gli investimenti non dovrebbe mantenere il diritto di approvare l'impiego della garanzia dell'UE per i sottoprogetti nell'ambito delle operazioni di finanziamento e investimento della BEI in cui il contributo del FEIS a tali sottoprogetti di piccola scala sia inferiore a una determinata soglia. Il comitato direttivo del FEIS («comitato direttivo») dovrebbe, se del caso, fornire orientamenti sulla procedura che il comitato degli investimenti dovrebbe utilizzare per valutare i sottoprogetti che superino tale soglia.
- (19) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti, l'Unione dovrebbe stabilire la garanzia dell'UE che, per l'intero periodo di investimento, non dovrebbe mai essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR dovrebbe essere disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.
- (20) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'UE sia abbinato l'importo di 7 500 000 000 EUR fornito dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR in investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).



- (21) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata all'MCE a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013, nonché dalle entrate e dai rimborsi provenienti dallo strumento di debito dell'MCE e dal Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture («fondo Marguerite»). Per gli storni dalle entrate e dai rimborsi è necessaria una deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al fine di autorizzarne l'utilizzo da parte di un altro strumento.
- (22) L'esperienza maturata dagli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'UE, percentuale che quindi assicura un livello di protezione adeguato.
- (23) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi, che siano adeguati alle esigenze e alle specificità del settore delle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali.
- (24) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere affinché i beneficiari finali, PMI comprese, siano a conoscenza dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'UE. Negli accordi che forniscono sostegno del FEIS dovrebbe essere reso visibile un chiaro riferimento al FEIS.
- (25) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'UE a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena sia sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, dovrebbe essere reso pubblico il quadro di valutazione degli indicatori. Non dovrebbero essere pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (26) Il quadro di valutazione dovrebbe essere utilizzato nel pieno rispetto del presente regolamento, nonché del regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione ⁽²⁾ e del relativo allegato, quale strumento di valutazione indipendente e trasparente del comitato per gli investimenti allo scopo di stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI dovrebbe calcolare i punteggi e gli indicatori ex ante e monitorare i risultati sul progetto completato.
- (27) Il comitato direttivo dovrebbe fissare, nell'indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione, al fine di migliorare la valutazione dei progetti.
- (28) La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita negli atti giuridici dell'Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato di quelle dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.
- (29) La dovuta diligenza sulle operazioni di investimento e finanziamento della BEI a norma del presente regolamento dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione del FEIS, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni del FEIS alla politica della BEI e del FEI in materia di giurisdizioni non cooperative, nonché l'elenco degli intermediari con cui la BEI e il FEI cooperano.
- (30) È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS, sulla concessione della garanzia dell'UE e relativi strumenti contemplati dall'accordo, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'UE concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).



- (31) Fatto salvo l'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione e per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica per il finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe essere potenziato e le sue attività dovrebbero essere incentrate anche sul contributo attivo da apportare alla diversificazione settoriale e geografica del FEIS, sul sostegno alla BEI e alle banche o agli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, e, laddove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS. Il PECEI dovrebbe mirare a concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECEI dovrebbe fornire consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. Ove necessario dovrebbe essere garantita una presenza locale del PECEI, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.
- (32) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un'analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri individuati nell'eseguire le operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. Si invita la Commissione a tener conto di tali conclusioni, tra l'altro, nei lavori che sono intrapresi nel quadro del terzo pilastro del piano di investimenti.
- (33) Per far fronte alle carenze e ai fallimenti del mercato, stimolare investimenti aggiuntivi adeguati e promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS, è necessario un approccio integrato e razionalizzato con l'obiettivo di promuovere la crescita, l'occupazione e gli investimenti. Il costo del finanziamento del FEIS dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
- (34) Per promuovere gli obiettivi di investimento di cui al regolamento (UE) 2015/1017, si dovrebbe incoraggiare la combinazione con i fondi esistenti, se del caso, al fine di prevedere concessionalità adeguate nelle condizioni di finanziamento delle operazioni del FEIS, anche per quanto riguarda il costo.
- (35) Nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, la BEI e la Commissione dovrebbero attuare modifiche, in particolare nell'ambito della remunerazione della garanzia dell'UE, al fine di contribuire alla riduzione del costo di finanziamento dell'operazione sostenuta dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, al fine di agevolarne l'attuazione. È opportuno approfondire sforzi analoghi laddove necessario per garantire che il FEIS sostenga i progetti di piccola scala. Quando il ricorso a intermediari locali o regionali permette di ridurre il costo del finanziamento del FEIS per i progetti di piccola scala, dovrebbe essere presa in considerazione anche tale forma di impiego.
- (36) In funzione della necessità di sostenibilità finanziaria del FEIS, gli sforzi volti a ridurre il costo di finanziamento delle operazioni del FEIS in periodi di tensione del mercato finanziario o a facilitare l'istituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale dovrebbero essere coordinati con le altre risorse e gli altri strumenti finanziari dell'Unione disponibili impiegati dal gruppo BEI.
- (37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;»



2) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera a) è così modificata:

i) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;»;

ii) il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'UE che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI;»;

iii) è aggiunto il paragrafo seguente:

«v) le procedure per contribuire, lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE e le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il costo di finanziamento dell'operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia dell'UE, ove necessario in particolare nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, nella misura in cui ciò non abbia un impatto significativo sul necessario finanziamento dell'alimentazione del fondo di garanzia;»;

b) alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3;»;

c) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'UE, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;»;

3) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal FEIS per operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS sostengono gli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile e hanno di norma un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI. Complessivamente, il portafoglio del FEIS ha un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali e per facilitare in particolare l'uso di piattaforme di finanziamento per i progetti di piccola scala, garantendo così la complementarità ed evitando l'esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS, in via preferenziale e ove debitamente giustificato:


a) presentano la caratteristica della subordinazione, compresa l'assunzione di un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori;

b) partecipano a strumenti di condivisione del rischio;

c) presentano caratteristiche transfrontaliere;

d) sono esposte a rischi specifici; oppure

e) presentano altri aspetti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II, sezione 3, lettera d).



Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di «addizionalità» di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un'indicazione importante di addizionalità:

- progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
- progetti vertenti su infrastrutture fisiche, comprese le infrastrutture informatiche, che collegano due o più Stati membri o sull'estensione di tali infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più Stati membri.»;

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i progetti di piccole dimensioni, la BEI e il FEI, se necessario e nella misura del possibile, estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte, anche facilitando la creazione di piattaforme d'investimento.»;

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere negli organi direttivi pertinenti del FEIS.»;

b) al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita la sue funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS.

Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri aventi diritto di voto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all'unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione.»;

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale e il vicedirettore generale partecipano alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.»;

d) al paragrafo 8, il terzo comma è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«l) agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale.»;



e) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.»;

f) al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

«Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza, così come gli spetta proporre le misure del caso e dar seguito alle stesse. Il direttore generale esercita il proprio dovere di diligenza in relazione ai potenziali conflitti d'interesse dei membri del comitato per gli investimenti.»;

g) il paragrafo 12 è così modificato:

i) al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'UE sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Tali decisioni si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione degli indicatori di cui al paragrafo 14. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Il quadro di valutazione, di cui si avvale il comitato per gli investimenti per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati, è accessibile al pubblico dopo la firma di un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Le parti delle decisioni del comitato per gli investimenti contenenti informazioni commerciali sensibili sono trasmesse dalla BEI al Parlamento europeo su richiesta, fatti salvi rigorosi requisiti di riservatezza.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Due volte l'anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti e i quadri di valutazione ivi afferenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.»;

h) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

Il comitato direttivo stabilisce, quale parte dell'indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

Il comitato direttivo, su richiesta della BEI, può autorizzare il comitato per gli investimenti a esaminare un progetto il cui punteggio in uno dei pilastri è inferiore al punteggio minimo, allorché nella valutazione globale contenuta nel quadro di valutazione si constata che l'operazione relativa a tale progetto ovierebbe a una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità.»;

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.



La BEI, se del caso, delega la valutazione, la selezione e il monitoraggio di sottoprogetti di piccola scala a intermediari finanziari o a veicoli d'investimento ammissibili approvati, in particolare piattaforme d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione al fine di migliorare e agevolare l'accesso al credito per i progetti di piccola scala. Fatto salvo il terzo comma del paragrafo 5 del presente articolo, il comitato per gli investimenti non conserva il diritto di approvare il ricorso alla garanzia dell'UE per sottoprogetti delegati a intermediari finanziari o a veicoli d'investimento ammissibili approvati qualora il contributo del FEIS a tali sottoprogetti sia inferiore a 3 000 000 EUR. Ove necessario, il comitato direttivo fornisce orientamenti sulla procedura con cui il comitato per gli investimenti deve decidere in merito al ricorso alla garanzia dell'UE per i sottoprogetti cui il FEIS contribuisce per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR.

Le operazioni interessate devono essere conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:»;

ii) alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

«iv) l'infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e i porti marittimi;»;

iii) alla lettera e) sono inseriti i punti seguenti:

«i bis)
tecnologia blockchain;

i ter)
Internet delle cose;

i quater)
sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;»;

iv) la lettera g) è così modificata:

— il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) industrie culturali e creative, per le quali devono essere autorizzati meccanismi finanziari settoriali nell'interazione con il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e con lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, istituito da tale regolamento, al fine di fornire a tali industrie prestiti adatti agli scopi perseguiti;

(*) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).»;

— il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale;»;

v) sono aggiunte le lettere seguenti:


«h) agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale;

i) in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione (*), gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.

(*) Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).»;

vi) è aggiunto il comma seguente:

«Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell'azione per il clima. Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;



b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La BEI, se necessario e nella misura del possibile, collabora con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le piattaforme di investimento.»;

d) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato per gli investimenti può decidere di conservare il diritto di approvare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari o nell'ambito dei veicoli d'investimento ammissibili approvati.»;

7) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento.»;

8) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La garanzia dell'UE non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'UE non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR prima del 6 luglio 2018.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000 EUR senza copertura della garanzia dell'UE. Fatto salvo il paragrafo 1, il limite di 6 500 000 000 EUR può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 9 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra di 4 000 000 000 EUR.»;

c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a):

i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

ii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro.»;



9) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell'UE ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'UE.»;

b) i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'UE all'intero ammontare.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'UE all'intero ammontare.

10. Qualora la garanzia dell'UE sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.»;

10) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.»;

ii) al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:


«c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS.»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l'istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni.»;

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento»;



- g) la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all'uso di tali fonti di finanziamento combinate;
- h) la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b).»;
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.»;

- d) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECCI allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell'elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.»;

- e) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione tra, da un lato, il PECCI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECCI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECCI si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECCI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.»;

- f) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. Onde sviluppare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECCI, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECCI coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.»;

- g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell'Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECCI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.»;

- 11) l'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. Una volta l'anno, la relazione include altresì le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati dalla BEI nell'effettuare operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.»;



12) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest'ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all'istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all'operato del comitato per gli investimenti.»;

13) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento che stima:

a) il funzionamento del FEIS, l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del PECEI;

b) se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell'Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;

c) se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;

d) alla fine del periodo di investimento, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.»;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:


«8. Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell'utilizzo del quadro di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 14, e all'allegato II, in particolare per quanto concerne l'esame dell'adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell'atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 14.»;

14) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

«La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.»;

15) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.»;



16) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell'Unione.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Successivamente con cadenza annuale, la BEI e il FEI presentano una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della loro politica sulla giurisdizione non cooperativa in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento del FEIS, che comprende informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collaborano.

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

17) all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni.»

18) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 1316/2013 è così modificato:


1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 30 192 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

- a) settore dei trasporti: 24 050 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;
- b) settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;
- c) settore dell'energia: 5 075 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»;



2) all'articolo 14, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento e dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 che sono confluiti negli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento a norma del paragrafo 3 del presente articolo costituiscono, fino a un massimo di 125 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

6. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dal fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture ("fondo Marguerite"), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007, costituiscono, fino a un massimo di 25 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017.

(*) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1) la sezione 2 è così modificata:

a) alla lettera b), sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Il sostegno del FEIS alle autostrade è limitato agli investimenti privati e/o pubblici, per quanto riguarda:

- i trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto,
- l'aggiornamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi per sistemi di trasporto intelligenti (ITS) o la garanzia dell'integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica,
- il contributo al completamento della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030.

Il sostegno del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto esistenti»;

b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.»;

2) nella sezione 3, è aggiunta la lettera seguente:

d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare operazioni come attività speciali della BEI:

- la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche o istituti nazionali di promozione e prestatori privati,
- la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati,
- l'esposizione a rischi specifici, quali rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o i rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
- le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato, oppure
- altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida della BEI sul rischio di credito, determinano un aumento dell'esposizione al rischio, quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso.»;

3) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:


«Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.»;

4) la sezione 6 è così modificata:

a) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.»;



- ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (*Transaction Loan Grading*) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.»;
- iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.»;
- iv) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
- «Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;
- b) la lettera c) è così modificata:
- i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Per determinare se un'operazione presenti rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.»;
- ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.»;
- iii) il terzo trattino è sostituito dal seguente:
- «Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;
- 5) nella sezione 7, lettera c), la parola «iniziale» è soppressa;
- 6) la sezione 8 è così modificata:
- a) nel primo paragrafo, seconda frase, la parola «iniziale» è soppressa;
- b) alla lettera a), primo paragrafo, prima frase, la parola «iniziale» è soppressa;
- c) alla lettera b), prima frase, la parola «iniziale» è soppressa.



**Dichiarazione della Commissione in merito all'aumento di 225 milioni di EUR del programma del
meccanismo per collegare l'Europa**

A seguito dell'accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2.0, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto del corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell'ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un'assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.

18CE0498



DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che
abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 91/672/CEE ⁽³⁾ e 96/50/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell'armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (2) I requisiti per i membri d'equipaggio che navigano sul Reno non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE e sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- (3) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non è, tuttavia, pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.
- (4) Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione dell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave e la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno ostacolano la mobilità dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (5) Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell'ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione. Queste considerazioni si applicano anche ai giovani, per i quali è importante tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 389 del 21.10.2016, pag. 93.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

⁽³⁾ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).


⁽⁴⁾ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).


⁽⁶⁾ Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).



- (6) La navigazione sportiva o ricreativa, la conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente e la navigazione delle forze armate o dei servizi di emergenza sono attività che non necessitano di qualifiche simili a quelle richieste per la navigazione professionale per il trasporto di merci e persone. Pertanto, le persone che effettuano tali attività non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (7) I conduttori di nave che navigano in circostanze che presentano particolari pericoli per la sicurezza dovrebbero essere titolari di autorizzazioni specifiche, per la conduzione, in particolare, di grandi convogli, di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, su vie navigabili interne a carattere marittimo o su vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione. Per ottenere tale autorizzazione, i conduttori di nave dovrebbero essere tenuti a dimostrare specifiche competenze supplementari.
- (8) Per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione e se del caso in collaborazione con la pertinente commissione fluviale europea, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale.
- (9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle imbarcazioni nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime richieste sulla base di criteri armonizzati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (10) A causa della mancanza di attività transfrontaliere su talune vie navigabili interne nazionali e al fine di ridurre i costi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali che non siano collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro. Tuttavia, i certificati dell'Unione dovrebbero consentire l'accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate.
- (11) La direttiva 2005/36/CE resta applicabile per i membri del personale di coperta esenti dall'obbligo di possedere un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato in conformità della presente direttiva e resta altresì applicabile per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (12) Gli Stati membri, ove concedano esenzioni dagli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell'Unione, dovrebbero riconoscere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione. Tali Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, riguardo a tali vie navigabili interne, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati siano convalidati nel libretto di navigazione dei titolari di un certificato di qualifica dell'Unione, ove lo richieda un membro dell'equipaggio. Tali Stati membri dovrebbero inoltre adottare e applicare provvedimenti e sanzioni idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione su tali vie navigabili interne non collegate.
- (13) Gli Stati membri che applicano esenzioni agli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di sospendere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione.
- (14) Uno Stato membro di cui nessuna via navigabile interna sia collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro e che decida di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione a norma della presente direttiva sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esente dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche finché decide di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione. Tale Stato membro dovrebbe tuttavia essere tenuto a riconoscere sul proprio territorio i certificati di qualifica dell'Unione al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, ridurre l'onere amministrativo connesso alla mobilità dei lavoratori e rendere più attraente la professione.




- (15) In diversi Stati membri la navigazione interna è un'attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri Stati membri. Sebbene il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma della presente direttiva debba essere rispettato anche in tali Stati membri, l'onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale. Strumenti per l'attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo notevole senza offrire un vantaggio reale, dato che il flusso di informazioni tra gli Stati membri può essere realizzato anche mediante altre modalità di cooperazione. È pertanto giustificato consentire agli Stati membri interessati di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della presente direttiva.
- (16) In taluni Stati membri la navigazione interna non è tecnicamente possibile. Imporre a tali Stati membri il recepimento della presente direttiva rappresenterebbe pertanto un onere amministrativo sproporzionato a loro carico.
- (17) È importante che il settore della navigazione interna possa offrire programmi mirati sia a mantenere al lavoro gli ultracinquantenni che a migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani.
- (18) La Commissione dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i membri dell'equipaggio che esercitano attività in maniera esclusiva e regolare nell'Unione e arrestare ogni spirale al ribasso dei salari, nonché ogni discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sullo Stato di bandiera.
- (19) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) sotto l'egida della CCNR, e al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabiliscono disposizioni identiche a quelli della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione. Tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità.
- (20) È importante che i datori di lavoro applichino il diritto sociale e del lavoro dello Stato membro in cui l'attività è esercitata quando impiegano nell'Unione membri del personale di coperta in possesso di certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dalle autorità competenti dell'Unione.
- (21) Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio o i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, subordinatamente a una valutazione da parte della Commissione e al riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto alle persone che raggiungono i livelli minimi di competenza ed età, possiedono l'idoneità medica e il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.
- (23) È importante che la Commissione e gli Stati membri incoraggino i giovani a conseguire qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che la Commissione e gli Stati membri adottino misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali al riguardo.
- (24) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle imbarcazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni potrebbero assumere la forma di esami amministrativi o potrebbero far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli minimi di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.
- (25) I conduttori di nave, quando navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, dovrebbero essere in grado di applicare le conoscenze relative alle norme che disciplinano il traffico sulle vie navigabili interne, come il codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI) o altri regolamenti del traffico, e alle norme applicabili in materia di composizione dell'equipaggio, comprese le conoscenze sui tempi di riposo, come stabilito dalla legislazione dell'Unione, da quella nazionale o da regolamenti specifici concordati a livello regionale, come il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.



- (26) A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano l'esercizio della professione di conduttore di nave, la conduzione a mezzo radar e il rifornimento di gas naturale liquefatto o la conduzione di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici potrebbero essere effettuati impiegando simulatori omologati.
- (27) Le competenze per l'uso della radio di bordo sono cruciali per garantire la sicurezza della navigazione interna. È importante che gli Stati membri incoraggino i membri del personale di coperta che potrebbero dover condurre l'imbarcazione a conseguire la formazione e la certificazione concernenti il funzionamento di tali radio. Per i conduttori di nave e i timonieri la formazione e la certificazione in questione dovrebbero essere obbligatorie.
- (28) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che siano conformi ai requisiti minimi comuni relativi a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all'accesso alla professione, evitando a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di dover superare inutili esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti potrebbe anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto potrebbero beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze da essi già acquisite.
- (29) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, previo consenso dello Stato membro in cui è situato un tratto di via navigabile interna che presenta rischi specifici, a valutare le competenze necessarie per la navigazione su tale specifico tratto di via navigabile interna.
- (30) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni convalidate nel libretto di navigazione. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle imbarcazioni. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.
- (31) Ove le attività di carico e scarico richiedano operazioni di navigazione attiva quali il dragaggio o manovre tra i punti di carico e scarico, gli Stati membri dovrebbero considerare il tempo utilizzato per tali attività come tempo di navigazione e registrarlo di conseguenza.
- (32) Qualora le misure di cui alla presente direttiva comportino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere attuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (CE) n. 45/2001 ⁽¹⁾ e (UE) 2016/679 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (33) Per contribuire all'amministrazione efficiente dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della presente direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, inserendoli in una banca dati gestita dalla Commissione. La Commissione dovrebbe gestire tale banca dati nel debito rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
- (34) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere altresì accesso alla banca dati gestita dalla Commissione al fine di valutare la presente direttiva, a fini statistici, garantire la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un adeguato livello di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati personali e, in caso di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al principio di reciprocità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (35) Al fine di continuare a modernizzare il settore delle vie navigabili interne e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manomissioni, la Commissione dovrebbe valutare, tenendo conto del principio del «legiferare meglio», la possibilità di sostituire la versione cartacea dei certificati di qualifica dell'Unione, del libretto di navigazione e del giornale di bordo con strumenti elettronici quali le tessere professionali e le unità elettroniche di bordo.
- (36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'opposizione, se del caso, alla prevista adozione, da parte di uno Stato membro, di norme di competenza relativamente a rischi specifici su determinati tratti delle vie navigabili interne. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di modelli per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione, certificati relativi agli esami pratici, libretti di navigazione e giornali di bordo e dovrebbe adottare decisioni sul riconoscimento ai sensi dell'articolo 10. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (38) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, agevolare lo scambio di informazioni tra Stati membri e facilitare l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme relative alle competenze, all'idoneità medica, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e alla definizione delle caratteristiche e delle condizioni d'uso di una banca dati gestita dalla Commissione, vale a dire mantenere copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di tali atti delegati.
- (39) Misure transitorie dovrebbero affrontare non solo il problema dei certificati rilasciati ai conduttori di nave ai sensi della direttiva 96/50/CE, del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno o di determinate normative nazionali, ma anche il problema dei certificati rilasciati ad altre categorie di membri del personale di coperta che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per quanto possibile, tali misure dovrebbero tutelare i diritti precedentemente concessi e mirare a dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione. Tali misure dovrebbero pertanto prevedere un periodo adeguato in cui tali certificati possano essere usati sulle vie navigabili interne dell'Unione per i quali erano validi prima della fine del periodo di recepimento. Tali misure dovrebbero anche garantire un sistema di transizione alle nuove norme per tutti questi certificati, in particolare per quanto concerne i percorsi di interesse locale.
- (40) L'armonizzazione della legislazione nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna in Europa è agevolata dalla stretta collaborazione tra l'Unione e la CCNR e dallo sviluppo delle norme CESNI. Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche norme relative alle qualifiche professionali. Le commissioni fluviali europee, le organizzazioni internazionali pertinenti, le parti sociali e le associazioni professionali dovrebbero essere pienamente associate alla concezione ed elaborazione delle norme CESNI. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle norme del CESNI nell'adottare atti delegati e di esecuzione in conformità della presente direttiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Per migliorare l'equilibrio di genere nel settore della navigazione interna, è importante promuovere l'accesso delle donne alle qualifiche e alla professione.
- (43) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione nell'ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per la presente direttiva, che prevede un approccio mirato specifico per il recepimento.
- (44) È pertanto opportuno abrogare le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto


La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell'Unione:
- a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
 - b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
 - c) rimorchiatori e spintori destinati a:
 - i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
 - ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
 - iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
 - d) navi passeggeri;
 - e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - f) galleggianti speciali.
2. La presente direttiva non si applica alle persone:
- a) che navigano per sport o svago;
 - b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
 - c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



3. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:

- a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
- b) percorsi su base stagionale.


Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «via navigabile interna»: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all'articolo 2;
- 2) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- 3) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- 4) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
- 5) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
- 6) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
- 7) «certificato di qualifica dell'Unione»: un certificato rilasciato da un'autorità competente attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva;
- 8) «convenzione STCW»: la convenzione STCW ai sensi dell'articolo 1, punto 21), della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 9) «membri del personale di coperta»: le persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza, e alla protezione dell'ambiente, che non siano le persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 10) «certificato di radiooperatore»: un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro, in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che autorizza l'uso di una stazione di radiocomunicazioni su un'imbarcazione delle vie navigabili interne;
- 11) «esperto di navigazione passeggeri»: una persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
- 12) «esperto di gas naturale liquefatto»: una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
- 13) «conduttore di nave»: un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;
- 14) «rischio specifico»: un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione;
- 15) «competenza»: la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna;
- 16) «livello di gestione»: il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un'imbarcazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).



- 17) «livello operativo»: il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull'esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione;
- 18) «grande convoglio»: un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale dell'imbarcazione spinta è pari a 7 000 metri quadri o più;
- 19) «libretto di navigazione»: un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati;
- 20) «giornale di bordo»: un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio;
- 21) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
- 22) «tempo di navigazione»: il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall'autorità competente;
- 23) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
- 24) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompreso;
- 25) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);
- 26) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- 27) «navigazione stagionale»: un'attività di navigazione esercitata per non più di sei mesi ogni anno.

CAPO 2

CERTIFICATI DI QUALIFICA DELL'UNIONE

Articolo 4


Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all'articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 sono presentati in un documento unico.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un'imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 5

Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato conformemente all'articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un'imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.



*Articolo 6***Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave**

Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 12 quando conducono:

- a) su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell'articolo 8;
- b) su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 9;
- c) a mezzo radar;
- d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
- e) grandi convogli.

*Articolo 7***Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro**

1. Uno Stato membro può esentare le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo, dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 22, paragrafi 3 e 6.

2. Uno Stato membro che concede esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica alle persone di cui al paragrafo 1 a condizioni diverse rispetto alle condizioni generali di cui alla presente direttiva, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE o dalla direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a seconda dei casi.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni concesse.

*Articolo 8***Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo**

1. Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- a) è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
- c) su tale via navigabile interna è necessaria la navigazione terrestre; o
- d) per la navigazione su tale via navigabile interna sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.


2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, l'elenco delle vie navigabili interne a carattere marittimo notificate.

*Articolo 9***Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici**

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti:

- a) frequenti cambiamenti dell'andamento e della velocità delle correnti;
- b) caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d'informazione sui canali navigabili (FIS) riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte;

⁽¹⁾ Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).



- c) presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o
- d) elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalle norme di cui all'articolo 17.

Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione dei tratti di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, almeno sei mesi prima della data di adozione di tali misure.

3. Qualora i tratti di vie navigabili interne di cui al paragrafo 1 siano situati lungo la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano e informano la Commissione congiuntamente.

4. Ove uno Stato membro intenda adottare una misura che non è giustificata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro un termine di sei mesi dalla notifica la Commissione può adottare atti di esecuzione che contengono la decisione con cui si oppone all'adozione della misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

5. La Commissione mette a disposizione del pubblico le misure adottate dagli Stati membri, insieme alla motivazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Riconoscimento

1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5, così come i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 22 rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

2. I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.


4. Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella presente direttiva.

5. Al ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4, la Commissione effettua una valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo sia soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva.

Se tali obblighi risultano identici, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento nell'Unione dei certificati, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dal paese terzo in questione, a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

6. Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non adempia più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi.



7. Ogni otto anni la Commissione valuta la conformità del sistema di certificazione del paese terzo di cui al paragrafo 5, secondo comma, con le disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Qualora la Commissione accerti che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva non sono più soddisfatte, si applica il paragrafo 8.

8. Qualora accerti che il rilascio dei documenti di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo non è più soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva, la Commissione adotta atti di esecuzione che sospendono la validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati in ottemperanza a tali obblighi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte.

9. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei paesi terzi di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme ai documenti riconosciuti validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

CAPO 3

CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE I

Procedura per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione e di autorizzazioni specifiche

Articolo 11

Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell'Unione per i membri del personale di coperta e certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

- a) alla propria identità;
- b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per la qualifica che hanno richiesto;
- c) al soddisfacimento delle norme relative all'idoneità medica in conformità dell'articolo 23, ove del caso.

2. Gli Stati membri rilasciano certificati di qualifica dell'Unione previa verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dai richiedenti e del fatto che a questi ultimi non sia già stato rilasciato un certificato di qualifica dell'Unione valido.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati di qualifica dell'Unione e per documenti singoli che combinano certificati di qualifica dell'Unione e libretti di navigazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. La validità del certificato di qualifica dell'Unione per i membri del personale di coperta è limitata alla data della successiva visita medica prescritta a norma dell'articolo 23.

5. Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di tredici anni.

6. I certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.

Articolo 12

Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6 forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

- a) alla propria identità;
- b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per l'autorizzazione specifica che hanno richiesto;



- c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i richiedenti forniscono alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 20, paragrafo 3, prove documentali soddisfacenti riguardo:
- a) alla propria identità;
- b) al possesso dei requisiti stabiliti a norma dell'articolo 20 concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico di vie navigabili interne per cui è richiesta l'autorizzazione;
- c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 a seguito della verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente che rilascia i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave indichi espressamente nel certificato le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 6, conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La validità di tale autorizzazione specifica cessa quando cessa la validità del certificato di qualifica dell'Unione.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorizzazione specifica di cui all'articolo 6, lettera d), è rilasciata come certificato di qualifica dell'Unione per esperti di gas naturale liquefatto, conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il cui periodo di validità è definito in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 13

Rinnovo dei certificati di qualifica dell'Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

Alla scadenza di un certificato di qualifica dell'Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato e, se del caso, le autorizzazioni specifiche in esso ricomprese, a condizione che:

- a) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), per i certificati di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quella di cui all'articolo 6, lettera d);
- b) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche.

Articolo 14

Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell'Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato o l'autorizzazione specifica esegue tutte le necessarie valutazioni e se del caso revoca tali certificati o autorizzazioni specifiche.
2. Ogni Stato membro può sospendere temporaneamente la validità di un certificato di qualifica dell'Unione qualora ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
3. Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

SEZIONE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

Cooperazione

Qualora uno Stato membro di cui all'articolo 39, paragrafo 3, determini che un certificato di qualifica rilasciato dall'autorità competente in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, o vi siano motivi di sicurezza o di ordine pubblico, l'autorità competente chiede all'autorità preposta al rilascio di valutare la sospensione di tale certificato di qualifica ai sensi dell'articolo 14. L'autorità richiedente informa la Commissione della sua richiesta.



L'autorità che ha rilasciato il certificato di qualifica in questione esamina la richiesta e informa l'altra autorità della sua decisione. L'autorità competente può vietare a una persona di operare nella zona posta sotto la sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorità preposta al rilascio.

Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, cooperano inoltre con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di provvedere affinché il tempo di navigazione e i viaggi dei titolari di certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti ai sensi della presente direttiva siano registrati, se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione, e siano convalidati per un periodo fino a quindici mesi prima della data della richiesta di convalida. Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, informano la Commissione, se del caso, circa le vie navigabili interne sul loro territorio in cui sono richieste le competenze per la navigazione a carattere marittimo.

SEZIONE III

Competenze

Articolo 16

Requisiti relativi alle competenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre un'imbarcazione in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 17.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la valutazione della competenza per i rischi specifici di cui all'articolo 6, lettera b), è effettuata conformemente all'articolo 20.

Articolo 17

Valutazione delle competenze

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme relative alle competenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, superando un esame organizzato:
 - a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa conformemente all'articolo 18; o
 - b) nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all'articolo 19.
3. La dimostrazione della conformità alle norme relative alle competenze include un esame pratico per ottenere:
 - a) un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave;
 - b) un'autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all'articolo 6, lettera c);
 - c) un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto;
 - d) un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri.

Per l'ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o su un simulatore conforme all'articolo 21. Per le lettere c) e d) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le imbarcazioni su cui possono aver luogo gli esami pratici.



*Articolo 18***Esami sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Essi garantiscono che gli esami siano condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rilasciano un certificato di esame pratico ai richiedenti che abbiano superato l'esame pratico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, qualora tale esame abbia avuto luogo su un simulatore conforme all'articolo 21 e il richiedente abbia richiesto tale certificato.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati relativi agli esami pratici di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati di esame pratico di cui al paragrafo 2 rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri.
5. Nel caso di esami scritti o informatizzati, gli esaminatori di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da supervisori qualificati.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori e i supervisori qualificati di cui al presente capo siano esenti da conflitto di interessi.

*Articolo 19***Riconoscimento dei programmi di formazione**

1. Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme relative alle competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione svolge i propri programmi di formazione.

Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e la garanzia della qualità dei programmi di formazione siano assicurate dall'applicazione di norme di qualità nazionali o internazionali conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se:

- a) gli obiettivi della formazione, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure, incluso l'uso di simulatori, se del caso, e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e consentono ai richiedenti di soddisfare le norme relative alle competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 1;
- b) i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione;
- c) esaminatori qualificati, esenti da conflitto di interessi, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione riconosciuti dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.

4. Gli Stati membri revocano o sospendono il riconoscimento di programmi di formazione che non soddisfino più i criteri di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei programmi di formazione approvati, così come i programmi di formazione la cui approvazione sia stata revocata o sospesa. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. L'elenco indica il nome del programma di formazione, i titoli dei diplomi o dei certificati rilasciati, l'ente che rilascia i diplomi o i certificati, l'anno di entrata in vigore del riconoscimento nonché la pertinente qualifica e le autorizzazioni specifiche alle quali il diploma o certificato consente l'accesso.



*Articolo 20***Valutazione delle competenze per rischi specifici**

1. Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici sul loro territorio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, precisano le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti di vie navigabili interne e specificano i mezzi necessari per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione di tali competenze.

Tenendo conto delle competenze necessarie per operare sui tratti di vie navigabili interne a rischio specifico, i mezzi necessari per provare tali competenze possono consistere in:

- a) un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione;
- b) un esame su simulatore;
- c) un esame a scelta multipla;
- d) un esame orale; o
- e) una combinazione dei mezzi di cui alle lettere da a) a d).

Gli Stati membri applicano il presente paragrafo secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché siano istituite procedure intese a valutare le competenze dei richiedenti per rischi specifici e siano messi a disposizione del pubblico gli strumenti per facilitare l'acquisizione delle competenze richieste per rischi specifici da parte di conduttori di nave.

3. Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle competenze per rischi specifici possedute dai richiedenti per tratti di vie navigabili interne situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti per tali tratti di vie navigabili interne a norma del paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro in cui si trovano tali tratti di vie navigabili interne dia il proprio consenso. In tal caso, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che effettua la valutazione i mezzi necessari a effettuarla. Gli Stati membri giustificano l'eventuale rifiuto del consenso sulla base di ragioni oggettive e proporzionali.

*Articolo 21***Uso di simulatori**

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono omologati dagli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il simulatore è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione riporta la specifica valutazione di competenza per la quale è ammesso l'uso del simulatore.


2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo ambito, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri riconoscono i simulatori omologati dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma del paragrafo 1, senza ulteriori valutazioni o requisiti tecnici.

4. Gli Stati membri revocano o sospendono l'omologazione dei simulatori che non soddisfino più le norme di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei simulatori omologati. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso ai simulatori ai fini della valutazione sia non discriminatorio.



SEZIONE IV

Tempo di navigazione e idoneità medica

Articolo 22

Libretto di navigazione e giornale di bordo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave registrino il tempo di navigazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e i viaggi effettuati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, in un libretto di navigazione di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un libretto di navigazione riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.

In deroga al primo comma, ove uno Stato membro applichi l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 39, paragrafo 2, l'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione.

2. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti convalidino nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati ad appropriate procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure.

Deve essere preso in considerazione tutto il tempo di navigazione maturato sulle vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all'interno del territorio dell'Unione, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell'Unione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i viaggi delle imbarcazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano registrati nel giornale di bordo di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un giornale di bordo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo, tenendo conto delle informazioni necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione all'identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo è utilizzato anche per l'attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio ⁽¹⁾ per verificare i requisiti relativi all'equipaggio e registrare i viaggi dell'imbarcazione.

5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione in merito a una versione elettronica antifalsificazione del libretto di navigazione, del giornale di bordo e delle tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione nel settore della navigazione interna entro il 17 gennaio 2026.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i membri d'equipaggio abbiano un solo libretto di navigazione attivo e vi sia un solo giornale di bordo attivo sulle imbarcazioni.

Articolo 23

Idoneità medica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che richiedono un certificato di qualifica dell'Unione dimostrino la loro idoneità medica presentando all'autorità competente un certificato medico valido rilasciato da un medico riconosciuto dall'autorità competente, sulla base del superamento di un esame di idoneità medica.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).



2. I richiedenti presentano all'autorità competente un certificato medico quando richiedono:
- il loro primo certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta;
 - il loro certificato di qualifica dell'Unione per conduttori di nave;
 - il rinnovo del loro certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La data che riportano i certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell'Unione deve essere al massimo di tre mesi anteriore alla data di domanda di certificato di qualifica dell'Unione.

3. Dal compimento del 60° anno di età, il titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta dimostra l'idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni cinque anni. Dal compimento del 70° anno di età, il titolare dimostra l'idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni due anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, i conduttori di nave e le autorità degli Stati membri possano richiedere ai membri del personale di coperta di dimostrare l'idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 se vi sono motivi oggettivi per ritenere che i membri del personale di coperta non soddisfano più i requisiti di idoneità medica di cui al paragrafo 6.

5. Se l'idoneità medica non può essere completamente dimostrata dal richiedente, gli Stati membri possono imporre misure di mitigazione o restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. In tal caso, le misure di mitigazione e le restrizioni relative all'idoneità medica sono menzionate nel certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III per integrare la presente direttiva stabilendo le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda i test che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE


Articolo 24

Protezione dei dati personali

- Gli Stati membri effettuano tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.
- La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
- Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano trattati solo a fini di:
 - attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva;
 - scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla banca dati di cui all'articolo 25 e la Commissione;
 - produzione di statistiche.

Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4 e 5 i cui dati personali, in particolare i dati sanitari, sono trattati nei registri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, siano informate ex ante. Gli Stati membri consentono a queste persone l'accesso ai loro dati personali e in qualsiasi momento, su richiesta, forniscono loro copia di tali dati.



Articolo 25

Registri

1. Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri tengono registri dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità a norma della presente direttiva e, se del caso, dei documenti riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, che sono stati rilasciati, rinnovati, sospesi o revocati, che sono stati dichiarati smarriti, rubati o distrutti, o che sono scaduti.

Per i certificati di qualifica dell'Unione, i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l'autorità preposta al rilascio.

Per i libretti di navigazione, i registri comprendono il nome del titolare e il suo numero di identificazione, il numero di identificazione del libretto di navigazione, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Per i giornali di bordo, i registri comprendono il nome dell'imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

2. Ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della presente direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici, e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano la presente direttiva, gli Stati membri registrano in modo attendibile e senza indugio, in una banca dati gestita dalla Commissione, i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di tale banca dati, specificando in particolare:


- a) le istruzioni per la codifica dei dati nella banca dati;
- b) i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati sono usati;
- c) la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;
- d) le istruzioni relative al funzionamento della banca dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I dati personali che figurano nei registri di cui al paragrafo 1 o nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o sono ulteriormente trattati a norma della presente direttiva. Una volta che non sono più necessari a tali finalità, tali dati sono distrutti.

4. La Commissione può dare accesso alla banca dati a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:

- a) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001; e
- b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale non limiti l'accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente.

La Commissione garantisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.



*Articolo 26***Autorità competenti**


1. Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che:
 - a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 18;
 - b) riconoscono i programmi di formazione di cui all'articolo 19;
 - c) omologano i simulatori di cui all'articolo 21;
 - d) rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 38, nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 22;
 - e) convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all'articolo 22;
 - f) stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici a norma dell'articolo 23;
 - g) tengono i registri di cui all'articolo 25;
 - h) individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all'articolo 29.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità competenti nel loro territorio che hanno designato in conformità del paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

*Articolo 27***Monitoraggio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività svolte da organismi governativi e non governativi sotto la loro autorità relative alla formazione e alla valutazione delle competenze, nonché al rilascio e all'aggiornamento dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, siano costantemente monitorate mediante un sistema di norme di qualità che assicurino il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obiettivi della formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e individuino i livelli di conoscenza e le abilità da valutare e verificare in conformità della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'ambito di applicazione delle norme di qualità, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità stabiliti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti, comprenda:
 - a) il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo;
 - b) di tutti i corsi e i programmi di formazione;
 - c) delle valutazioni e degli esami effettuati da o sotto l'autorità di ciascuno Stato membro; e
 - d) delle qualifiche e dell'esperienza di istruttori ed esaminatori.

*Articolo 28***Valutazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché organismi indipendenti valutino le attività relative all'acquisizione e alla valutazione delle competenze e alla gestione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, entro il 17 gennaio 2037 e successivamente almeno ogni dieci anni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni effettuate da tali organismi indipendenti siano debitamente documentati e trasmessi alle autorità competenti interessate. Se necessario, gli Stati membri prendono provvedimenti idonei per ovviare alle carenze individuate dalla valutazione indipendente.



*Articolo 29***Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite**

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione e la revoca dei certificati. In tale ottica, essi rispettano pienamente i principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679.

*Articolo 30***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO 5


DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 31***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 32***Norme CESNI e atti delegati**

Gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, ad eccezione di quelli basati sull'articolo 25, fanno riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che:

- a) tali norme siano disponibili e aggiornate;
- b) tali norme siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati;
- c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.



Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l'intero testo di tali norme in tali atti delegati, fa o aggiorna il pertinente riferimento e inserisce la data di applicazione nell'allegato IV.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. I riferimenti al comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE, abrogata dalla presente direttiva, si intendono fatti al comitato istituito dalla presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura scritta per ottenere il parere del comitato, laddove prevista, si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Articolo 34

Norme CESNI e atti di esecuzione

Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che:

- a) tali norme siano disponibili e aggiornate;
- b) tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati;
- c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l'intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.

Articolo 35

Riesame

1. La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2030.

2. Entro il 17 gennaio 2028 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni necessarie ai fini del controllo dell'attuazione e della valutazione della presente direttiva, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il formato e il contenuto delle informazioni.


Articolo 36

Introduzione graduale

1. La Commissione adotta gradualmente atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, entro il 17 gennaio 2020.

Al più tardi 24 mesi dall'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione istituisce la banca dati di cui allo stesso articolo.

2. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 4, entro il 17 gennaio 2020.



*Articolo 37***Abrogazione**

Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE sono abrogate con effetto dal 18 gennaio 2022.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 38***Disposizioni transitorie**

1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, come pure le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, rilasciati prima del 18 gennaio 2022 rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data.

Prima del 18 gennaio 2022, lo Stato membro che ha rilasciato i certificati di cui al primo comma rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione oppure un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, a condizione che il conduttore di nave abbia fornito le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

2. Nel rilasciare certificati di qualifica dell'Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, i diritti precedentemente concessi, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6.

3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d'equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

Qualora i membri d'equipaggio di cui al presente paragrafo, primo comma, richiedano un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia rilasciato un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza siano analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti siano superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;
- b) per il certificato di qualifica dell'Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;
- c) per il certificato di qualifica dell'Unione per timoniere: 1 080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.

L'esperienza di navigazione è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove.

La durata minima del tempo di navigazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall'autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.

4. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva possono rimanere attivi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022.

5. In deroga al paragrafo 3, per i membri d'equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data.



Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c). Il paragrafo 3, secondo e terzo comma, del presente articolo si applica di conseguenza.

6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, fino al 17 gennaio 2038, gli Stati membri possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione STCW, a condizione che:

- a) tale attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e
- b) lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.

Articolo 39

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni che sono necessarie per garantire il rispetto degli articoli 7, 8 e 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e del libretto di navigazione, dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, riguardo alle sospensioni, dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), se del caso, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere e) e h), dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'articolo 29 per quanto riguarda la prevenzione delle frodi, dell'articolo 30 riguardo alle sanzioni e dell'articolo 38, fatta eccezione per il suo paragrafo 2, per quanto concerne le disposizioni transitorie. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell'articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell'articolo 15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



*Articolo 40***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 41***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE

I requisiti minimi per le qualifiche del personale di coperta di cui al presente allegato devono essere considerati riferiti a qualifiche di livello crescente, ad eccezione delle qualifiche di mozzo e apprendista, che sono considerate di pari livello.

1. Qualifiche del personale di coperta - livello di base

1.1. Requisiti minimi per la certificazione di mozzo

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 16 anni,
- aver completato una formazione di base in materia di sicurezza conformemente ai requisiti nazionali.

1.2. Requisiti minimi per la certificazione di apprendista

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 15 anni,
- avere firmato un accordo di apprendistato che preveda un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 19.

2. Qualifiche del personale di coperta - livello operativo

2.1. Requisiti minimi per la certificazione di battelliere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:


- a) — avere almeno 17 anni,
 - avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno due anni di durata che abbia riguardato livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto;

oppure

- b) — avere almeno 18 anni,
 - avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un'esperienza lavorativa di almeno 250 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta;

oppure

- c) — avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione a un programma di formazione o avere un minimo di 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,
 - avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno nove mesi di durata, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito di tale programma di formazione riconosciuto.



2.2. Requisiti minimi per la certificazione di barcaiolo abilitato

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di battelliere,
oppure
- b) — avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 19 di durata non inferiore a tre anni che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 270 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto.

2.3. Requisiti minimi per la certificazione di timoniere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:


- a) — avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di barcaiolo abilitato,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- b) — avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- c) — avere maturato un'esperienza di lavoro come comandante marittimo di almeno 500 giorni,
— avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3. Qualifiche del personale di coperta a livello di gestione

3.1. Requisiti minimi per la certificazione di conduttore di nave

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere almeno 18 anni,
— avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto o dopo il completamento di quest'ultimo,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- b) — avere almeno 18 anni,
— essere titolare di un certificato di qualifica dell'Unione come timoniere o un certificato di timoniere riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3,



- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni,
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II,
- essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

- c) — avere almeno 18 anni,
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 540 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un'esperienza lavorativa di almeno 500 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta,
 - avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II,
 - essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

- d) — avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o almeno 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto, o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,
- avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno un anno e mezzo di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto e di almeno 180 giorni dopo il completamento di quest'ultimo,
 - essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3.2. Requisiti minimi riguardanti le autorizzazioni specifiche per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttore di nave

3.2.1. Vie navigabili a carattere marittimo

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre su vie navigabili a carattere marittimo di cui all'allegato II.

3.2.2. Radar

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre a mezzo radar di cui all'allegato II.


3.2.3. Gas naturale liquefatto

Il richiedente deve:

- essere titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto (GNL) di cui alla sezione 4.2.

3.2.4. Grandi convogli

Il richiedente deve avere maturato un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni con la qualifica di conduttore di nave e almeno 180 giorni di governo di convogli di grandi dimensioni.



4. Qualifiche per operazioni specifiche

4.1. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di navigazione passeggeri

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- avere almeno 18 anni,
- soddisfare i livelli di competenza per esperto di navigazione passeggeri di cui all'allegato II.

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- superare un nuovo esame amministrativo o completare un nuovo programma di formazione riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

4.2. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di GNL

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

- avere almeno 18 anni,
- soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.


Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

a) avere maturato i seguenti tempi di navigazione a bordo di un'imbarcazione che utilizza il GNL come combustibile:

- almeno 180 giorni nel corso dei cinque anni precedenti, oppure
- almeno 90 giorni nell'anno precedente;

oppure

b) soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.



ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA

1. Requisiti essenziali di competenza a livello operativo

1.1. Navigazione

Il battelliere coadiuva i responsabili della gestione dell'imbarcazione in situazioni di manovra e conduzione di un'imbarcazione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di svolgere tale funzione su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti. In particolare il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare nella preparazione dell'imbarcazione per la navigazione al fine di garantire un viaggio sicuro in ogni circostanza,
- coadiuvare nelle operazioni di ormeggio e ancoraggio,
- coadiuvare nella navigazione e nelle manovre dell'imbarcazione in modo economico e sicuro sotto il profilo nautico.

1.2. Conduzione delle imbarcazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nel controllo della conduzione dell'imbarcazione e nell'assistenza alle persone a bordo,
- utilizzare le attrezzature dell'imbarcazione.

1.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nella preparazione, nello stivaggio e nel monitoraggio del carico durante le operazioni di carico e scarico,
- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri,
- fornire assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

1.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione per quanto riguarda la meccanica navale e la meccanica elettrica, elettronica e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale,
- eseguire lavori di manutenzione su apparecchiature meccaniche navali, elettriche, elettroniche e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.

1.5. Manutenzione e riparazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nella manutenzione e riparazione dell'imbarcazione, dei suoi dispositivi e delle sue apparecchiature.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).



1.6. Comunicazione

Il battelliere deve essere in grado di:

- comunicare in genere e a livello professionale, il che comprende la capacità di usare frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,
- essere socievole.

1.7. Salute e sicurezza e protezione dell'ambiente

Il battelliere deve essere in grado di:

- attenersi alle norme in materia di sicurezza del lavoro, comprendere l'importanza delle norme in materia di salute e sicurezza e l'importanza dell'ambiente,
- riconoscere l'importanza della formazione in materia di sicurezza a bordo e agire immediatamente in casi di emergenza,
- adottare precauzioni al fine di prevenire gli incendi e utilizzare correttamente le attrezzature antincendio,
- svolgere le proprie funzioni tenendo conto dell'importanza della protezione dell'ambiente.

2. Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione

2.0. Controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- impartire istruzioni ad altri membri del personale di coperta e controllare i compiti da questi svolti, conformemente alla sezione 1 del presente allegato, il che implica il possesso di adeguate capacità per lo svolgimento di tali compiti.

2.1. Navigazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto dei regolamenti del traffico applicabili e dell'insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna;
- applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di equipaggio delle imbarcazioni, comprese le conoscenze sui tempi di riposo e la composizione del personale di coperta;
- navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento dell'imbarcazione in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, anche in situazioni di elevata densità del traffico o se altre imbarcazioni trasportano merci pericolose e richiedono conoscenze di base dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);
- rispondere a emergenze della navigazione su vie navigabili interne.

2.2. Conduzione delle imbarcazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- applicare alla conduzione di vari tipi di imbarcazioni le conoscenze relative alla costruzione navale e ai metodi di costruzione per la navigazione interna e possedere conoscenze di base in merito ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- controllare e monitorare le attrezzature obbligatorie di cui al pertinente certificato dell'imbarcazione.

2.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il carico, lo stivaggio, il fissaggio, lo scarico e la cura del carico durante il viaggio e garantire la sicurezza di tali operazioni,

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (G.U.L. 252 del 16.9.2016, pag. 118).



- pianificare e garantire la stabilità dell'imbarcazione,
- pianificare e garantire il trasporto in sicurezza e l'assistenza dei passeggeri durante il viaggio, compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.

2.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il flusso di lavoro relativo alla meccanica navale e alla meccanica elettrica, elettronica e di controllo,
- monitorare i motori principali e le macchine e attrezzature ausiliarie,
- pianificare e dare istruzioni relative alla pompa e al relativo sistema di controllo dell'imbarcazione,
- organizzare l'utilizzo e l'applicazione, la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi elettrotecnici dell'imbarcazione,
- controllare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi tecnici.

2.5. Manutenzione e riparazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- organizzare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dell'imbarcazione e delle sue apparecchiature.

2.6. Comunicazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- gestire le risorse umane, essere socialmente responsabile e occuparsi dell'organizzazione del flusso di lavoro e della formazione a bordo dell'imbarcazione,
- garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende l'utilizzo di frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,
- promuovere un ambiente di lavoro equilibrato e cordiale a bordo.

2.7. Salute e sicurezza, diritti dei passeggeri e protezione dell'ambiente

Il conduttore di nave deve essere in grado di:


- monitorare gli obblighi giuridici applicabili e adottare misure per garantire la salvaguardia della vita,
- mantenere l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo, compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,
- elaborare piani di emergenza e di controllo delle avarie e fronteggiare le situazioni di emergenza,
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'ambiente.

3. Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche

3.1. Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- lavorare con carte nautiche e mappe aggiornate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni specifiche per le vie navigabili a carattere marittimo,



- utilizzare lo zero idrografico (*tidal datum*), le correnti, i periodi e i cicli di marea, gli orari delle correnti di marea e delle maree e le variazioni all'interno di un estuario,
- utilizzare la segnaletica SIGNI (segnaletica sulle vie navigabili interne) e IALA (associazione internazionale degli aiuti per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima) per la sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne a carattere marittimo.

3.2. Navigazione a mezzo radar

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- adottare le opportune misure riguardo alla navigazione a mezzo radar prima di mollare gli ormeggi,
- interpretare gli schermi radar e analizzare le informazioni fornite dal radar,
- ridurre le interferenze di varia origine,
- condurre a mezzo radar, tenendo in considerazione l'insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna e conformemente ai regolamenti che specificano i requisiti per la navigazione a mezzo radar (quali i requisiti relativi all'equipaggio o i requisiti tecnici per le navi),
- gestire circostanze specifiche, quali la densità del traffico, il guasto dei dispositivi, le situazioni pericolose.

4. Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche

4.1. Esperto di navigazione passeggeri


Il richiedente deve essere in grado di:

- organizzare l'utilizzo dei mezzi di salvataggio a bordo delle navi passeggeri;
- applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico), compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,
- comunicare in un inglese semplice,
- soddisfare i pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010.

4.2. Esperto di GNL

Il richiedente deve essere in grado di:

- garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle imbarcazioni che utilizzano il GNL come combustibile e delle altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza,
- essere al corrente di specifici aspetti importanti relativi al GNL, riconoscere i rischi e gestirli,
- far funzionare i sistemi specifici per il GNL in modo sicuro,
- garantire la verifica periodica dell'impianto a GNL,
- sapere come eseguire le operazioni di rifornimento di GNL in modo sicuro e controllato,
- preparare l'impianto a GNL per la manutenzione dell'imbarcazione,
- gestire le situazioni di emergenza connesse al GNL.




ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA

Per idoneità medica (comprendente l'idoneità fisica e psicologica) si intende l'assenza di malattie o disabilità che impediscano alla persona che presta servizio a bordo di un'imbarcazione di:

- eseguire le mansioni necessarie alla conduzione di un'imbarcazione,
- svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate, oppure
- percepire correttamente l'ambiente circostante.

L'esame deve riguardare, in particolare, l'acuità visiva e uditiva, le funzioni motorie, lo stato neuropsichiatrico e le condizioni cardiovascolari.



ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI APPLICABILI

Tabella A

Oggetto, articolo	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4	[CESNI ...]	[]
Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2		
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2		

Tabella B

Voce	Requisiti essenziali di competenza	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
1	Requisiti essenziali di competenza a livello operativo	[CESNI ...]	[]
2	Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione	—	—
3	Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche		
3.1	Conduzione su vie navigabili a carattere marittimo		
3.2	Navigazione a mezzo radar		
4	Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche		
4.1	Esperto di navigazione passeggeri		
4.2	Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)		

Tabella C

Requisiti essenziali in materia di idoneità medica	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esame di idoneità medica	[CESNI ...]	[]

18CE0499



**DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017**

che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.
- (2) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Esse dovrebbero includere, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.
- (3) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della presente direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

⁽¹⁾ GU C 487 del 28.12.2016, pag. 113.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽³⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).



- (4) I livelli massimi per l'esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.
- (5) Sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri ogni cinque anni ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione deve valutare l'attuazione del quadro giuridico in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresa la direttiva 2004/37/CE e, se del caso, informare le pertinenti istituzioni e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) delle iniziative volte a migliorare il funzionamento di tale quadro, incluse le opportune proposte legislative, ove necessario.
- (6) I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell'ACSH. Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le revisioni dei valori limite fissati dalla presente direttiva. La trasparenza di tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.
- (7) Vista la mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle sostanze, è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un'adeguata sorveglianza sanitaria. L'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertanto poter proseguire anche al termine dell'esposizione su indicazione del medico o dell'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria. Detta sorveglianza dovrebbe essere effettuata conformemente alle leggi o alle prassi nazionali degli Stati membri. È opportuno pertanto modificare l'articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire tale sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori interessati.
- (8) È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro un'assistenza adeguata. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE. La Commissione sostiene già le migliori prassi in materia di raccolta dei dati negli Stati membri e dovrebbe proporre, se del caso, ulteriori miglioramenti di tale raccolta in applicazione della direttiva 2004/37/CE.
- (9) La direttiva 2004/37/CE prescrive ai datori di lavoro di utilizzare procedure appropriate già esistenti per la misurazione dei livelli di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, in considerazione del fatto che lo SCOEL indica nelle proprie raccomandazioni di effettuare il monitoraggio dell'esposizione ai valori limite di esposizione professionale e ai valori limite biologici raccomandati. Il miglioramento dell'equivalenza delle metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell'aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva 2004/37/CE è importante per rafforzare gli obblighi in essa previsti e garantire un livello elevato e assimilabile di protezione della salute dei lavoratori e condizioni di parità nell'Unione.
- (10) Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva sono il primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine. Come passo successivo di tale processo la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», del 10 gennaio 2017, la Commissione ha affermato che sono previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i suoi lavori sui futuri aggiornamenti dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a valori limite supplementari.


⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).




- (11) È necessario tenere presenti altre vie di assorbimento per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.
- (12) Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nell'identificazione, nella valutazione e nell'analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere stabiliti a livello di Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano, nel 2016 non erano disponibili raccomandazioni dello SCOEL e sono state pertanto esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.
- (13) Alla luce di dati scientifici e tecnici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE. La distinzione tra le polveri di legno duro e le polveri di legno tenero dovrebbe essere ulteriormente valutata riguardo al valore limite di cui a detto allegato, come raccomandato dallo SCOEL e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
- (14) L'esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno. L'esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell'Unione e può causare malattie e sintomi respiratori; l'effetto più grave sulla salute è il rischio di tumori nasali e nasosinusalali. È opportuno pertanto stabilire che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite di cui all'allegato per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
- (15) Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1 A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali composti del cromo VI.
- (16) Per quanto riguarda il cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m³ può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m³. Nel caso specifico di un'attività lavorativa implicante procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m³ durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m³.
- (17) Alcune fibre ceramiche refrattarie rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per quelle fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali fibre ceramiche refrattarie.
- (18) Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile («frazione respirabile») che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

⁽¹⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).




- (19) Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l'«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi), costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l'esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l'abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.
- (20) L'ossido di etilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all'ossido di etilene, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'ossido di etilene e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (21) L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'1,2-epossipropano.
- (22) L'acrilammide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all'acrilammide, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'acrilammide e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (23) Il 2-nitropropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il 2-nitropropano.
- (24) L'o-toluidina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'o-toluidina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (25) L'1,3-butadiene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'1,3-butadiene.
- (26) L'idrazina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza (cancerogena). In relazione all'idrazina, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'idrazina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (27) Il bromoetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il bromoetilene.



- (28) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero recepire la presente direttiva nel loro diritto nazionale. Dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano in misura sufficiente di personale formato e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei loro compiti connessi all'attuazione adeguata ed efficace della presente direttiva, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali. L'applicazione della presente direttiva da parte dei datori di lavoro sarebbe agevolata se questi ultimi disponessero di orientamenti, se del caso, per individuare le migliori soluzioni per conformarsi alla presente direttiva.
- (29) La Commissione ha consultato l'ACSH e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (30) Nei suoi pareri, l'ACSH fa riferimento a un periodo di revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze, quali la polvere di silice cristallina respirabile, l'acrilammide e l'1,3-butadiene. La Commissione deve tener conto di tali pareri nel definire l'ordine di priorità delle sostanze per la loro valutazione scientifica.
- (31) Nel suo parere sulle fibre ceramiche refrattarie l'ACSH ha convenuto sulla necessità di stabilire un valore limite vincolante di esposizione professionale, ma non è riuscito a raggiungere una posizione comune su una soglia. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare l'ACSH a presentare un parere aggiornato sulle fibre ceramiche refrattarie al fine di raggiungere una posizione comune sul valore limite per tale sostanza, fatti salvi i metodi di lavoro dell'ACSH e l'autonomia delle parti sociali.
- (32) Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute e avere effetti nocivi, tra l'altro, sul loro sistema riproduttivo, compresi fertilità ridotta o infertilità, e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e la lattazione. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono oggetto di misure dell'Unione che prevedono prescrizioni minime in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui alla direttiva 98/24/CE e alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Le sostanze tossiche per la riproduzione che sono anche agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposte alle disposizioni della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di estendere l'applicazione delle misure relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui alla direttiva 2004/37/CE a tutte le sostanze tossiche per la riproduzione.
- (33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla vita e a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 31.
- (34) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.
- (35) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla sua entrata in vigore.
- (37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE,

⁽¹⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

2) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.»;

Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Valutazione

Nel quadro della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze.

Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.»;

4) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:


«6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»;

5) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.



2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS




ALLEGATO

«ALLEGATO III

Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)

A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	Valori limite (3)			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (4)	ppm (5)	f/mi (6)		
Polveri di legno duro	—	—	2 (7)	—	—	—	Valore limite: 3 mg/m ³ fino a 1 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)	—	—	0,005	—	—	—	Valore limite: 0,010 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m ³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)	—	—	—	—	0,3	—	—
Polvere di silice cristallina respirabile	—	—	0,1 (8)	—	—	—	—
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	—	—	Pelle (9)
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	Pelle (9)
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	Pelle (9)
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	Pelle (9)




Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	Valori limite (3)			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (4)	ppm (5)	f/ml (6)		
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	Pelle (9)	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
 (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
 (4) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
 (5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).
 (6) f/ml = fibre per millilitro.
 (7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
 (8) Frazione inalabile.
 (9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m.»



DIRETTIVA (UE) 2017/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017

**che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito
chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate nel quadro dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII), dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella comunicazione del 24 novembre 2015, intitolata «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la disciplina TLAC nel diritto dell'Unione entro il termine concordato a livello internazionale del 2019.
- (2) L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), determinato su base specifica ente per ente, applicabile a tutti gli enti dell'Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. Concretamente, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») e i criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare detto requisito siano introdotti nel diritto dell'Unione mediante modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, mentre la maggiorazione del requisito stabilita su base specifica per i G-SII e il requisito stabilito su base specifica per gli enti non G-SII, così come i relativi criteri di computabilità, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 132 del 26.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 173 del 31.5.2017, pag. 41.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).




La presente direttiva, che riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, è complementare ai suddetti atti legislativi, modificati come proposto, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (3) In considerazione di dette proposte e al fine di garantire la certezza del diritto per i mercati e per le entità soggette al MREL e alla TLAC, è importante definire per tempo una situazione chiara riguardo ai criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare il MREL e il diritto dell'Unione che attua la disciplina TLAC, nonché introdurre adeguate clausole di *grandfathering* per la computabilità delle passività emesse prima dell'entrata in vigore dei criteri di computabilità revisionati.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso il costante rispetto da parte degli enti del requisito minimo TLAC, che dovrà essere attuato nel diritto dell'Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, e del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.
- (5) La disciplina TLAC impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate aventi un grado di priorità in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività escluse dalla TLAC («requisito di subordinazione»). Nell'ambito della disciplina TLAC la subordinazione deve essere ottenuta in base agli effetti giuridici di un contratto (cosiddetta «subordinazione contrattuale»), alle norme di una determinata giurisdizione (cosiddetta «subordinazione per legge») o ad una determinata struttura societaria (cosiddetta «subordinazione strutturale»). Se richiesto dalla direttiva 2014/59/UE, gli enti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbero soddisfare il requisito stabilito su base specifica per ciascuna impresa con passività subordinate, in modo da minimizzare il rischio che i creditori muovano contestazioni, adducendo che nella risoluzione le perdite dei creditori sono maggiori di quelle che essi avrebbero sostenuto nella procedura ordinaria di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza).
- (6) Alcuni Stati membri hanno modificato, o sono in procinto di modificare, le norme sul trattamento del debito chirografario in caso di insolvenza nell'ambito del rispettivo diritto concorsuale nazionale per consentire agli enti di rispettare in modo più efficace il requisito di subordinazione e agevolare in tal modo la risoluzione.
- (7) Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate crea incertezza sia per gli enti emittenti che per gli investitori e potrebbe verosimilmente rendere più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti per conformarsi al requisito di subordinazione e i costi sostenuti dagli investitori per l'acquisto di titoli di debito emessi dagli enti potrebbero variare notevolmente nell'Unione.
- (8) Nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria ⁽²⁾ il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di contestazioni legate alla violazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza e, nelle conclusioni del 17 giugno 2016, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
- (9) È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme dell'Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l'insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (10) Al fine di ridurre al minimo i costi per conformarsi al requisito di subordinazione, come pure l'eventuale impatto negativo sui costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere, se del caso, l'attuale classe di debito chirografario ordinario, meno costosa da creare per gli enti rispetto a qualsiasi altra passività subordinata. Al fine di potenziare la possibilità di risoluzione degli enti, la presente direttiva dovrebbe, tuttavia, imporre agli Stati membri di creare una nuova classe di debito chirografario «non preferito», che in caso di


⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



insolvenza dovrebbe avere un grado di priorità superiore agli strumenti di fondi propri e alle passività subordinate non rientranti negli strumenti di fondi propri, ma inferiore alle altre passività chirografarie. Gli enti dovrebbero conservare la facoltà di emettere debito in entrambe le classi, chirografario ordinario e chirografario non preferito. Di queste due classi, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC per il rispetto del requisito di subordinazione, solo la classe di debito chirografario dovrebbe essere ritenuta conforme al requisito di subordinazione. Ciò è inteso a consentire agli enti di utilizzare il debito chirografario ordinario meno costoso per il loro finanziamento o per altre ragioni operative e di emettere debito chirografario non preferito per ottenere finanziamenti, rispettando nel contempo il requisito di subordinazione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a creare varie classi di altre passività chirografarie, purché garantiscano, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC, che solo la classe di titoli di debito chirografario non preferito sia ritenuta conforme al requisito di subordinazione.

- (11) Per garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito soddisfi i criteri di computabilità descritti nella disciplina TLAC e stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE, rafforzando in tal modo la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali titoli di debito abbiano una durata contrattuale originaria di almeno un anno, che non incorporino una componente derivata e che non siano derivati essi stessi, e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione e, se del caso, il prospetto facciano esplicito riferimento al loro grado di priorità inferiore nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza. I titoli di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell'emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non dovrebbero essere considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi previsti dal diritto nazionale di registrare i titoli di debito nel registro delle passività dell'emittente al fine di soddisfare le condizioni per la classe di titoli di debito chirografario non preferito a norma della presente direttiva.
- (12) Al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che in base al diritto concorsuale nazionale i titoli di debito chirografario ordinario e le altre passività chirografarie ordinarie che non sono titoli di debito abbiano un grado di priorità più elevato rispetto alla nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri e a quello di qualsiasi passività subordinata che non rientra nei fondi propri.
- (13) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme armonizzate per il trattamento dei titoli di debito chirografari in caso di insolvenza ai fini della disciplina dell'Unione sul risanamento e la risoluzione e, in particolare, migliorare l'efficacia del regime di bail-in, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC relativamente all'adempimento del requisito di subordinazione.
- (14) È opportuno che le modifiche della direttiva 2014/59/UE, di cui alla presente direttiva, si applichino ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, per garantire la certezza del diritto e ridurre il più possibile i costi di transizione, è necessario introdurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda il trattamento in caso di insolvenza di crediti derivanti da titoli di debito emessi prima di tale data. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il trattamento in caso di insolvenza di tutti i crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi dagli enti prima di tale data sia disciplinata dalle rispettive leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016. Nella misura in cui talune leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016 prendano già in considerazione l'obiettivo di consentire agli enti di emettere passività subordinate, tutti o parte dei crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi prima della data di applicazione della presente direttiva dovrebbero poter avere in caso di insolvenza il medesimo grado di priorità dei titoli di debito chirografario non preferito emessi alle condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre, dopo il 31 dicembre 2016 e prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter adattare le rispettive leggi nazionali che disciplinano il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tali leggi, al fine di conformarsi alle condizioni di cui alla presente direttiva. In tal caso, solo i crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi prima dell'applicazione di tale nuova legge nazionale dovrebbero continuare a essere disciplinati dalle leggi degli Stati membri vigenti al 31 dicembre 2016.



- (15) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che essa continui ad applicarsi quando le entità emittenti non sono più soggette alla disciplina dell'Unione sul risanamento e la risoluzione a causa, in particolare, della cessione a terzi delle loro attività creditizie o di investimento.
- (16) La presente direttiva armonizza il trattamento dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza e non riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza, fatta eccezione per le disposizioni della direttiva 2014/59/UE attualmente vigenti. La presente direttiva lascia pertanto impregiudicate eventuali leggi nazionali, esistenti o future, a disciplina della procedura ordinaria di insolvenza che riguardano la classificazione dei depositi in caso di insolvenza, nella misura in cui tale trattamento non sia armonizzato dalla direttiva 2014/59/UE, a prescindere dalla data in cui sono stati effettuati i depositi. Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione dovrebbe riesaminare l'applicazione della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza e valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche della stessa.
- (17) Per assicurare la certezza del diritto per i mercati e i singoli enti e facilitare l'applicazione efficace dello strumento del bail-in, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48) "titoli di debito":

- i) ai fini dell'articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j), le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; e
- ii) ai fini dell'articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito;»;

- 2) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108


Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

- a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:
 - i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
 - ii) i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
- b) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):
 - i) i depositi protetti;
 - ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

2. Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;
- b) i titoli di debito non contengono una componente derivata e non sono essi stessi derivati;
- c) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi del presente paragrafo.



3. Gli Stati membri assicurano che i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo abbiano un grado di priorità più elevato nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza rispetto ai crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al 31 dicembre 2016 si applichino al trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della presente direttiva prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

5. Qualora, dopo il 31 dicembre 2016 e prima del 28 dicembre 2017, uno Stato membro adotti una legge nazionale che disciplina il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, il paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai crediti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) a norma di detta legge nazionale, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

i) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;

ii) i titoli di debito non incorporano una componente derivata e non sono essi stessi derivati; e

iii) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi della legge nazionale;

b) a norma di detta legge nazionale, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui alla lettera b) del primo comma hanno lo stesso grado di priorità di quelli di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 5, primo comma, lettera a), punto ii), i titoli di debito a interesse variabile calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell'emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non sono considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

7. Gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, hanno adottato una legge nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, secondo la quale i crediti chirografari ordinari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), sono divisi in due o più gradi di priorità differenti, o secondo la quale il grado di priorità dei crediti chirografari ordinari derivanti da tali titoli di debito è modificato in relazione a tutti gli altri crediti chirografari ordinari aventi il medesimo grado di priorità, possono prevedere che i titoli di debito con il grado di priorità più basso tra tali crediti chirografari ordinari abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

(*) Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui le disposizioni di diritto interno degli Stati membri in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva siano conformi a essa. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Riesame

Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche per quanto riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


M. MAASIKAS

18CE0501

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-013) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 2 1 5 *

€ 24,00

